

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII Camera e 3 ^a e 9 ^a Senato)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	»	97
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	98
GIUSTIZIA (II)	»	105
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	106
DIFESA (IV)	»	107
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	121
FINANZE (VI)	»	122
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	123
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	132
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	140

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	142
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	160
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	162
<i>INDICE GENERALE</i>	»	163

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia istruzione e università. C. 1634 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 3

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Franco STRADELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato all'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia istruzione e università.

C. 1634 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Carlo COSTANTINI, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1634 e rilevato che:

esso reca un contenuto articolato, ma sostanzialmente omogeneo, in quanto

nei primi cinque articoli sono trattate questioni relative alla scuola (primaria e secondaria), mentre gli articoli 6 e 7 riguardano l'ambito universitario, disciplinando – rispettivamente – il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria e l'ammissione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche;

interviene, senza un adeguato coordinamento con la disciplina vigente, in un ambito normativo già oggetto di un testo unico, che andrebbe pertanto integrato (in particolare, l'articolo 2 modifica la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, già contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994); inoltre, per altro verso, incide su materie che risultano già demandate alla fonte normativa secondaria (ad esempio, la materia degli insegnamenti curricolari, di cui all'articolo 1, risulta tendenzialmente delegificata per quanto riguarda entrambi i cicli di istruzione);

detta, all'articolo 5, ulteriori prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge in

tempi recentissimi (legge 6 agosto 2008, n. 133), senza che però si operi un pieno coordinamento tra le due discipline;

amplia, all'articolo 4, comma 1, l'ambito di operatività dei regolamenti di delegificazione già previsti dall'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112, al fine di autorizzare il Governo ad adottare disposizioni in base alle quali le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;

presenta, all'articolo 3, comma 4, lettera e), una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto "superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale";

reca una disposizione retroattiva, in quanto l'articolo 6 elimina gli effetti prodotti dal comma 416 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) a valere sin dalla sua entrata in vigore, peraltro senza procedere ad un'espressa abrogazione della norma interessata, come sarebbe invece auspicabile, né esplicitando la reviviscenza dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2003, secondo quanto sarebbe invece richiesto dal paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi ("se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento");

contiene, nella rubrica dell'articolo 4, la specificazione dell'ambito di operatività della disposizione ("insegnante unico nella scuola primaria") che andrebbe opportunamente ripetuta anche nel corpo dell'articolo, dove invece non si menziona la scuola primaria;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 4 – ove si modifica l'articolo 177 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, al fine di introdurre nuove norme sulla valutazione del rendimento scolastico degli studenti – si verifichi l'effettiva vigenza della norma novellata, atteso che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 2004 già ne aveva disposto l'abrogazione, sia pure condizionata al completo esaurimento delle sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento; tale condizione dovrebbe infatti essersi ormai realizzata, in quanto la riforma del primo ciclo, avviata dall'anno scolastico 2004-2005, è ormai entrata a regime.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 – che mira ad inserire una materia curricolare nei due cicli di istruzione, mediante l'attivazione di "azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a 'Cittadinanza e Costituzione', nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale" – dovrebbe verificarsi se sia opportuno l'uso dello strumento normativo di rango primario, atteso che l'articolo 7, comma 1, lettera a), della

legge n. 53 del 2003 ha sostanzialmente demandato a regolamenti di delegificazione la definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale;

all'articolo 2 – ove si modifica la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, “fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti”, nel senso di reintrodurre il cosiddetto voto in condotta, che era già previsto dall'articolo 193, comma 1, del Testo Unico (decreto legislativo n. 297 del 1994), ma che era stato abrogato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire la disposizione in esame nell'ambito del citato testo unico, a tutela della sua organicità; peraltro, andrebbe in proposito valutata anche l'esigenza di adeguare a tale disposizione il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, espressamente richiamato nella disposizione in esame, al fine di salvaguardare la natura e l'organicità dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

all'articolo 4, comma 1 – ove si interviene al fine di prevedere nuovi contenuti per i regolamenti di delegificazione già previsti dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del richiamato articolo 64; peraltro, andrebbe anche chiarito se la nuova normativa che il Governo è autorizzato ad adottare debba configurare la costituzione, da parte delle istituzioni scolastiche, di classi a insegnante unico come una facoltà, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, ovvero come un obbligo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 5 – che rinvia ad un'ulteriore disciplina delegificata il

“coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative” dell'articolo stesso – dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, in conformità al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 ».

Il Sottosegretario Giuseppe PIZZA prende atto dei contenuti della proposta di parere, su cui ritiene non esservi nulla da obiettare.

Antonino LO PRESTI invita il relatore a chiarire il rilievo concernente le diverse opzioni interpretative dell'articolo 4, comma 1. A suo giudizio, infatti, appare evidente la volontà normativa di pervenire all'obiettivo di rendere doveroso il passaggio al maestro unico da parte delle istituzioni scolastiche. Il tenore della norma, nella quale il verbo è opportunamente declinato all'indicativo presente, è inequivoco e non lascia margini interpretativi, né tale interpretazione può essere revocata in dubbio per il solo fatto che la relazione introduttiva – come noto priva di qualsiasi valore normativo – utilizzi espressioni lessicali più ambigue.

Dopo che Roberto ZACCARIA ha evidenziato come le discrasie tra la relazione illustrativa ed il testo sembrerebbero confermare la peculiare genesi della disposizione in commento, e le notizie secondo cui essa non era realmente stata oggetto di esame da parte del Consiglio dei ministri, Carlo COSTANTINI, *relatore*, rileva che la indicazione contenuta nel parere intendeva appunto sollecitare la Commissione ad intervenire per fugare ogni dubbio interpretativo che potesse essere causato dalla relazione illustrativa. Accoglie dunque l'invito a riformulare il parere nel senso di suggerire alla Commissione di precisare come l'unica opzione interpretativa coerente con il dato letterale della disposizione sia quella che fa discendere dalla norma un obbligo a carico delle

istituzioni scolastiche e non una mera facoltà. Dà quindi lettura della proposta di parere come riformulata:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1634 e rilevato che:

esso reca un contenuto articolato, ma sostanzialmente omogeneo, in quanto nei primi cinque articoli sono trattate questioni relative alla scuola (primaria e secondaria), mentre gli articoli 6 e 7 riguardano l'ambito universitario, disciplinando – rispettivamente – il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria e l'ammissione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche;

interviene, senza un adeguato coordinamento con la disciplina vigente, in un ambito normativo già oggetto di un testo unico, che andrebbe pertanto integrato (in particolare, l'articolo 2 modifica la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, già contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994); inoltre, per altro verso, incide su materie che risultano già demandate alla fonte normativa secondaria (ad esempio, la materia degli insegnamenti curricolari, di cui all'articolo 1, risulta tendenzialmente delegata per quanto riguarda entrambi i cicli di istruzione);

detta, all'articolo 5, ulteriori prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge in tempi recentissimi (legge 6 agosto 2008, n. 133), senza che però si operi un pieno coordinamento tra le due discipline;

amplia, all'articolo 4, comma 1, l'ambito di operatività dei regolamenti di delegificazione già previsti dall'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112, al fine di autorizzare il Governo ad adot-

tare disposizioni in base alle quali le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;

presenta, all'articolo 3, comma 4, lettera e), una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto "superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale";

reca una disposizione retroattiva, in quanto l'articolo 6 elimina gli effetti prodotti dal comma 416 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) a valere sin dalla sua entrata in vigore, peraltro senza procedere ad un'espressa abrogazione della norma interessata, come sarebbe invece auspicabile, né esplicitando la reviviscenza dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2003, secondo quanto sarebbe invece richiesto dal paragrafo 15, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi ("se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento");

contiene, nella rubrica dell'articolo 4, la specificazione dell'ambito di operatività della disposizione ("insegnante unico nella scuola primaria") che andrebbe opportunamente ripetuta anche nel corpo dell'articolo, dove invece non si menziona la scuola primaria;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e

96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 4 – ove si modifica l'articolo 177 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, al fine di introdurre nuove norme sulla valutazione del rendimento scolastico degli studenti – si verifichi l'effettiva vigenza della norma novellata, atteso che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 2004 già ne aveva disposto l'abrogazione, sia pure condizionata al completo esaurimento delle sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento; tale condizione dovrebbe infatti essersi ormai realizzata, in quanto la riforma del primo ciclo, avviata dall'anno scolastico 2004-2005, è ormai entrata a regime.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 – che mira ad inserire una materia curriculare nei due cicli di istruzione, mediante l'attivazione di “azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a 'Cittadinanza e Costituzione', nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale” – dovrebbe verificarsi se sia opportuno l'uso dello strumento normativo di rango primario, atteso che l'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003 ha sostanzialmente demandato a regolamenti di delegificazione la definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale;

all'articolo 2 – ove si modifica la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, “fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti”, nel senso di reintrodurre il cosiddetto voto in condotta, che era già previsto dall'articolo 193, comma 1, del Testo Unico (decreto legislativo n. 297 del 1994), ma che era stato abrogato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire la disposizione in esame nell'ambito del citato testo unico, a tutela della sua organicità; peraltro, andrebbe in proposito valutata anche l'esigenza di adeguare a tale disposizione il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, espressamente richiamato nella disposizione in esame, al fine di salvaguardare la natura e l'organicità dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

all'articolo 4, comma 1 – ove si interviene al fine di prevedere nuovi contenuti per i regolamenti di delegificazione già previsti dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del richiamato articolo 64; valuti, inoltre, la Commissione l'opportunità di chiarire espressamente che la costituzione, da parte delle istituzioni scolastiche, di classi a insegnante unico costituisce un obbligo, come emerge dalla formulazione letterale della norma, e non una facoltà come sembrerebbe invece evincersi dalla relazione illustrativa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 5 – che rinvia ad un'ulteriore disciplina delegificata il “coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative”

dell'articolo stesso – dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, in conformità al modello di delegificazione delineato dall'articolo

17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. »

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata.

La seduta termina alle 15.05.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta	9
Per una inversione dell'ordine del giorno	10
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	10
Verifica dei poteri della I Circoscrizione (Piemonte 1)	10
Verifica dei poteri della XIII Circoscrizione (Umbria)	11
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	11
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	13

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che il deputato Fontana ha depositato agli atti della Giunta copia della sentenza del tribunale civile di Asti n. 687/08 del 10 settembre scorso con la quale il predetto tribunale ha respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la decadenza dal mandato di presidente della provincia di Asti della deputata Maria Teresa Armosino in conseguenza della asserita incompatibilità tra detta carica ed il mandato parlamentare. Ricorda che nella seduta del 31 luglio 2008 la Giunta aveva già convenuto di segnalare al Presidente della Camera il rischio di una possibile

interferenza del procedimento giudiziario instaurato presso il tribunale di Asti con la riserva costituzionale di competenza che l'articolo 66 della Costituzione attribuisce in via esclusiva alla Camera nella valutazione delle cause di incompatibilità dei propri componenti. Il tribunale di Asti, con la sentenza del 10 settembre scorso, nel rigettare il ricorso per incompatibilità avverso la deputata Armosino, peraltro contro il parere dello stesso pubblico ministero che aveva chiesto la dichiarazione del difetto di giurisdizione, è sceso all'esame del merito della questione, ciò che rappresenta un fatto assolutamente rilevante, dando origine ad una situazione che dovrà essere necessariamente approfondita anche al fine di tutelare le prerogative costituzionali della Camera. Sottoporrà, pertanto, la questione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riserva di convocare la prossima settimana, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti, del cui esito riferirà al Presidente della Camera in vista dell'adozione di eventuali iniziative.

Gregorio FONTANA (Pdl) concorda con il presidente, ritenendo opportuno un approfondimento al termine del quale potranno essere prospettate le opportune iniziative al Presidente della Camera.

Per una inversione dell'ordine del giorno.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, propone – e la Giunta conviene – di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno nel senso di svolgere dapprima le relazioni di verifica dei poteri nelle Circoscrizioni Piemonte 1 e Umbria.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

La Giunta, su proposta del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e alle decadenze, formulata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, prende atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

nella I Circoscrizione Piemonte 1: Allasia Stefano, Boccuzzi Antonio, Boniver Margherita, Calgaro Marco, Crosetto Guido, Della Vedova Benedetto, Esposito Stefano, Fassino Piero, Ghiglia Agostino, Giulietti Giuseppe, Leo Maurizio, Lucà Mimmo, Maccanti Elena, Merlo Giorgio, Napoli Osvaldo, Pianetta Enrico, Porcino Gaetano, Portas Giacomo Antonio, Repetti Manuela, Rossomando Anna, Siliquini Maria Grazia, Togni Renato Walter, Verneti Gianni e Vietti Michele Giuseppe;

nella XIII Circoscrizione Umbria: Bocci Gianpiero, Girlanda Rocco, Gozi Sandro, Laffranco Pietro, Rossi Luciano, Sereni Marina, Speciale Roberto, Trappolino Carlo Emanuele e Verini Walter.

Verifica dei poteri della I Circoscrizione (Piemonte 1).

Gianni FARINA (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella I Circoscrizione Piemonte 1, illustra i dati relativi alla Circoscrizione facendo presente che al verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale non sono stati allegati ricorsi o reclami e che contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dal Presidente provvisorio della Camera nella seduta del 29 aprile 2008 non sono stati presentati ricorsi.

In conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla I Circoscrizione Piemonte 1, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, propone che, ai fini degli eventuali subentri che si dovessero rendere necessari in corso di legislatura, la Giunta accerti che, nella I Circoscrizione Piemonte 1, i candidati primi dei non eletti per ciascuna lista sono i seguenti:

per la lista n. 3 (Lega Nord): Davide Cavallotto;

per la lista n. 4 (Il Popolo della Libertà): Angiolino Mastrullo;

per la lista n. 5 (Unione di Centro): Deodato Scanderebech;

per la lista n. 7 (Partito Democratico): Francesca Cilluffo;

per la lista n. 8 (Di Pietro Italia dei valori): Elena Boiero.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri della XIII Circoscrizione (Umbria).

Massimo ZUNINO (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri della XIII Circoscrizione Umbria, illustra i dati relativi alla Circoscrizione facendo presente che al verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale non sono stati allegati ricorsi o reclami e che contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dal Presidente provvisorio della Camera nella seduta del 29 aprile 2008 non sono stati presentati ricorsi.

In conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Ricordato che, sulla base del vigente sistema elettorale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione potranno essere definitivamente valutate a

conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – propone, in conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XIII Circoscrizione Umbria, di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, propone che, ai fini degli eventuali subentri che si dovessero rendere necessari in corso di legislatura, la Giunta accerti che, nella XIII Circoscrizione Umbria, i candidati primi dei non eletti per ciascuna lista sono i seguenti:

per la lista n. 1 (Il Popolo della Libertà): Fiammetta Modena;

per la lista n. 7 (Partito Democratico): Agnese Benedetti.

La Giunta concorda.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ricorda che nella riunione del 10 settembre il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha preso atto delle opzioni pervenute dai deputati Giovanni Dima e Sabrina De Camillis ed ha, inoltre, concluso l'istruttoria sulla carica di consigliere di amministrazione della RAI ricoperta dal deputato Gennaro Malgieri.

Invita il vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori del Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che, a seguito dell'accertamento da parte della Giunta dell'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere regionale della Calabria e del Molise, rispettivamente ricoperte dai deputati Giovanni Dima e Sabrina De Camillis, il Presidente della Camera, con lettere del 23 luglio 2008, ha invitato i predetti deputati ad optare entro il termine di trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica regionale incompatibile. Il termine per l'esercizio dell'opzione era fissato al 22 agosto 2008.

Con lettera pervenuta il 20 agosto – e, quindi, entro il termine di trenta giorni – il deputato Dima ha informato di aver rassegnato in data 20 agosto le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale della Calabria, formulando una attestazione sostitutiva di astensione dalle funzioni e di rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio, in attesa dell'accettazione o presa d'atto delle stesse dimissioni da parte del Consiglio regionale. A riprova dell'avvenuta presentazione delle dimissioni, il deputato Dima ha allegato copia della sua lettera indirizzata al presidente del Consiglio regionale della Calabria (recante il protocollo di arrivo). Avendo il deputato Dima esercitato una regolare opzione per il mandato parlamentare e formulato una formale attestazione sostitutiva di astensione dalle funzioni e di rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio, il Comitato propone alla Giunta di ritenere concluso il relativo procedimento e la Giunta potrà prendere atto della cessazione del deputato Dima dalla carica di consigliere regionale non appena lo stesso avrà fatto pervenire un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle sue dimissioni da parte del Consiglio regionale.

Con lettera pervenuta il 1° settembre – oltre, quindi, il termine di trenta giorni – la deputata De Camillis ha comunicato di aver rassegnato in data 29 agosto le sue dimissioni dalla carica di consigliere regionale del Molise, optando per il mandato parlamentare, ed ha allegato copia della

sua lettera di dimissioni indirizzata al presidente del Consiglio regionale del Molise (recante il protocollo di arrivo). Con comunicazione pervenuta alla Giunta il 10 settembre il Consiglio regionale del Molise ha, quindi, informato di aver proceduto, in data 9 settembre, alla presa d'atto delle dimissioni da consigliere regionale della deputata De Camillis.

Da un punto di vista formale l'opzione della deputata De Camillis dovrebbe considerarsi tardiva, in quanto pervenuta oltre il termine di trenta giorni. Pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, del regolamento della Giunta, l'opzione dovrebbe intendersi inefficace ai fini della deliberazione di decadenza e la proposta di decadenza dal mandato parlamentare dovrebbe essere iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Tuttavia, il Comitato, nella riunione del 10 settembre 2008, ha convenuto all'unanimità di sottoporre alla Giunta l'ipotesi di ritenere non applicabile alla deputata De Camillis la procedura sopra richiamata. Ciò in considerazione del fatto che l'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta espressamente configura la deliberazione dell'Assemblea come pronuncia definitiva sull'accertamento di una incompatibilità (risultando la decadenza dal mandato parlamentare solo come conseguenza di tale positivo accertamento) mentre nel caso in esame – essendo la deputata De Camillis ormai cessata a tutti gli effetti dalla carica di consigliere regionale del Molise e non versando più, dunque, in una situazione di incompatibilità – il voto dell'Assemblea verterebbe unicamente sulla decadenza dal mandato, la quale, ove deliberata, avrebbe il solo significato di sanzione per il mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni entro cui l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata. La previsione di un termine perentorio risponde, del resto, esclusivamente all'esigenza che il procedimento finalizzato all'accertamento e alla rimozione delle cause di incompatibilità si concluda in tempi certi e solleciti. Il Comitato invita, quindi, la Giunta a valutare l'opportunità di considerare preferibile e la soluzione di non

sottoporre all'Assemblea la proposta di decadenza e di prendere atto della ormai avvenuta cessazione della deputata De Camillis dalla carica di consigliere regionale del Molise, ritenendo così concluso il relativo procedimento.

Quanto alla posizione del deputato Gennaro Malgieri, che ricopre la carica di consigliere di amministrazione della RAI, nella riunione del 10 settembre il Comitato ha preso atto della lettera, pervenuta il 1° agosto 2008, con la quale lo stesso preannuncia l'intenzione di optare per il mandato parlamentare una volta che avrà ricevuto l'invito ad optare da parte del Presidente della Camera. Nel corso dell'istruttoria il Comitato ha valutato la posizione del deputato Malgieri anche sulla base dei precedenti, uno dei quali riguardante, tra l'altro, lo stesso deputato Malgieri, la cui carica di consigliere di amministrazione della RAI era già stata giudicata incompatibile nella XIV legislatura, nella seduta della Giunta del 14 settembre 2005.

A nome del Comitato, propone, in conclusione, che la Giunta accerti, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere di amministrazione della RAI ricoperta dal deputato Gennaro Malgieri.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, prende atto che la Giunta concorda all'unanimità con la soluzione, prospettata dal Comitato, di considerare non applicabile al caso dell'opzione tardiva della deputata De Camillis la procedura, prevista dall'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, della sottoposizione all'Assemblea di una proposta di decadenza dal mandato parlamentare, per le motivazioni ampiamente illustrate dal vicepresidente Pisci-

chio. Poiché si tratta, peraltro, di una soluzione che comporta una interpretazione di una disposizione regolamentare, ne darà comunicazione al Presidente della Camera, affinché lo stesso possa valutarla.

La Giunta prende atto.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità della carica di consigliere di amministrazione della RAI ricoperta dal deputato Gennaro Malgieri, avvertendo che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta, in caso di reiezione di tale proposta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della compatibilità.

La Giunta accerta all'unanimità, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere di amministrazione della RAI ricoperta dal deputato Gennaro Malgieri.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che darà immediata comunicazione al Presidente della Camera della carica testé dichiarata incompatibile dalla Giunta, ai fini del conseguente invito ad optare da indirizzare al deputato Malgieri.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 15.20, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, nonché l'istruttoria sulle cause di ineleggibilità.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	14
Discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare (<i>Seguito e rinvio</i>)	15
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Carlo Giovanardi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 33729/05 RGNR) (doc. IV-ter, n. 5) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Monza (proc. n. 8283/07 RGNR) (doc. IV-ter, n. 6) (<i>Esame e rinvio</i>)	16

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che in data 11 settembre 2008 il Presidente della Camera ha deferito, per le valutazioni di competenza, una lettera di Massimo Meroni, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano. Ricorda che il magistrato aveva avanzato alla fine della scorsa legislatura e poi, non essendosi pronunciata la Camera della XV legislatura, di nuovo all'inizio della XVI, una domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici del deputato Francesco De Luca. La documentazione pervenuta dal Presidente della Camera è a disposizione. Nella lettera il dottor Meroni chiede che la Camera riesamini la sua decisione, assunta nella seduta del 2 luglio 2008 su conforme proposta a maggioranza della Giunta, di negare l'autorizzazione richiesta.

A parere del dottor Meroni, la Camera avrebbe motivato il diniego sulla base di motivazioni che sarebbero, per un verso, indebite e, per l'altro, irrilevanti.

Più in particolare, il dottor Meroni crede le motivazioni addotte nella relazione della Giunta per l'Assemblea centrate su un aspetto di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, perché riferite agli elementi di prova sulla sussistenza del fatto di reato; inoltre, poiché la domanda di acquisizione dei tabulati del deputato De Luca non era tanto volta a dimostrare una concreta ipotesi di coinvolgimento del De Luca stesso in fatti criminosi, ma soltanto a svolgere i necessari preliminari accertamenti, le motivazioni addotte nella predetta relazione sarebbero irrilevanti. In conclusione, il magistrato chiede alla Camera dei deputati di tornare a pronunciarsi.

A prescindere dal merito delle questioni sollevate, che in parte erano anche emerse durante l'esame parlamentare della domanda, la richiesta del dottor Meroni è del tutto inammissibile.

È costante e mai derogata prassi parlamentare che, sulle domande di delibe-

razione in materia di immunità, la Camera si pronuncia una ed una sola volta e non può tornare a decidere neanche in legislature diverse.

È del tutto evidente, infatti, che nel contesto delle relazioni costituzionali con gli altri poteri dello Stato ciascuna Camera (oltre che gli organi parlamentari depositari di specifiche e nominate attribuzioni costituzionali e legislative, come per esempio le commissioni d'inchiesta) è titolata a esprimere definitivamente la sua volontà e pertanto i suoi atti sono possibili oggetti di conflitto di attribuzione ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

In tal senso, la volontà definitiva della Camera, per gli effetti dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, è stata espressa nella seduta dell'Assemblea del 2 luglio 2008.

Che poi le Camere si pronuncino una sola volta su queste materie è indirettamente confermato anche dall'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale, ai sensi del quale l'autorizzazione a procedere (quando prevista), una volta concessa, non può essere revocata.

I casi in cui questa prassi costante è stata seguita sono anche recenti. Ricorda in particolare, solo a titolo di esempio, oltre che una pronuncia unanime della Giunta per il regolamento del 27 luglio 1999 (XIII legislatura), una lettera del Presidente della Camera Casini all'avvocato difensore del deputato Bossi – il quale chiedeva la reiterazione di una delibera d'insindacabilità – in cui si rilevò l'impossibilità che la Camera tornasse a pronunciarsi su uno stesso oggetto (7 gennaio 2004, XIV legislatura); e la decisione unanime della Giunta per le autorizzazioni, ancora nella XIV legislatura, con la quale il collegio si determinò a rispondere negativamente al dott. Nino Calarco, che chiedeva alla Giunta di rivedere la sua deliberazione di insindacabilità in favore dell'allora deputato Vendola (seduta dell'8 febbraio 2006).

Del resto, anche la giurisprudenza della Corte di cassazione è in questo senso (vedi la sentenza della V sezione penale, n. 29453 del 2006).

Se non vi sono obiezioni, quindi, informerà il Presidente della Camera che la domanda del dottor Meroni oggi in discussione non può avere alcun seguito parlamentare, in virtù del consolidato principio del *ne bis in idem*.

Maurizio PANIZ (PdL), nel concordare con la proposta del Presidente, intende rappresentare ai colleghi che pochi giorni dopo la deliberazione dell'Assemblea del 2 luglio 2008 ricevette una missiva da parte del dott. Meroni che contestava la decisione della Camera con argomenti analoghi a quelli testé riferiti dal Presidente. Gli rispose in modo pacato ma fermo, senza però potersi trattenere dall'avvertire un certo disagio. Il comportamento del dott. Meroni, pur meritevole del rispetto dovuto all'impegno sul lavoro, gli sembrava infatti connotato da una eccessiva pervicacia nell'attaccamento alla sua inchiesta. Per questo la lettera gli sembrò obiettivamente inusuale.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, propone di comunicare al Presidente della Camera che la Giunta, per i motivi esposti, gli prospetta la necessità di restituire senz'altro gli atti trasmessi al magistrato istante.

La Giunta concorda all'unanimità.

Discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare.

(Seguito e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rammenta che sono a disposizione dei componenti da diverse sedute ormai i testi d'interesse oltre che alcune proposte d'integrazione da parte dei relatori Ferranti e Lo Presti. Se oggi non vi sono iscritti a parlare sull'argomento, propone che nella prossima seduta si svolgano le dichiarazioni di voto dei gruppi e si adotti il testo della scorsa legislatura, come modificato dagli emendamenti or ora citati.

La Giunta concorda.

**ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE
IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ**

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Carlo Giovanardi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 33729/05 RGNR) (doc. IV-ter, n. 5).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, constata l'assenza del relatore ma avverte che il parlamentare interessato alla deliberazione è presente. Ne dispone pertanto l'audizione.

(Viene introdotto il senatore Carlo Giovanardi)

Carlo GIOVANARDI espone che la controversia giudiziaria prende origine da un'aggressione subita dal centro di accoglienza degli immigrati di Modena diretto dal suo fratello gemello (che in precedenza aveva anche ricevuto un pacco-bomba). Nell'occasione, i manifestanti fecero violento ingresso nella sede del centro causando danni e minacciando persone. Furono pertanto identificati e denunciati per le corrispondenti fattispecie di reato. Ne riportarono altresì misure cautelari personali. Successivamente, i responsabili chiesero all'autorità giudiziaria la revoca delle misure cautelari e ne ottennero riscontro positivo con un provvedimento a firma del giudice Libero Mancuso. Quest'ultimo, nella sua ordinanza, affermò che il comportamento dei manifestanti non poteva dirsi criminoso ma invece inserito in un contesto di dissenso politico, relativo com'era all'ampio dibattito politico e legislativo circa le strategie pubbliche in materia di flussi migratori e respingimento degli extracomunitari clandestini. Nel provvedimento del giudice Mancuso si leggeva anche che spesso la reclusione nei

centri di permanenza temporanea era di fatto un abuso della polizia in violazione dei diritti costituzionali. A questo punto egli aveva ritenuto di esprimere pubblicamente la sua critica del provvedimento giudiziario, definendolo un'*ordinanza ideologica*. Gli sembra paradossale che in seguito alla querela di Libero Mancuso gli aggressori del centro di Modena siano sostanzialmente liberi mentre sul banco degli imputati sia finito lui stesso.

(Il senatore Carlo Giovanardi si allontana dall'aula)

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che il resoconto dell'audizione di Carlo Giovanardi sarà trasmesso al relatore e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Monza (proc. n. 8283/07 RGNR) (doc. IV-ter, n. 6).

(Esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, ha preso cognizione di alcuni atti del procedimento. Apparentemente la vicenda risulta chiara e di facile soluzione, ma proprio per questo e in ossequio a un senso di doveroso scrupolo chiede il rinvio dell'esame per poter sondare il contesto in cui sono state rese le dichiarazioni contenute nell'imputazione, che mostrano un'oggettiva « patologia dei termini ».

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, osserva che anche a lui la soluzione del caso appare assai evidente. Tuttavia, concordando la Giunta, ritiene di concedere il rinvio.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma, 3-5 giugno 2008).

Audizione del Direttore generale della FAO, Jacques Diouf (*Svolgimento e conclusione*) ... 17

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma, 3-5 giugno 2008).

Audizione del Direttore generale della FAO, Jacques Diouf.

(Svolgimento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Jacques DIOUF, *Direttore generale della FAO*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il senatore Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, *presidente della 9^a Commissione del Senato della Repubblica*, il deputato Paolo RUSSO, *presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati*, i senatori Marco PERDUCA (PD), Alfonso ANDRIA (PD), i deputati Enrico PIANETTA (PdL), Susanna CENNI (PD), Luca BELLOTTI (PdL) e Giuseppe RUVOLO (UdC), nonché Lamberto DINI, *presidente*.

Jacques DIOUF, *Direttore generale della FAO*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-*bis* Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che risultano presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge C. 1441-*bis* (*vedi allegato*). Alcune di queste proposte risultano inam-

missibili in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria. Ricorda che ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo va altresì ricordato che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Per quanto concerne i profili finanziari, ricorda che la citata disposizione dell'articolo 123-*bis* del Regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al

presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.

Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

l'emendamento 1.4 La Loggia che interviene sulla disciplina relativa al finanziamento dei progetti di innovazione industriale;

l'articolo aggiuntivo 1.02 Cicu che reca disposizioni in materia di sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 1.01 Cicu recante norme per il recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nel settore dell'agricoltura; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per compensazione inidonea;

l'articolo aggiuntivo 1.03 La Loggia in materia di effetti dell'accordo Basilea 2 sulle piccole e medie imprese;

l'articolo aggiuntivo 1.04 Marinello che sopprime le disposizioni in materia di attribuzione della partita IVA;

l'articolo aggiuntivo 2.01 Cicu che stanziava risorse per dare piena attuazione alle zone franche previste nella regione Sardegna;

l'articolo aggiuntivo 4.01 Borghesi volto a modificare la tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota IVA ridotta; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 4.02 Ciccanti che estende a talune tipologie di cessione di veicoli l'applicazione del regime agevolato previsto dall'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995;

l'articolo aggiuntivo 4.03 La Loggia che reca disposizioni volte a sanare le situazioni irregolari delle locazioni abitative e commerciali e a dare avvio alle procedure per la tassazione separata delle locazioni;

l'articolo aggiuntivo 4.05 Marinello volto a consentire l'accesso al credito alle imprese ittiche; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per compensazione inidonea;

l'articolo aggiuntivo 4.06 Marinello che istituisce il Fondo per lo sviluppo per la modernizzazione della filiera ittica; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per compensazione inidonea;

l'articolo aggiuntivo 4.07 Marinello che prevede un regime fiscale agevolato per l'agricoltura; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 4.08 Marinello che reca disposizioni in materia di consorzi agrari;

l'articolo aggiuntivo 4.09 Ciccanti che riconosce un credito di imposta ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 14.01 Giudice che reca disposizioni in materia di riassegnazione delle entrate provenienti dall'espletamento di procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

le proposte emendative 14.02 Nastri, 45.2 Poli, 45.5 Franzoso e 45.6 Calabria che estendono anche ai consulenti del lavoro le disposizioni concernenti il deposito dei bilanci per trasmissione telematica;

l'articolo aggiuntivo 19.01 Orsini che reca disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

l'articolo aggiuntivo 19.02 D'Amico che interviene sulla disciplina delle spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della stessa;

gli articoli aggiuntivi 19.03 Ventucci e 35.02 Vannucci che recano disposizioni per contrastare i ritardi di pagamenti nelle forniture edili;

gli articoli aggiuntivi 19.06 Toccafondi e 19.09 Toccafondi che intervengono nella disciplina prevista dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per i contratti di lavori pubblici nel caso di percentuali di ribasso elevate;

l'articolo aggiuntivo 19.07 Toccafondi che interviene nella disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'aggiudicazione dei contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

l'articolo aggiuntivo 19.08 Toccafondi, che interviene nella disciplina prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 163 del 2006 di individuazione delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori cui si applicano le disposizioni recate dallo stesso decreto legislativo n. 163;

l'articolo aggiuntivo 20.02 La Loggia che sopprime l'imposta sulle successioni e donazioni;

l'articolo aggiuntivo 20.01 Moroni che modifica le disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari;

l'articolo aggiuntivo 21.01 Gioacchino Alfano che reca modifiche alla disciplina in materia di programmazione sanitaria recata dagli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies*, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

l'articolo aggiuntivo 21.03 Marinello che estende ai consorzi di bonifica e irrigazione le disposizioni in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

l'emendamento 25.2 Velo che interviene sulle disposizioni relative alle certificazioni delle prestazioni sanitarie recate dall'articolo 37 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

l'articolo aggiuntivo 25.01 Giudice in materia di procedure di controllo su esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro;

l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano che interviene sulla disciplina relativa al trasferimento di farmacie;

l'emendamento 30.7 Osvaldo Napoli che modifica la decorrenza temporale delle disposizioni di razionalizzazione delle forme associative per la gestione dei servizi comunali recate dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007;

l'emendamento 30.16 Bitonci, il quale delega il Governo per la modifica della disciplina relativa all'assunzione e al licenziamento dei dipendenti pubblici;

l'articolo aggiuntivo 30.01 Angela Napoli recante un complesso di disposizioni in materia di turismo con particolare riferimento alla disciplina delle aziende turistiche locali;

l'articolo aggiuntivo 30.02 Giudice recante disposizioni in materia di limiti al mandato di sindaco;

l'articolo aggiuntivo 33.01 Duilio recante disposizioni agevolative riferite alle fondazioni di comunità che erogano somme a favore di enti senza scopo di lucro;

l'articolo aggiuntivo 35.01 Ciccanti che modifica il testo unico delle imposte sui redditi con riferimento all'emissione di scontrini fiscali;

le proposte emendative 36.01 Velo e 47.2 Meta che intervengono in materia di iscrizione al PRA di veicoli nuovi;

l'articolo aggiuntivo 36.02 Velo in materia di visite mediche per la patente di guida;

gli emendamenti 41.1 Ciccanti e 41.5 Giudice nonché l'articolo aggiuntivo 74.01 Giudice concernenti la responsabilità per la mancata o irregolare corresponsione dell'imposta di bollo;

l'emendamento 42.2 Velo che modifica le disposizioni recate dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 concernenti lo sportello unico;

l'emendamento 42.3 Velo che interviene in materia di certificazioni sanitarie;

l'articolo aggiuntivo 45.01 Bitonci che reca disposizioni in materia di effetti della mancata risposta dell'amministrazione finanziaria a richieste da parte dei contribuenti;

l'articolo aggiuntivo 47.01 Borghesi che prevede l'indennizzo del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria in caso di indebito reclamo di pagamento tramite cartella esattoriale; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 47.02 Marinello che reca norme di garanzia in materia di recupero di crediti; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 47.03 Di Virgilio recante disposizioni in materia di « medicina difensiva »;

l'articolo aggiuntivo 50.01 Marinello che esclude dall'applicazione di alcune norme del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di personale delle pubbliche amministrazioni gli ordini e i collegi professionali; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 51.01 Giudice che interviene in materia di assegnazione di proventi all'Autorità di regolamentazione del settore postale; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 51.02 dei relatori che proroga l'applicazione della disciplina in materia di accompagnatore militare;

l'articolo aggiuntivo 51.03 Marinello che modifica i termini di prescrizione di cui al codice civile;

l'emendamento 53.15 Ferranti che interviene sul numero legale richiesto per le deliberazioni della Corte di cassazione;

l'articolo aggiuntivo 56.01 Formisano in materia di domanda di scioglimento del matrimonio;

l'articolo aggiuntivo 61.01 La Loggia che prevede la distruzione di verbali della polizia giudiziaria a seguito di sentenza di assoluzione;

l'emendamento 71.13 Zeller che estende l'ambito di applicazione di norme agevolative nel caso di trasferimenti di patrimoni a favore di regioni e province autonome; l'emendamento risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 71.01 Barbaro in materia di componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto per il credito sportivo;

l'emendamento 75.1 dei relatori in materia di riparto del cinque per mille; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione.

Avverte infine che risultano inoltre inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative:

l'articolo aggiuntivo Marinello 50.02;

l'articolo aggiuntivo Marinello 50.03;

l'emendamento Costa 53.7.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS preannuncia la presentazione di proposte emendative riferite al testo del provvedimento che sono in fase di definizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno che l'esame degli articoli da parte delle Commissioni riunite abbia

inizio successivamente alla presentazione delle proposte emendative da parte del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito all'entità delle modifiche che il Governo intende apportare al provvedimento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente che le proposte emendative del Governo perseguono finalità di chiarezza espositiva.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede se gli emendamenti interessino esclusivamente le disposizioni in materia di giustizia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che le proposte emendative potranno

interessare anche altre parti del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno prevedere la convocazione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite per le ore 15.30 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 20, 21 e 45.

1. 3. I Relatori.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Baretta.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

Sopprimerlo.

* **1. 5.** Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1. 4. La Loggia, Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna).

1. Nell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « *3-bis.* Per la regione Sardegna tra i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono compresi i cittadini intracomunitari nati in Sardegna, qualora, per motivi di lavoro o di giustizia, siano stati obbligati a trasferire la propria residenza al di fuori dell'isola. »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « *5-bis.* Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo

criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore. ».

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano previa consultazione con gli altri Stati membri dell'Unione Europea interessati ed assenso della Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 23 luglio 1992, n. 2408/92.

4. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 »

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 02. Cicu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nel settore dell'agricoltura).

1. A valere sulle risorse trasferite alla regione Sardegna ai sensi dei commi da 834 a 840 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono vincolati 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 e sino ad esaurimento del debito, destinati al recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione Europea n. 97/612/CE del 16 aprile 1997.

2. A carico dei soggetti beneficiari delle provvidenze dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, il recupero è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite senza ulteriori oneri ed

interessi. La regione Sardegna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme. ».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01. Cicu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Attuazione dell'accordo Basilea 2 in materia di attenuazione del rischio del credito per le PMI).

1. Gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumersi a valere sulle risorse del Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta, co-garanzia o controgaranzia, in caso di accertato mancato adempimento per gli impegni di cui al precedente comma 1.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del medesimo Fondo finanza d'impresa.

1. 03. La Loggia, Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Soppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.

1. 04. Marinello.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Baretta.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

Sopprimerlo.

* **2. 3.** Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Avvio delle zone franche previste nella regione Sardegna).

1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sono stanziati 80 milioni di euro, quale contributo di cofinanziamento alla regione Sardegna per la piena attuazione ed operatività delle zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, adottato in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere, nonché l'interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.

2. Le norme di attuazione sono adottate nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, che stabilisce talune disposizioni di applicazione dello stesso.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Cicu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell' 11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza »).

1. All'articolo 6-*quinquies*, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 *sostituire le parole da:* « È istituito..... » *fino alle parole:* « di livello nazionale », *con le seguenti:* « È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'art 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza") ».

2. 02. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Baretta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4

(Banca del Mezzogiorno).

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza »).

4. 2. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Sostituire la lettera a) del comma 3 dell'articolo 6-ter della legge 6 agosto 2008, n. 133, con la seguente: a) « a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza »).

4. 04. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

Conseguentemente sopprimere il comma 3-quater dell'articolo 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. 01. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il regime previsto al comma 1 si applica anche alle cessioni dei veicoli acquistati presso un soggetto passivo d'imposta che ha potuto operare, in relazione all'acquisto dei beni medesimi, una parziale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.

4. 02. Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Riemersione delle locazioni abitative e commerciali "in nero" ed avvio delle procedure per la tassazione separata delle locazioni).

1. I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili per i quali hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d'anno, possono chiudere le proprie posizioni irregolari nei confronti dell'erario mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 30 settembre 2008, con versamento di 2 euro per metro quadro in ragione d'anno, per ogni unità immobiliare non correttamente locata. Si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i due periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento è proporzionalmente ridotto in caso di locazione per periodi d'anno e per le posizioni parzialmente irregolari.

2. Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all'avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano. Non si fa luogo alla restituzione delle somme versate a titolo di Imposta comunale immobili eventualmente in eccesso.

3. Il versamento può essere effettuato in tre rate, di cui la prima da versare entro il 31 dicembre 2008, la seconda entro il 31 marzo 2009, la terza entro il 30 giugno 2009.

4. I comuni, con proprie deliberazioni, stabiliscono l'entità e le scadenze che i

soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare per il mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali. Le comunicazioni di cui al comma 2 costituiscono il titolo per l'applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.

5. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull'immobile nonché l'estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie e quelle di cui sono titolari i comuni.

6. Le posizioni irregolari emerse sono comunicate ai comuni ai fini dell'applicazione delle imposizioni e delle sanzioni di competenza.

7. Nell'ambito della Manovra economica per l'anno 2009, tenendo conto delle maggiori entrate e dell'ampliamento della base imponibile derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono individuate, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa pubblica, una o più aliquote per la tassazione separata dei redditi derivanti dalla locazione di immobili per abitazione o per uso commerciale sia che i redditi afferiscono alle persone fisiche sia che vengano realizzati da persone giuridiche, equiparandole progressivamente alla tassazione prevista per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007).

8. Con uno o più decreti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo.

4. 03. La Loggia, Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

(Accesso al credito imprese ittiche).

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese del settore ittico, a

ciascuno dei Consorzi di Garanzia Fidi per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono attribuiti contributi in conto capitale pari a 200.000 euro all'anno per il periodo 2007-2013.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia.

4. 05. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondo modernizzazione filiera ittica).

1. È istituito il Fondo di sviluppo per la modernizzazione della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alle ristrutturazioni finanziarie, al risanamento delle imprese, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1° ottobre 2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

4. 06. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia fiscale per l'agricoltura).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: « per i nove periodi d'imposta successivi fino alla fine del comma » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2009 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

2. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni su gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito ai sensi dell'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. 07. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 223-ter-

decies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366. L'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.

4. 08. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio un credito di imposta nella misura di 500 euro a parziale recupero degli anomali aumenti di prezzo dei carburanti verificatisi nello stesso periodo. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.

4. 09. Ciccanti.

(Inammissibile)

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate neces-

sari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo proceda secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007/2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte va indicata come prioritaria la condizione che i progetti nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.

3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione di stipulazioni di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo econo-

mico nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al comma 2 e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

5. All'articolo 66, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di attuazione del codice della strada, è aggiunto infine il seguente periodo: « Tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada ».

6. Nel comma 3, dell'articolo 5 della direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 3 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1999, concernente « Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici » l'inciso « previo accordo con l'Ente proprietario della strada » è soppresso.

7. All'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, il periodo: « In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 » è sostituito dal seguente: « In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V, titolo II, disposizioni relative a reti ed impianti, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche ».

8. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

9. Ai sensi dell'articolo 220 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche,

sono apportate modificazioni e integrazioni al capo V del medesimo codice delle comunicazioni elettroniche, coordinando le disposizioni ivi contenute con le previsioni del presente articolo ed abrogando o modificando le norme con essa incompatibili.

14. 7. La Loggia, Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: « nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni » aggiungere le seguenti: « e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ».

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: « e coerenza con la normativa comunitaria in materia » aggiungere le seguenti: « e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ».

14. 8. D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni » aggiungere le seguenti: « e d'intesa con le stesse ».

14. 5. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate » aggiungere le seguenti: « ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza") ».

14. 4. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno ».

14. 6. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

14. 2. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) avvio di un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli Enti Locali e delle Regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della SSPAL secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 27 del 2008.

14. 1. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « 111.000,00 euro » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000 »;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: « 1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 300 euro ogni mille, utenti »;

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « 66.500,00 euro » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000 »;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: « 1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1000 utenti ».

14. 3. Ventucci.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Riassegnazione delle entrate provenienti dall'espletamento di procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione).

1. Le entrate provenienti dall'espletamento di procedure di selezione competitiva o comparativa per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 20 per cento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione.

14. 01. Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Trasmissione telematica dei bilanci).

1. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinquies* della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: « periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « nonché dei consulenti del lavoro ».

14. 02. Nastri.

(Inammissibile)

ART. 19.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: strumenti di controllo aggiungere le seguenti: da parte dell'Autorità di vigilanza.

19. 9. Calabria.

Al comma 1, capoverso, 3-bis, dopo le parole: dei contratti pubblici di, sopprimere la parola: lavori, e dopo le parole: anche avvalendosi delle province, sopprimere

mere le parole: , dei provveditorati delle opere pubbliche.

Conseguentemente al capoverso 3-quater, dopo le parole: I contratti di, *eliminare la parola:* lavori;

sopprimere il capoverso 3-sexies;

sopprimere il capoverso 3-decies;

al capoverso 3-undecies, dopo le parole: al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di, *sopprimere la parola:* lavori,.

* **19. 1.** Mariani, Vannucci.

Al comma 1, capoverso, 3-bis, dopo le parole: dei contratti pubblici di, *sopprimere la parola:* lavori, *e dopo le parole:* anche avvalendosi delle province, *sopprimere le parole:* , dei provveditorati delle opere pubbliche.

Conseguentemente al capoverso 3-quater, dopo le parole: I contratti di, *eliminare la parola:* lavori;

sopprimere il capoverso 3-sexies;

sopprimere il capoverso 3-decies;

al capoverso 3-undecies, dopo le parole: al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di, *sopprimere la parola:* lavori,.

* **19. 7.** Armosino, Lupi, Stradella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: « le amministrazioni regionali », *aggiungere le seguenti:* « e Consip S.p.A. ».

Conseguentemente al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzi di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell'osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate da

Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzi così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di Consip S.p.A. ovvero di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.

Conseguentemente al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: « l'ente locale interessato e » *aggiungere le seguenti:* « Consip S.p.A. ovvero ».

Conseguentemente al comma 1, capoverso 3-quinquies, dopo le parole: « le centrali di committenza » *aggiungere le seguenti:* « di cui al presente articolo ».

19. 4. Volpi.

Al comma 1, capoverso 3-bis aggiungere, in fine, le parole: anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007.

19. 8. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso 3-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

19. 10. Calabria.

Al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: interventi di vigilanza e di controllo *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

19. 11. Calabria.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

* **19. 2.** Misiani, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

* **19. 3.** Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

* **19. 5.** Giudice.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

* **19. 6.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere gli articoli 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

* **19. 12.** Rubinato.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Requisiti acustici passivi degli edifici).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995,

n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 « Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale ».

3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo avvierà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta alla definizione di una proposta di requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, anche con riferimento alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.

4. Il Governo avvierà, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute.

19. 01. Orsini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Disposizioni in materia di mutui per la prima casa).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante.

19. 02. D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti, Volpi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

19. 03. Ventucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: « Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica ».

2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati. Tutte le Amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

19. 04. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

All'articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo le parole: « oneri della sicurezza », sono aggiunte le seguenti: « Qualora l'amministrazione non si avvalga della predetta facoltà, il titolare del permesso di costruire potrà procedere esso stesso alla gara, con le medesime modalità previste dal presente articolo. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 28, si considera l'entità complessiva delle opere di urbanizzazione correlate funzionalmente al singolo intervento edilizio, in relazione alla tipologia ed alle modalità esecutive delle stesse ».

19. 08. Toccafondi, Lupi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) e di cui all'articolo 122, comma 8, qualora, per ragioni di natura tecnica o di connessione strutturale, ovvero attinenti al collegamento funzionale con gli interventi realizzati direttamente dal soggetto che chiede il rilascio del permesso di costruire, il contratto possa essere affidato unicamente questo soggetto ».

19. 07. Toccafondi, Lupi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

All'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 10. Per lavori d'importo superiore a 1 milione di euro e sino alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può indicare nel bando il numero di offerte al sopra del quale si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. La stazione appaltante procede all'individuazione di tale soglia numerica con riguardo alla sua capacità amministrativa, ovvero in relazione ai rischi di ritardo che tale verifica potrebbe comportare, con compromissione della realizzazione del progetto ».

19. 06. Toccafondi, Lupi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

All'articolo 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 9. Per servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro e sino alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può indicare nel bando il numero di offerte al di sopra del quale si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. La stazione appaltante

procede all'individuazione di tale soglia numerica con riguardo alla sua capacità amministrativa, ovvero in relazione ai rischi di ritardo che tale verifica potrebbe comportare, con compromissione della realizzazione del progetto».

19. 09. Toccafondi, Lupi.

(Inammissibile)

ART. 20.

Sopprimerlo.

* **20. 1.** Baretta.

Sopprimerlo.

* **20. 2.** Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 47 a 54 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Al relativo onere, valutato in 250 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 02. La Loggia, Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari a tutela dei contraenti).

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:

Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche ed istituti di credito nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti.

I finanziamenti erogati dai soggetti abilitati di cui al comma che precede, sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applicano l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e la disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

Il rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto dall'istituto erogante esclusivamente al momento della morte del soggetto finanziato, ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o l'uso dell'immobile dato in garanzia o vengano su di esso compiuti atti che ne riducano sensibilmente il valore.

I datori di ipoteca concedono al finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione anche successiva alla durata della vita dei man-

danti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del finanziamento e comunque entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato è concesso anche nell'interesse del mandatario e di qualsiasi suo successore o avente causa, ivi inclusi i soggetti cessionari dei crediti derivanti dal contratto di finanziamento, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di esigibilità del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito deve farsi ai mandatarî o ai loro eredi almeno sessanta giorni prima della vendita. In caso di eredità giacente la vendita è autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Il mandatario deve utilizzare le somme ricavate dalla vendita, al netto delle spese sostenute, per estinguere quanto dovuto a fronte del finanziamento. Ogni somma residua spetta ai mandanti o ai loro eredi ed aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso un istituto di credito. Il finanziatore non può, se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l'estinzione del prestito, rivalersi nei confronti degli eredi od aventi causa, del soggetto finanziato per le eventuali somme residue dovute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. In caso di eredità giacente l'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 1713 del codice civile deve essere assolto nei confronti del tribunale che ha autorizzato la vendita. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata

in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti.

Gli eredi e gli aventi causa possono rimborsare integralmente il prestito vitalizio ipotecario entro i dodici mesi successivi alla scomparsa del datore di ipoteca, estinguendo il mandato con rappresentanza a vendere l'immobile.

20. 01. Moroni.

(Inammissibile)

ART. 21.

Sopprimerlo.

***21. 11.** Giudice.

Sopprimerlo.

***21. 12.** Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.

***21. 10.** Baretta.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettano un efficace e utile ricorso al mercato con le seguenti: nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

21. 3. Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: non permettono un efficace e utile ricorso al mercato aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari della gestione di un servizio pubblico locale nell'intero territorio del bacino ottimale di utenza come individuato dalla

normativa di settore relativa al singolo servizio.

21. 1. Bitonci, Lanzarin, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Simonetti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b) e se necessario per particolari situazioni di mercato con le seguenti: nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

21. 4. Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole da: definire il periodo temporale fino alla fine della lettera.

21. 5. Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: , definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite con le seguenti: e informare, per conoscenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato o le autorità di regolazione di settore, ove costituite.

21. 6. Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

21. 8. Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

21. 9. Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza aggiungere le seguenti: accentuati i servizi per la cui gestione sono stati costituiti.

21. 2. Bitonci, Lanzarin, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Simonetti.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: fermo restando quanto previsto dalla lettera a).

21. 7. Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni in materia di programmazione sanitaria).

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: *al comma 3, lettera b), dopo le parole: le strutture accreditate; aggiungere le seguenti: la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia.*

2. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: *al comma 1, dopo le parole: dalla regione aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio della equiordinazione.*

3. All'articolo 8-*quinquies*, il comma 2 lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è così modificato: il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica.

4. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche fino alle parole: « che indicano »: in attuazione del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale,.

5. All'articolo 8-*sexies*, dopo il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accreditate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie.

21. 01. Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. All'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: « le pubbliche amministrazioni » aggiungere le seguenti: « e i consorzi di bonifica e irrigazione ».

21. 03. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, alla fine aggiungere:

« Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. »;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house*. In questo

caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione;

c) dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Se già esistenti, tali ulteriori gestioni, servizi od attività cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Se tali ulteriori gestioni, servizi od attività sono svolte tramite altre società da essi controllate o partecipate, i soggetti di cui al presente comma hanno 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per dismettere le relative partecipazioni azionarie. I proventi delle suddette dismissioni non entrano nel computo ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

I soggetti che gestissero servizi pubblici locali in diversi ambiti territoriali o svolgessero;

d) al comma 7, alla fine, aggiungere:
La definizione di tali bacini unificati ottimali di gara è invece obbligatoria per più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore

a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento di un'utenza di almeno 20.000 abitanti.

21. 02. Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 3. Zaccaria, Amici, Baretta, Giovannelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai precedenti commi, devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative.

25. 1. Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai suddetti fini, nell'articolo 37 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

« *1-bis.* Con decreto da adottarsi con le medesime modalità del comma 1 è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di *handicap*, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico. ».

25. 2. Velo, Meta, Tullo, Cardinale, Fiano, Sarubbi, Lovelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Snellimento delle procedure di controllo su esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro).

1. È abrogato l'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96; i rappresentanti legali di aziende od organismi di certificazione delegati, per le spedizioni che superino il peso netto di 10 chilogrammi, presentano all'atto della operazione doganale la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 96; l'azienda interessata esegue in regime di autocontrollo, con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, i prelievi e le determinazioni necessarie per il controllo periodico della produzione e verifica dei limiti chimico-analitici nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428; verifiche a campione sulla qualità dei prodotti sono effettuate dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari con metodi deliberati dall'Istituto stesso ed approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Con deliberazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono approvati i criteri procedurali per i metodi di campionamento da seguire in regime di autocontrollo da parte delle aziende e i modelli di verbale da utilizzare per l'attestazione delle operazioni svolte.

25. 01. Giudice.

(Inammissibile)

ART. 26.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e gli enti locali

si adeguano ai termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, così come sostituito dal comma 1, lettera a) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. 2. Ravetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le approvazioni e autorizzazioni riguardanti le aree protette nazionali e regionali continuano ad essere applicati i termini stabiliti dalle norme vigenti. È sempre ammesso il ricorso alle Conferenze di servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 e dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonché dalla presente legge.

26. 1. Marsilio, Rampelli.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

* **28. 1.** Giudice.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

* **28. 4.** Ravetto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: senza diritto di voto *aggiungere le seguenti:* ed in qualità di uditori, ove non esplicitamente invitati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: osservazioni *aggiungere le seguenti:* scritte, da presentare a valle della conferenza.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis, devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che verrà discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto direttamente o indirettamente su tutte le loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza mediante avviso telematico.

** **28. 2.** Guido Dussin, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: senza diritto di voto *aggiungere le seguenti:* ed in qualità di uditori, ove non esplicitamente invitati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo pe-

riodo, dopo la parola: osservazioni *aggiungere le seguenti:* scritte, da presentare a monte della conferenza.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis, devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che verrà discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto direttamente o indirettamente su tutte le loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza mediante avviso telematico.

** **28. 3.** Guido Dussin.

ART. 29.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, le parole: , nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti ».

29. 1. Ravetto.

ART. 30.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* **30. 4.** Marinello.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* **30. 13.** Amici, Baretta, Giovanelli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* **30. 29.** Moroni.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* **30. 8.** Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nella sede farmaceutica di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;

c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

30. 2. I Relatori.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. All'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « Al farmacista è altresì consentito, con i medesimi limiti temporali e previo assenso dell'Ordine provinciale, di trasferire la farmacia nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verificano rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza. ».

30. 1. Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di compensare i disagi delle popolazioni residenti nei comuni con

popolazione inferiore a 5000 abitanti derivanti dalla mancata corresponsione dell'indennità annua di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali prevista dal comma 1 del presente articolo, sul territorio di tali comuni deve essere garantita la presenza di almeno un punto vendita con un farmacista per la distribuzione di farmaci SOP, OTC, di automedicazione, veterinaria, omeopatia, integratori alimentari, prodotti erboristici, erbe sfuse, prodotti cosmetici, articoli sanitari, alimentazione, prodotti per l'infanzia e per l'igiene, nonché per l'auto misurazione gratuita detta pressione arteriosa o per il noleggio di aerosol.

30. 3. Rubinato.

Sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

3. Due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, devono obbligatoriamente costituire un Unione di comuni, in modo che la popolazione complessiva dei comuni appartenenti all'Unione sia almeno pari a 20.000 abitanti. A tali unioni si applicano le norme previste per le unioni di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

4. L'Unione di comuni è tenuta a presentare un bilancio consolidato ed al pieno rispetto della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

30. 18. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 51, comma 2, dopo le parole: « carica di sindaco » sono inserite le seguenti: « in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ».

30. 24. Zeller, Brugger.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « ... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale » aggiungere le seguenti: « o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita ».

* **30. 25.** Giudice.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « ... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale » aggiungere le seguenti: « o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita ».

* **30. 28.** Osvaldo Napoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « ... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale » aggiungere le seguenti: « o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita ».

* **30. 19.** Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « ... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del

consiglio circoscrizionale » aggiungere le seguenti: « o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita ».

* **30. 31.** Rubinato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « ... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale » aggiungere le seguenti: « o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita ».

* **30. 15.** Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani, Vannucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, nonché per la gestione dei servizi tecnico-amministrativi, in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a, 20.000 abitanti e che per le funzioni associate sia presente in ogni comune almeno uno sportello a disposizione del pubblico. »;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga

comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. ».

30. 22. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione del Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

b) prevedere la facoltà per i Comuni e le Province di esternalizzare il servizio di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa ad oggi svolto dai segretari titolari dipendenti dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

c) rivedere le procedure di messa in disponibilità e mobilità dei segretari comunali e provinciali, al fine di rimuovere il beneficio del trattamento economico di cui all'articolo 101, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) prevedere la possibilità di istituire una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione sia pari almeno a 15.000 abitanti e la cui distanza chilometrica risulti compresa in un raggio di 50 km;

e) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui al comma *d*).

30. 10. Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di Comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i Comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.

* **30. 26.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di Comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i Comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.

* **30. 20.** Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: istituzione di con le seguenti: possibilità di istituire.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e la cui distanza chilometrica risulti compresa in un raggio di 50 km.

30. 9. Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 6 lettera a) sopprimere la parola: limitrofi.

30. 5. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: limitrofi fino alla fine della lettera con le seguenti: in ogni caso non superiori a tre, la cui popolazione complessiva non superi i 15.000 abitanti.

30. 6. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: « più comuni limitrofi » aggiungere le seguenti: « e comunque in numero non superiore a tre, ».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera a), sostituire le parole: sia pari almeno a 15.000 abitanti, con le seguenti: non sia superiore a 10.000 abitanti.

30. 23. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: 15.000 abitanti aggiungere le seguenti: ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno tre comuni.

30. 14. Vannucci.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.

* **30. 21.** Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.

* **30. 27.** Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locali), che disciplina la messa in disponibilità e mobilità dei segretari comunali è così sostituito:

« ART. 101. — (*Disponibilità e mobilità*).
— 1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza ».

6-ter. L'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locali), che disciplina il Fondo di mobilità dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è così modificato:

a) il comma 5 è soppresso;

b) al comma 6, le parole: « del fondo di mobilità di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di un apposito fondo ».

30. 12. Montagnoli, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'articolo 35-bis della legge 28 febbraio 2008 n. 31, sostituire le parole: « A partire dal 30 settembre 2008 » con le seguenti parole: « A partire dal 30 gennaio 2009 ».

30. 7. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: « Il Comune e la Provincia hanno, sono inserite le seguenti: « la facoltà di avvalersi di ».

30. 11. Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente Legge, il Governo è delegato ad adottare un Decreto Legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei Dirigenti Pubblici nel rispetto dei seguenti principi:

a) le assunzioni di tutti i Dirigenti Pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della durata massima del mandato amministrativo del Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Mandato di Governo;

b) ampliando le possibilità di licenziamento dei Dirigenti Pubblici con con-

tratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità ».

30. 16. Bitonci, D'Amico, Simonetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le funzioni del Segretario Comunale e Provinciale possono essere parimenti svolte da Avvocati e Dottori Commercialisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali.

30. 17. Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sono abrogati.

2. Alla rubrica dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le parole: « Limitazione dei mandati » sono soppresse.

30. 02. Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Rafforzamento e razionalizzazione del sistema turistico).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Per la gestione pianificata di uno o più sistemi turistici locali, su iniziativa delle province e previo riconosci-

mento della regione, sono istituite le aziende turistiche locali (ATL). Le ATL adottano la forma giuridica delle società miste pubblico-private, con prevalenza di soggetti pubblici. Possono far parte delle ATL le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti locali, le associazioni pro-loco, gli imprenditori e gli operatori economico-turistici, anche consorziati, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore del turismo.

4-ter. Le ATL, oltre alle finalità di cui al comma 4, perseguono i seguenti scopi:

a) nell'ambito di competenza raccolgono, elaborano e trasmettono alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificano la qualità delle strutture turistiche, favoriscono la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinano gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) forniscono ai turisti servizi ricettivi ovvero provvedono alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, svolgono le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

2. Ai fini del razionale sviluppo dell'offerta turistico-abitativa, il collocamento in comodato o in altre forme di utilizzo turistico degli « alloggi vacanze » è affidato alle aziende turistiche locali (ATL), istituite ai sensi dell'articolo 5, commi 4-bis e 4-ter, della legge 29 marzo 2001, n. 135, come introdotti dal presente articolo, in conformità a procedure stabilite dalla regione, secondo criteri che garantiscono la trasparenza, la correttezza della gestione e la verifica dei risultati, nel rispetto della Carta dei diritti del turista, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 135 del 2001.

3. Sono definiti « alloggi vacanze » le unità abitative di tipo residenziale, di proprietà o nella disponibilità di privati, di imprese turistiche o di imprese di altro

tipo, nonché di enti privati e pubblici, compresi gli enti locali, arredate e dotate dei requisiti di sicurezza, tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente per le abitazioni civili e gestite per la locazione ai turisti, anche con fornitura di servizi prestabiliti o concordati.

4. All'affidamento previsto dal comma 2 si provvede mediante libera sottoscrizione di un'apposita convenzione, approvata dalla regione. La convenzione prevede:

a) la possibilità per l'ATL di classificare la qualità dell'« alloggio vacanze » e di stabilirne la redditività sulla base di criteri oggettivi stabiliti in sede regionale;

b) la possibilità di affidamento anche per brevi periodi, nonché di sollecita uscita dal regime convenzionale, sia degli affidanti che degli affidatari, salvi i diritti già acquisiti da terzi;

c) il diritto, sia degli affidanti che degli affidatari, alla piena conoscenza di tutto quello che riguarda la gestione dell'« alloggio vacanze » affidato;

d) i criteri per la suddivisione dei ricavi e degli oneri e per la fornitura di ulteriori servizi al turista.

5. I redditi prodotti dalle ATL nell'ambito del servizio di affidamento degli « alloggi vacanze » sono sottoposti al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente per le imprese alberghiere. Le norme regionali stabiliscono l'utilizzo dei relativi utili.

6. In attesa del riordino della tassazione dei redditi derivanti da locazione abitativa, qualora gli affidanti dell'« alloggio vacanze » siano persone fisiche, i relativi proventi sono esclusi dal reddito complessivo e sono soggetti all'aliquota unica del 27 per cento, salvo che l'aliquota di reddito non sia più favorevole al contribuente. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un corrispondente gettito complessivo.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 01. Angela Napoli.

(Inammissibile)

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

(Interventi di emergenza umanitaria).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo ;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d), comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione

civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

j) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

33. 3. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987,

n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d), comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono es-

sere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

33. 2. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: paesi indicati sostituire la parola: dal con le seguenti: dai commi 1 e 3 dell'articolo 2, del.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: di natura umanitaria, sociale o economica con le seguenti: di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli interventi aggiungere le seguenti: straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale

dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.

33. 1. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

All'articolo 33, aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Nella definizione delle aree di intervento di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo è data priorità a quei paesi che abbiano sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina.

33. 4. D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. A decorrere dall'anno 2009, le Fondazioni di comunità, iscritte all'albo Onlus all'entrata in vigore della presente norma, che erogano gratuitamente somme a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale

operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

33. 01. Duilio.

(Inammissibile)

ART. 34.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

34. 1. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « o da scontrino fiscale » sono aggiunte le seguenti: « o da scontrino non fiscale emesso ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

35. 01. Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

35. 02. Vannucci.

(Inammissibile)

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. Come prima misura di attuazione del precedente articolo, nei procedimenti amministrativi del settore automobilistico:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2, dopo le parole: « istanza dell'acquirente, », aggiungere le seguenti: « priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura o ricevuta di acquisto del veicolo, e sostitutiva del titolo e delle note, anche »;

b) alle formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) della compravendita di un veicolo o del trasferimento di un contratto di leasing o di usufrutto deve essere allegata una copia fotostatica in carta semplice della fattura o delle fatture, ovvero della ricevuta o delle ricevute, di acquisizione del veicolo stesso.

36. 01. Velo, Lovelli, Cardinale, Sarubbi, Laratta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. In attuazione del precedente articolo, nel settore automobilistico sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

1. All'articolo 119:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-*bis* e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna ovvero in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestato dal quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico con onere a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione abilita all'effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nelle province nei cui elenchi è stata effettuata l'iscrizione stessa »;

b) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: « L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi: »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso

entro trenta giorni alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente ».

2. All'articolo 126:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tale fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché la necessaria documentazione richiesta dal citato Dipartimento per la conferma della validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti »;

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento stesso. Nel caso in cui nel corso dei controlli sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del medesimo Dipartimento emana atto di diffida. Qualora sia accertata una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del citato Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco ».

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore medico della società Ferrovie dello Stato Spa, o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al citato articolo 119, comma 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato, da ultimo, dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione; in mancanza di detto ufficio, le commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le commissioni mediche locali sono composte da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti, ai sensi del comma 3 del presente articolo, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e

il trasporto intermodale. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le commissioni mediche locali possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da psicologi abilitati all'esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

36. 02. Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Tullo, Bonavitacola.

(Inammissibile)

ART. 40.

Al comma 1, dopo le parole: numeri telefonici, aggiungere le seguenti: ad uso professionale.

40. 3. Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci.

Dopo le parole: tassi di assenza aggiungere le seguenti: e di maggior presenza.

40. 2. Montagnoli, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci.

Al comma 1, sopprimere le parole: di livello dirigenziale.

40. 1. Fugatti, Simonetti, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci.

ART. 41.

Al comma 1, capoverso ART. 6-bis, comma 1, dopo le parole: sono autorizzati, aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei previsti principi di concorrenza e trasparenza.

41. 4. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso ART. 6-bis, sopprimere il comma 2.

41. 2. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 6-bis, comma 2, sostituire le parole: provvedono al congelamento dei posti, con le seguenti: possono provvedere, in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente comma 1, alla eventuale riduzione del personale, nel pieno rispetto della normativa in materia di mobilità nella Pubblica amministrazione.

41. 3. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere ».

41. 1. Ciccanti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per ridurre in particolare gli oneri del procedimento contenzioso in materia di imposta di bollo, all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il

soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere ».

41. 5. Giudice.

(Inammissibile)

ART. 42.

Sopprimerlo.

42. 4. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiungere le seguenti: per materia, nonché.

42. 7. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle presenti disposizioni non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

42. 8. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.

* **42. 1.** Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Sopprimere il comma 3.

* **42. 5.** Marchi, Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli.

Sopprimere il comma 3.

* **42. 9.** Giudice.

Sopprimere il comma 3.

* **42. 10.** Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: alla gestione dei servizi pubblici locali *aggiungere le seguenti*: e dei servizi tecnico-amministrativi nonché le funzioni ed i servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative.

42. 6. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di evitare duplicazioni di funzioni pubbliche e incrementare le garanzie dei conducenti, alla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Con decreto da adottarsi con le medesime modalità dei comma 1 è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di handicap, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico.;

b) nell'articolo 38, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, dopo le parole: « di beni e servizi », le seguenti: « , con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente ».

42. 3. Velo, Sarubbi, Cardinale, Fiano, Tullo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di evitare duplicazioni di funzioni pubbliche, all'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono aggiunte, in fine, dopo le parole: « di beni e servizi », le seguenti: « , con esclu-

sione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche, l'autorità amministrativa competente. ».

42. 2. Velo, Cardinale, Sarubbi, Tullo, Bonavitacola, Lovelli.

(Inammissibile)

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 4. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo in ogni caso la salvaguardia degli interessi legittimi dei cittadini.

43. 2. D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal trasferimento devono derivare necessariamente economie di bilancio.

43. 1. D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate.

43. 8. Borghesi, Costantini, Cambursano, Formisano.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle commissioni parlamentari competenti.

43. 9. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

43. 3. D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Bitonci, Simonetti.

ART. 44.

Sopprimerlo.

44. 2. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 5, aggiungere in fine la seguente lettera:

b-bis) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005 articolo 14 comma 3-*bis* e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.

44. 4. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

***44. 7.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

***44. 6.** Giudice.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *ag-*

giungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

***44. 5.** Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

***44. 3.** Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

***44. 1.** Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

***44. 10.** Rubinato.

ART. 45.

Sopprimerlo.

***45. 3.** Baretta.

Sopprimerlo.

***45. 4.** Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio erogante o autenticante».

45. 1. Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinquies* della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti di lavoro».

***45. 6.** Calabria.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinquies* della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti di lavoro».

***45. 5.** Franzoso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinquies* della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commer-

ciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti di lavoro».

***45. 2.** Poli, Galletti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata risposta da parte della direzione generale entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente, equivale a silenzio-assenso»;

b) il comma 10 è soppresso.

2. Il decimo periodo del comma 34 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che inizia con le parole: «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico...», è soppresso, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

45. 01. Bitonci, Simonetti.

(Inammissibile)

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 2. Amici, Baretta, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 46.

(Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici).

1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche,

di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

3. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finanza. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

6. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonchè i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglio-

ramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per

la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

46. 4. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica – CNIPA, DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzare, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativa e garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministrativi di competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni al fine di sviluppare la produzione di servizi.

46. 5. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata.

***46. 3.** Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,.

***46. 9.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,.

***46. 8.** Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,.

***46. 7.** Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) definizione della natura giuridica del *Formez* e conseguente disciplina delle procedure di affidamento in coerenza con le norme comunitarie.

46. 6. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo.

46. 1. Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonelli.

ART. 47.

Sopprimerlo.

47. 6. Girlanda.

Al comma 1, dopo le parole: giuridico rilevante aggiungere le seguenti: , previa adeguata verifica del soggetto erogatore.

47. 1. Di Virgilio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: « esse prevedono » fino alla fine del comma;

b) al comma 2 sostituire le parole: « Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, » con le seguenti: « Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità, ».

47. 5. Girlanda.

Al comma 2, dopo le parole: e l'innovazione aggiungere le seguenti: ed i gestori che erogano servizi pubblici e di pubblica utilità.

47. 7. Calabria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A immediata tutela degli utenti, acquirenti di veicoli, le case costruttrici e le loro rappresentanze ufficiali, nonché i venditori, non possono interpersi nel procedimento di immatricolazione e immisione in circolazione a favore del compratore o dell'utilizzatore finale di un veicolo, nè nel procedimento di trasferimento di proprietà. Il sistema informatico del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) deve avvisare preventivamente il presentatore di una formalità degli eventuali vincoli o gravami insistenti sul veicolo interessato e

deve inoltre impedire in tali circostanze la formalità di cancellazione dalla circolazione, se per motivazioni diverse dalla rottamazione.

47. 2. Meta, Velo, Fiano, Cardinale.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un indennizzo a favore dell'utente che effettivamente ha subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito.

47. 4. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

47. 3. Lulli.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Norme di garanzie in materia di recupero di crediti tributari, previdenziali, tariffari o sanzionatori).

1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, previdenziali, tariffarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e conte-

nuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.

2. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.

3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui al comma 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.

4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta ad identificare con chiarezza il fatto originario, la natura del debito, nonché le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.

6. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.

7. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 6, può dimostrare di avere provveduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.

8. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un Fondo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, destinato al sostegno degli anziani ultra settantacinquenni, delle famiglie disagiate con reddito inferiore ai 15 mila euro annui o con componente affetto da handicap grave, gravati da procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, contributive, tariffarie o sanzionatorie. Il Fondo è utilizzato per misure di sostegno e per la parziale copertura delle pretese risarcitorie. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.

9. All'onere del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

47. 02. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni in tema di « medicina difensiva »).

1. Al fine di evitare i maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale derivanti dall'incremento dei procedimenti giudiziari e dalle richieste di risarcimento in sede civile avviati dall'utenza, dall'aumento dei premi assicurativi per il personale e le strutture sanitario, nonché dai maggiori costi connessi alla « medicina difensiva », definibile come scelta terapeutica dettata più da cautela giudiziaria che

da convincimento scientifico, sono dettate le seguenti misure:

a) in ciascuna Regione sono costituiti organismi di conciliazione nei modi previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 cui sono obbligatoriamente sottoposti le richieste di risarcimento aventi a oggetto la responsabilità sanitaria, quando il valore non supera i 300.000 euro, a pena di improcedibilità della relativa domanda giudiziale. L'esperimento di conciliazione non può avere durata complessiva superiore a 90 giorni;

b) è introdotto il principio della competenza del perito che assevera la denuncia iniziale, in qualsiasi forma, presentata; nei procedimenti giudiziari al medico legale dovrà essere affiancato uno specialista di esperienza tecnica comprovata nella specialità oggetto del contenzioso; a tal fine il Ministro della salute, in accordo con il Ministro della giustizia avvia la costituzione di un Albo nazionale, cui sono iscritti gli specialisti di settore indicati dalle Aziende sanitarie locali, dalle Università, dalle scuole ed associazioni medico-scientifiche;

c) senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, è avviato presso il Ministero della salute un Osservatorio sul contenzioso e sugli oneri dei risarcimenti nel Servizio sanitario, cui sono inviati dalle Regioni i dati relativi ai costi assicurativi ed ai procedimenti avviati a loro carico, nonché ai risarcimenti pagati. La compagnie assicurative sono tenute all'invio dei dati in loro possesso ripartiti per anno e per procedimento, con particolare riguardo ai dati sui premi incassati, i sinistri denunciati, gli importi riservati ed i risarcimenti pagati;

d) le Regioni, anche in associazione tra loro, al fine di calmierare ed uniformare i premi assicurativi ed a copertura di tutti i rischi derivanti all'utenza dalle attività del proprio personale sanitario, provvedono a stipulare idonee convenzioni con le compagnie assicurative.

47. 03. Di Virgilio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. Qualora il contribuente dimostra che l'Amministrazione finanziaria ha reclamato indebitamente un pagamento tramite cartella esattoriale, ha diritto ad un indennizzo pari alla somma richiestagli.

47. 01. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

(Inammissibile)

ART. 48.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.

48. 1. Enzo Carra.

ART. 49.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

* **49. 2.** Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

* **49. 4.** Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i

ministri interessati *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

* **49. 5.** Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

* **49. 6.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata.

* **49. 7.** Rubinato.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) modificare e integrare la normativa in materia di firma digitale al fine di incentivarne l'adozione e l'uso generalizzato da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi comunitari che distinguono le varie tipologie di firme attualmente previste dal codice dell'amministrazione digitale nonché al fine di consentire anche la certificazione di ruoli e funzioni;

alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

f) nonché l'obbligo per la pubblica amministrazione di sottoscrivere con firma digitale qualificata le certificazioni, le attestazioni e gli estratti da pubblici registri rilasciati in forma digitale ed a chiunque destinati;

dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere la realizzazione di strutture di archiviazione e conservazione sostitutiva di atti, dati e documenti informatici di natura pubblica presso enti pubblici anche non economici al fine di favorirne il riutilizzo per finalità di pubblica utilità, modificando a tal fine gli ordinamenti di settore;

g-ter) prevedere che un messaggio di posta elettronica semplice non può costituire mezzo di prova, salvo diversa e libera valutazione del giudice.

49. 1. Lo Presti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), dopo le parole: firma digitale aggiungere le seguenti: Carta di Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Tessera Sanitaria, Posta Elettronica Certificata;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fornire indicazioni in merito alla proprietà e alla circolarità dei dati anagrafici prodotti nel tempo in attuazione delle normative e degli accordi approvati in sede di Conferenza Unificata; definire il quadro tecnico di riferimento per l'interoperabilità dei sistemi pubblici nell'ambito dei processi di cooperazione applicativa.

49. 3. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2008, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito Internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme

del Codice dell'Amministrazione Digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le Pubbliche Amministrazioni Locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di Posta Elettronica Certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. A partire dal 1° gennaio 2009, lo Stato assegna una Casella di Posta Elettronica Certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età.

49. 01. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

ART. 50.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto « Lotta agli sprechi » dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre

2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004.

50. 1. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: programma triennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2011 *con le seguenti:* programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010.

50. 2. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

3. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debtrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

50. 02. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Modifiche alle norme per l'utilizzo del Fondo dei debiti di fornitura).

1. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo per i debiti di fornitura delle Pubbliche amministrazioni, istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è utilizzato anche a garanzia delle operazioni di sconto e di risconto avviate per il tramite del sistema creditizio dai contribuenti intestatari di conto fiscale di

cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413 in relazione ai crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato da essi vantati.

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate per la riduzione del tasso di sconto praticato dal sistema creditizio e costituiscono garanzia finale delle operazioni di cui al comma 1.

3. I crediti sono scontabili a condizione che:

a) siano scaduti ed esigibili;

b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo al riconoscimento automatico dei crediti ceduti, alla semplificazione delle pratiche istruttorie, che potranno essere espletate anche per via telematica, alla individuazione del tasso agevolato di sconto ed alla definizione di tempi certi per la liquidazione.

5. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n.311 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

50. 03. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Esclusioni degli Ordini o Collegi professionali dai processi di riorganizzazione della P.A).

1. Le disposizioni degli articoli 66, 67 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali.

50. 01. Marinello.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.

51. 2. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: possono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono destinate all'attuazione delle finalità di cui al comma 2, fino ad un importo non superiore a 20 milioni di euro.

51. 1. D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Simonetti.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

(Riassegnazione dei contributi versati dagli operatori postali).

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni

istituzionali connessi alla completa liberalizzazione del mercato postale, a decorrere dal 2009 le maggiori entrate di cui al comma 1, annualmente accertate rispetto a quelle realizzate nel 2008, sono riassegnate, in conformità alle disposizioni comunitarie, in misura non inferiore al 50 per cento, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell'Autorità di regolamentazione del settore postale».

51. 01. Giudice.**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata al 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 13.849.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto ad euro 11.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto ad euro 2.849.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai

sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978.

51. 02. I Relatori.**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

(Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione).

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».

2. All'articolo 2949 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».

3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre». Al comma 2 la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre».

4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».

5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio.

51. 03. Marinello.**(Inammissibile)****ART. 52.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "euro 2.582,82" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al secondo comma le parole: "euro 15.473,71" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro";

b) al comma 5, in fine, inserire seguente periodo: « Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa innanzi al giudice originariamente adito. »;

c) sostituire il comma 6, con il seguente:

« 6. L'articolo 45 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

“ART. 45. – (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.”

d) dopo il comma 10, inserire il seguente:

« 10-bis. Al codice di procedura civile, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.”;

b) all'articolo 67, comma 1, sostituire le parole: “non superiore a euro 10 » con le seguenti: “da euro 250 a euro 500”;

c) all'articolo 68, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

“2. Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti.” »;

e) sostituire il comma 13, con il seguente:

« 13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.” »;

f) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.” »;

g) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. Al codice di procedura civile, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 118, ultimo comma, sostituire le parole: “non superiore a euro 5 » con le seguenti: “da euro 250 a euro 1.500”;

b) all'articolo 120, sostituire il primo comma con il seguente:

“Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive da lui designate.”;

c) l'articolo 123 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

“123. — (*Nomina del traduttore*). — Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti.” »;

h) dopo il comma 15, inserire il seguente:

« 15-bis. a) Al secondo comma, numero 4), dell'articolo 132 del codice di procedura civile, le parole: “dello svolgimento del processo e” sono soppresse;

b) All'articolo 132 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando.” »;

i) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. Al codice di procedura civile, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 167, aggiungere, in fine, le parole: “e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre”;

b) al secondo comma dell'articolo 167, dopo le parole: “rilevabili d'ufficio” sono sostituite dalle seguenti: “, comprese quelle di cui all'articolo 38”;

c) dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente

“ART. 152-bis. — (*Durata del processo*). — Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.” ».

52. 24. Costantini, Cambursano, Aniello Formisano, Borghesi, Palomba

Sostituire il comma 1, con il seguente:

All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « euro 2.582,82 » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »;

b) al secondo comma, le parole: « euro 15.473,71 » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro ».

52. 25. Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Costantini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: settemilacinquecento euro con le seguenti: diecimila euro;

b) alla lettera b) sostituire le parole: venticinquemila euro con le seguenti: cinquantamila euro.

52. 1. Bitonci, D'amico, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: settemilacinquecento euro con le seguenti: diecimila euro.

52. 4. Contento.

Al comma 2, capoverso articolo 38, primo comma, sostituire le parole da: sono eccepiti a: depositata con le seguenti: possono essere eccepiti soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

52. 9. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Al comma 2, capoverso articolo 38, quarto comma, dopo le parole: sono decise aggiungere le seguenti: con ordinanza,.

52. 18. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Al comma 5, capoverso articolo 44, sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

52. 17. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Al comma 5, capoverso articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con l'ordinanza che pronuncia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito.

52. 26. Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Costantini.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). — Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti. ».

52. 27. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

52. 10. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 203 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « In alternativa alla delega il giudice istruttore su istanza congiunta delle parti, tenuto conto della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione nelle forme di cui all'articolo 257-bis, richiedendo al testimone di fornire per iscritto e nel termine stabilito le risposte agli articoli sui quali deve essere interrogato. ».

52. 13. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 54 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 ».

52. 28. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 del codice di procedura civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario ».

10-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: « Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina ».

52. 23. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 67, comma 1, del codice di procedura civile, sostituire le parole: « non superiore a euro 10 » con le seguenti: « da euro 250 a euro 500 ».

52. 29. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti. ».

52. 30. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

« ART. 68-bis. – (Termini per lo svolgimento degli incarichi). – Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza) e se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli

articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione ».

52. 19. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: « spese » sono aggiunte le seguenti: « e alle sanzioni pecuniarie processuali »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 1.000,00 euro;

c) al comma 2, dopo la parola: « sentenza », sono aggiunte le seguenti: « e le sanzioni processuali pecuniarie ».

52. 2. Contento.

Al comma 11, dopo le parole: « ... devono chiarire le circostanze di fatto » ag-

giungere le seguenti: « , poste a fondamento della domanda, ».

52. 40. Lo Presti.

Al comma 12, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

52. 15. Ferranti, Capano, Baretta, Samperi, Amici.

Al comma 12, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: fermo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92, se accoglie la domanda in misura non superiore ad una proposta conciliativa intervenuta prima della precisazione delle conclusioni prevista dall'articolo 189, condanna la parte che l'ha rifiutato senza giustificato motivo al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Conseguentemente, all'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: « spese » sono aggiunte le seguenti: « e alle sanzioni pecuniarie processuali »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 1.000,00 euro. »;

c) al comma 2, dopo la parola: « sentenza », sono aggiunte le seguenti: « e le sanzioni processuali pecuniarie ».

52. 3. Contento.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

12-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: « Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali ».

52. 16. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In ogni caso, il giudice, se ritiene che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la condanna anche d'ufficio e senza necessità di prova del danno al pagamento di una somma equitativamente determinata da corrispondere all'altra parte a titolo di risarcimento. ».

52. 36. Ravetto.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ».

52. 31. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: al doppio dei massimi tariffari aggiungere le seguenti: La condanna al pagamento di tale somma ha efficacia esecutiva al passaggio in giudicato del provvedimento.

52. 5. Contento.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:

13-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. ».

***52. 8.** Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:

13-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. ».

***52. 32.** Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 14.

52. 21. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 14 con il seguente: al secondo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* e le circostanze non contestate in modo specifico.

52. 6. Contento.

Sostituire il comma 14, con il seguente: al secondo comma dell'articolo 116, dopo la parola « ordinate », *sono inserite le seguenti:* dalla mancata o generica contestazione dei fatti.

52. 7. Contento.

Al comma 14, dopo le parole: nonchè i fatti *aggiungere le seguenti:* , circostanziati,

52. 39. Lo Presti.

Al comma 14, dopo le parole: contestati in modo generico *aggiungere le seguenti:* e senza argomentazioni specifiche e pertinenti.

52. 11. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 118, ultimo comma, sostituire le parole: « non superiore a euro 5 » con le seguenti: « da euro 250 a euro 1500 ».

52. 33. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 120, del codice di procedura civile, sostituire il primo

comma con il seguente: « Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive da lui designate ».

52. 34. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

« 123. – (*Nomina del traduttore*). – Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti. ».

52. 35. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al secondo comma, numero 4), dell'articolo 132 del codice di procedura civile, le parole: « dello svolgimento del processo e » sono soppresse.

« 15-ter. All'articolo 132 è aggiunto, in fine, il seguente comma 4:

“ 4. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la

sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando." ».

52. 37. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma:

« 15-bis. Dopo il comma 152 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

152-bis. (Durata del processo). Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare. ».

52. 12. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Sopprimere il comma 16.

52. 22. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 16, capoverso, dopo le parole: ad essa non imputabile aggiungere le parole: o per errore scusabile.

52. 14. Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al primo comma dell'articolo 167 aggiungere, in fine, le parole: « e la

proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre ».

16-ter. Al secondo comma dell'articolo 167 dopo le parole: « rilevabili d'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « , comprese quelle di cui all'articolo 38 ».

52. 38. Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

1. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

ART. 152-bis. – (Durata del processo). –
1. Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

2. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

52. 01. Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

ART. 53.

All'articolo 53, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: « primo » è aggiunta la seguente: « , secondo ».

All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i

poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento;

b) al secondo comma, la parola: « Egli » è sostituita dalle seguenti: « Il giudice istruttore ».

Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — (*Mancata comparizione delle parti*). — 1. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articoli 669-*octies* e 669-*decies*.

2. Nel secondo comma le parole: « ordina che la causa sia cancellata dal ruolo » sono soppresse e dopo le parole: « l'estinzione del processo » sono aggiunte quelle « ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-*octies* e 669-*decies* ».

2. Sostituire il comma 3, con il seguente:

6. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo

comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione;

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini;

d) al sesto comma, alinea, le parole: « il giudice concede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere »;

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti;

f) nell'ottavo comma, le parole: « di cui al settimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al quinto comma »;

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: « di cui al settimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al quinto comma ».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 185. — (*Tentativo di conciliazione*).

Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.

3. Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione ».

Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato ».

All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « nuovi mezzi di prova » sono inserite le seguenti: « e non possono essere prodotti nuovi documenti ».

3. Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

540-*bis*. — (*Integrazione del pignoramento*). Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di

nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

53. 23. Costantini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. 1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento;

b) al secondo comma, la parola: « Egli » è sostituita dalle seguenti: « Il giudice istruttore ».

***53. 9.** Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. 1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento;

b) al secondo comma, la parola: « Egli » è sostituita dalle seguenti: « Il giudice istruttore ».

***53. 25.** Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — (Mancata comparizione delle parti). — Se nessuna delle parti com-

pare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies ».

2. Nel secondo comma le parole « ordina che la causa sia cancellata dal ruolo » sono soppresse e dopo le parole « l'estinzione del processo » sono aggiunte quelle « ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies ».

53. 26. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile aggiungere in fine le seguenti parole: « Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti ».

53. 16. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Al comma quarto dell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo la parola: « trattazione » sono aggiunte le seguenti: « nonché le circostanze di cui ritiene sufficiente la prova ai fini della decisione ».

53. 1. Contento.

Sopprimere il comma 3.

53. 8. Enrico Costa, Scelli, Contento.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione »;

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini »;

d) al sesto comma, alinea, le parole: « il giudice concede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere »;

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con or-

dinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti »;

f) nell'ottavo comma, le parole: « di cui al settimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al quinto comma »;

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: « di cui al settimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al quinto comma ».

53. 27. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono.

53. 17. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

ART. 184-ter.

Per i soli giudizi radicatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) non sono consentite udienze di mero rinvio;

2) tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata;

3) il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive;

4) tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60 giorni;

5) l'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.

53. 7. Enrico Costa, Scelli, Contento.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 185. – (*Tentativo di conciliazione*).
– Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare

o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.

53. 28. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 4.

53. 18. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. L'articolo 191, primo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti ».

5-bis. All'articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo:

« Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato ».

53. 19. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole giudice istruttore aggiungere le seguenti: assunte informazioni circa l'esistenza di motivi di astensione o di ricusazione e la disponibilità ad accettare l'incarico.

53. 3. Contento.

Sopprimere il comma 7.

53. 10. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 7, sostituire il capoverso con il seguente:

(Testimonianza scritta). Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, all'atto della costituzione in giudizio, le parti possono allegare, insieme ai documenti, la deposizione scritta concernente i fatti esposti sulla base del modello di testimonianza e in conformità agli articoli predisposti nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti precisando quelli cui non è in grado di rispondere e indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Il Giudice non può porre a fondamento della decisione la testimonianza scritta se essa o la circostanza sulla quale verte risulti contestata.

Il Giudice, esaminate le risposte, può disporre, anche d'ufficio, che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o al giudice delegato.

53. 4. Contento.

Al comma 7, capoverso articolo 257-bis, al primo comma sostituire le parole: , sentite le parti con le seguenti: su concorde richiesta delle parti.

53. 11. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 7, capoverso articolo 257-bis dopo il terzo comma aggiungere il seguente: Nelle cause di valore fino a 50 mila euro la deposizione è resa di fronte al cancelliere o altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario; nelle cause di valore superiore e/o indeterminato di fronte ad un notaio.

53. 12. Ferranti, Capano, Amici, Baretta, Samperi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: « primo » è aggiunta la seguente: « , secondo ».

53. 24. Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Il Giudice istruttore su istanza di tutte le parti, ove

sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

53. 5. Contento.

Al comma 17, sostituire la parola: otto con la seguente: sei.

53. 6. Contento.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

53. 29. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato.

53. 30. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 20.

53. 20. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Al numero 2), del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile le parole « , quando non è prescritto il regolamento di competenza; » sono soppresse.

53. 33. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. All'articolo 360, 4° comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo «Tuttavia, avverso i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali non sia espressamente prevista alcuna impugnazione, il ricorso per cassazione non è proponibile finché l'impugnazione ordinaria ovvero l'istanza di revoca o modifica non sia già stata dichiarata inammissibile. In tal caso, il termine per il ricorso avverso il medesimo provvedimento dichiarato non altrimenti impugnabile ovvero irrevocabile decorre dalla comunicazione del provvedimento che, negando l'ammissibilità dell'impugnazione o dell'istanza proposta, costituisce soltanto condizione di proponibilità del ricorso ».

53. 22. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.

* **53. 14.** La Loggia, Giudice.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.

* **53. 2.** Contento.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente 20-bis:

La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Sui regolamenti di competenza giudica col numero invariabile di tre votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti.

53. 15. Ferranti, Capano, Samperi, Amici, Baretta.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 22.

* **53. 32.** Ferranti, Capano, Samperi, Amici, Baretta.

Sopprimere il comma 22.

* **53. 21.** Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: « 540-bis (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano inventate a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza

di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita. ».

53. 01. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile).

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 543 – (Forma e procedimento del pignoramento). Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 comma 1, 545, 619; commi 1830, 2917) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice (546; commi 2914, 2917);

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2);

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616 ».

1. « ART. 548 – (*Mancata o contestata dichiarazione del terzo*). – Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede

all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma. ».

2. All'articolo 569 del codice di procedura civile, al primo comma, sostituire le parole: « e fissa » con la parola: « , fissa » e, dopo le parole: « siano intervenuti » aggiungere le seguenti: « e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate ».

3. All'articolo 569 del codice di procedura civile, sostituire il terzo comma con i seguenti: « Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva

la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto. ».

4. L'articolo 570 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: « Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse. ».

5. All'articolo 573, del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti: « Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica. ».

6. All'articolo 574, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586 ».

2. All'articolo 574, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590 ».

3. All'articolo 574, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Se il prezzo non

è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587. ».

53. 02. Costantini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile).

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

ART. 543 - *(Forma e procedimento del pignoramento)*. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 c. 1, 545, 619; c.c. 1830, 2917) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice (546; commi 2914, 2917);

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2);

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto

di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del

creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta rassegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

«ART. 548 - (*Mancata o contestata dichiarazione del terzo*). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo

grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».

53. 03. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile).

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: « e fissa » con la parola: « , fissa » e, dopo le parole: « siano intervenuti » aggiungere le seguenti: « e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate ».

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: « Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle

circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto. ».

53. 07. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Modifica all'articolo 570 codice di procedura civile).

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente: « Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e (ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse. ».

53. 04. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

1. All'articolo 573, del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti: « Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a

favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica. ».

53. 05. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

1. All'articolo 574, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586 ».

2. All'articolo 574, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590 ».

3. All'articolo 574, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587. ».

53. 06. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

ART. 54.

Al comma 1 premettere il seguente:

1. Al libro terzo, titolo II, del codice di procedura civile, sostituire il numero 4 del comma 2 dell'articolo 543 del codice di procedura civile con il seguente:

« 4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quando il pigno-

ramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità. ».

* **54. 1.** La Loggia, Giudice.

Al comma 1, premettere il seguente:

« Al libro terzo, titolo II, del codice di procedura civile, sostituire il numero 4 del comma 2 dell'articolo 543 del codice di procedura civile con il seguente:

4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità. ».

* **54. 4.** Contento.

Al comma 1, capoverso « ART. 614-bis », primo periodo, aggiungere in fine le parole: per un importo non superiore a dieci volte il contributo unificato applicabile alla controversia.

54. 2. Vietti, Rao, Volonté, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ».

54. 01. Vietti, Rao, Volonté, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

ART. 55.

Prima del comma 1 premettere il seguente comma:

01. All'articolo 669-septies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo comma le parole da « ed è opponibile » a « dalla sua comunicazione » sono soppresse.

55. 1. Baretta, Capano, Ferranti, Amici, Samperi.

Sopprimerlo.

56. 4. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 1, capoverso articolo 702-bis, primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

Nelle cause relative a diritti a contenuto non patrimoniale e/o crediti destinati a soddisfare esigenze non patrimoniali.

56. 5. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 1, capoverso articolo 702-bis dopo le parole ...che non sono rilevabili d'ufficio, aggiungere le seguenti: nonché la domanda di chiamata di un terzo in garanzia.

56. 1. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso articolo 702-bis sostituire il quinto comma con il seguente:

Nell'ipotesi di proporzione di domanda riconvenzionale o di chiamata di un terzo in garanzia, il convenuto deve chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza, assegnando un termine preventivo per la citazione del terzo.

La costituzione del terzo in giudizio avviene a nonna del quarto comma.

56. 2. Lo Presti.

Al comma 1 sostituire il capoverso articolo 702-quater con il seguente:

ART. 702-quater.

(Appello).

Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 ss. del codice di procedura civile.

All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.

56. 7. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Manino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, capoverso articolo 702-quater, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

56. 3. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 1, capoverso articolo 702-quater, primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile.

56. 6. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

ART. 56-bis.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale.

2. La domanda congiunta per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determina l'estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente.

56. 01. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Inammissibile)

ART. 61.

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

ART. 61-bis.

(Distruzione dei verbali di sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari).

1. All'articolo 350 del codice di procedura penale dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

8. L'ufficio del pubblico ministero precedente provvede alla distruzione dei verbali contenuti le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria nel corso di un procedimento conclusosi con sentenza di non doversi procedere o di assoluzione passata in giudicato.

61. 01. La Loggia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

AR. 61-bis.

(Delega al Governo per la soluzione extra-giudiziale o transattiva delle cause civili minori).

1. Il Governo al fine di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad individuare la definizione in via extra-giudiziale, conciliativa o transattiva delle cause civili il cui valore complessivo non superi l'importo di 5000 euro. Conseguentemente è delegato a rivalutare i limiti di competenza del giudice di pace di cui alla legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.

61. 02. La Loggia.

ART 63.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole « in uno o più giornali designati dal giudice » aggiungere « e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni ».

Conseguentemente sopprimere la lettera c) del comma 2 e il comma 3.

63. 3. Enzo Carra.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

63. 1. Contento.

Al comma 5, lettera d) n. 2) comma 2, aggiungere le seguenti parole: relative alle perizie, alle intercettazioni telefoniche.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, n. 3), capoverso 2-quater dopo la parola

spese aggiungere le seguenti: relative alle perizie, alle intercettazioni telefoniche.

63. 2. Contento.

ART. 69.

Sopprimerlo.

69. 1. Amici, Baretta, Giovanelli.

ART. 71.

Sopprimerlo.

71. 2. Baretta, Amici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

71. 4. Cambursano, Borghesi, Costantini, Aniello Formisano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri.

71. 5. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera a), sostituire le parole: amministrazione a cinque con le seguenti: amministrazione a tre, e le parole: e a sette con le parole: e a cinque.

71. 7. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 11, capoverso comma 12, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Escludere il ricorso al sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile.

71. 3. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

All'articolo 71, comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera b), dopo le parole che al presidente sopprimere la parola non.

71. 1. Volpi.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

71. 6. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

71. 8. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i commi da 27 a 32 sono abrogati.

Conseguentemente sopprimere le lettere c), d) ed e).

71. 14. Nicco.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 27-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

71. 9. Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

71. 10. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

71. 11. Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso articolo 32-ter.

71. 12. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo:

« Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. ».

71. 13. Zeller, Brugger, Nicco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 71 è aggiunto il seguente:

ART. 71-bis.

(Istituto per il credito sportivo).

1. A decorrere dalla data prevista dal comma 6, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo è di sette membri.

2. Nel consiglio di amministrazione dell'Istituto è garantita in ogni caso la presenza di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

3. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente.

4. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Mi-

nistro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Nei successivi quarantacinque giorni si provvede alla nomina dei nuovi organi e nei quarantacinque giorni successivi all'insediamento di questi ultimi, lo statuto dell'istituto è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

71. 01. Claudio Barbaro, Marsilio.

(Inammissibile)

ART. 72.

Sopprimerlo.

72. 1. Duilio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

72. 3. Duilio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

72. 6. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).

72. 2. Duilio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: « La copertura finanziaria dei disegni di legge, degli schemi di decreto legislativo e degli emendamenti di iniziativa governativa che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore

statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. ».

72. 4. Duilio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. ».

72. 5. Duilio.

ART. 73.

Sopprimerlo.

*** 73. 1.** Baretta, Amici.

Sopprimerlo.

*** 73. 2.** Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

ART. 74.

Sopprimerlo.

74. 1. Baretta, Amici.

Al comma 2, dopo le parole: diretto beneficio, aggiungere le seguenti: oppure subito danni.

74. 2. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 3, dopo le parole: inerenti ai bilanci, aggiungere le seguenti: nonché alla gestione di fondi di provenienza comunitaria.

74. 3. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere il seguente:

ART. 74-bis.

(Modifiche al T.U. sull'imposta di bollo).

All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere. ».

Conseguentemente, all'articolo 75, sostituire il Titolo III con il seguente:

Disposizioni tributarie e finanziarie.

74. 01. Giudice.

(Inammissibile)

ART. 75.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

1. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso dell'applicabilità della destinazione della quota di imposta di cui alle medesime disposizioni, oltre che a tutti i

soggetti ivi indicati, anche alle fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano altresì nel senso che si prevede che le quote di imposta destinate dai contribuenti a soggetti che, per qualsivoglia ragione, non possano esserne destinatari siano devolute e proporzionalmente ripartite fra tutti i soggetti che sono stati ammessi alla destinazione della quota dei cinque per mille nell'anno in corso ovvero in quello immediatamente successivo ».

75. 1. I Relatori.

(Inammissibile)

Aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

75. 01. Nicco, Brugger, Zeller.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008) (*Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma*) 97

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.25.

Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008).

(Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 9 luglio le Commissioni riunite hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale, tenuta presso la FAO dal 3 al 5 giugno 2008. L'indagine conoscitiva è svolta congiuntamente con le omologhe Commissioni del Senato della Repubblica.

Successivamente, nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni III e XIII, svoltasi il 30 luglio 2008, è stato unanimemente convenuto di richiedere al Presidente della Camera l'intesa per l'integrazione del programma, allo scopo di prevedere anche l'audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative. Conseguentemente, si è altresì unanimemente convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva al 31 ottobre 2008.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone alle Commissioni di deliberare la proroga del termine e le predette variazioni del programma dell'indagine.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle 13.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008. Emendamenti C. 1417 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 98

SEDE REFERENTE:

Istituzione del « Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace ». C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008. Emendamenti C. 1417 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 104

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.

Emendamenti C. 1417 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo il relatore, deputato Dal Lago,

impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO indi

del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michellino Davico.

La seduta comincia alle 10.30.

Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace».

C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

C. 1446 Boniver.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 16 settembre 2008.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) sottolinea preliminarmente come l'esame di una legge elettorale, in quanto volta a ripercuotersi sul rapporto intercorrente tra il corpo elettorale ed i suoi rappresentanti, costituisce un momento di straordinaria delicatezza ed importanza.

Per quanto concerne il dibattito sul provvedimento in esame, osserva che la relazione introduttiva svolta nella giornata di ieri sembrerebbe evidenziare che il cambiamento del nostro sistema politico, concretizzatosi in una drastica riduzione dei partiti rappresentati in Parlamento, sia dovuto alla nuova legge elettorale nazionale. In proposito osserva che, in realtà, non esiste una stretta relazione tra la legge elettorale ed il sistema politico: la riduzione dei partiti politici rappresentati attualmente in Parlamento è dovuta, invece, sia all'utilizzo che le forze politiche hanno fatto della legge elettorale, sia al comportamento del corpo elettorale al momento dell'espressione del voto. La legge elettorale, infatti, deve concedere delle opportunità all'elettore, evitando di produrre effetti diretti, che sarebbero per loro stesi inopportuni e pericolosi. Cita al riguardo il sistema politico inglese, dove le forze politiche laburiste e conservatrici garantiscono la sopravvivenza di un marcato bipartitismo, evitando ciascuna di esse di allearsi con le forze liberali.

Il sistema elettorale per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, così come sembra delinearci nella relazione introduttiva svolta dal deputato Calderisi, non è condivisibile in virtù del suo carattere che potrebbe essere definito «semifascista», essendo volto a favorire un tendenziale bipartitismo, nel quale i partiti non hanno neppure l'obbligo di certificare la propria democrazia interna all'atto della composizione delle liste elettorali. Il rischio sarebbe cioè quello di dare vita ad un Parlamento composto da persone designate da due *leaders* di partito. Si tratta di un sistema che non può essere condiviso se non garantendo trasparenti forme di democrazia interna ai

partiti ed assicurando all'elettore la possibilità di esprimere il voto di preferenza all'interno delle liste.

Il voto di preferenza costituisce una pregiudiziale assoluta per il proprio gruppo, su cui non ritiene possibile giungere a compromessi, a differenza di altre questioni controverse, come ad esempio quella relativa alla soglia di sbarramento, sulle quali è possibile invece discutere apertamente. Quella del voto di preferenza rappresenta un'opzione che in passato ha consentito di bilanciare le prepotenze dei partiti e che, in un sistema a forte tendenza bipartitica, come quello che potrebbe derivare dall'approvazione del provvedimento in esame, appare imprescindibile per garantire lo stesso corpo elettorale dall'ingerenza dei partiti oltre che per evitare forme di dittatura interna ai partiti stessi, legittimando la posizione degli eletti al loro interno, e per assicurare il pieno rispetto del principio della sovranità popolare, evitando di contraddire lo spirito e la lettera della Costituzione.

Si sofferma quindi sul rapporto tra decisione e rappresentanza, che non devono elidersi tra loro, ma, al contrario, essere opportunamente bilanciati nell'interesse del complessivo sistema politico. Il vecchio sistema politico, mediante una formula elettorale di tipo proporzionale puro, tendeva a garantire la più ampia rappresentanza possibile a scapito della capacità decisionale: non appare tuttavia comprensibile il motivo per cui si debba ora capovolgere questo principio, assicurando l'efficace decisione a scapito della rappresentanza, che viene gravemente pregiudicata. La decisione, invece, si ottiene nel rispetto della rappresentanza, che deve essere salvaguardata sia assicurando al corpo elettorale la possibilità di eleggere una pluralità di forze politiche, sia mediante la possibilità di esprimere il voto di preferenza.

Salvatore VASSALLO (PD), dall'analisi delle proposte di legge presentate, ritiene che le principali questioni in discussione riguardino la dimensione delle circoscri-

zioni elettorali, l'entità della soglia di sbarramento, la preferenza e le incompatibilità.

Per quanto riguarda la dimensione delle circoscrizioni, si limita a prendere atto di una convergenza dei gruppi nel senso di un loro ridimensionamento, a favore della rappresentanza di tutte le regioni, fermi restando l'uniformità di dimensioni delle circoscrizioni stesse e il carattere proporzionale del sistema. Gli altri tre punti sono invece controversi.

Quanto alla soglia di sbarramento, ritiene che la questione da risolvere sia se, e in che misura, la riforma della legge elettorale europea debba contribuire a consolidare il processo di trasformazione del sistema politico italiano nel senso della riduzione della frammentazione della rappresentanza. Premesso di essere favorevole alla riduzione della frammentazione e all'utilizzo della riforma elettorale in tal senso, ritiene che si debbano però riconoscere anche i limiti e le perversioni della legge che ha portato alla semplificazione del sistema politico italiano: una legge che prevede soglie di sbarramento ingiustificatamente diverse per i partiti facenti parte di una coalizione e per quelli non coalizzati, piuttosto basse per i primi, assai alte per i secondi. Occorre quindi riflettere sull'entità della soglia di sbarramento, anche al fine di assicurare una congruenza tra le soglie per il Parlamento italiano, il quale esprime un Governo, e quelle per il Parlamento europeo, che non esprime alcun Governo. È vero che la soglia di sbarramento, negli altri Paesi europei che la prevedono, è fissata quasi sempre al 5 per cento, ma non si può non tener conto delle ripercussioni che una soglia troppo alta avrebbe sul sistema politico interno italiano, in termini di esclusione dalla rappresentanza di forze politiche significative. Per questo il Partito democratico ritiene che la soglia dovrebbe essere fissata al 3 per cento.

Quanto alle preferenze, invita a tener conto della memoria, del vissuto, dell'esperienza degli italiani, i quali, sotto questo profilo, hanno una storia pecu-

liare. In Europa, la preferenza è istituto poco utilizzato, anche perché comporta competizione tra i candidati dello stesso partito, che, oltre ad essere poco elegante, implica costi aggiuntivi. In Italia, invece, la preferenza ha una tradizione radicata. La sua abolizione ha portato il passaggio da un sistema iperpersonalistico ad uno ipercentralistico, nel quale il partito, o il suo leader, prevale sui singoli politici. Questo sistema ha però un difetto: distrugge il rapporto tra il singolo parlamentare e la base territoriale. Al fine di qualificare la rappresentanza è dunque essenziale la preferenza. Diversamente, occorre quanto meno prevedere forme obbligatorie di consultazione della base elettorale per la selezione dei candidati. Il relatore ha citato il caso della Regione Toscana, che ha abolito la preferenza: è vero, ma ha anche disciplinato e favorito il ricorso alle consultazioni primarie ai fini della formazione delle liste.

Quanto, infine, alle incompatibilità, occorre, a suo avviso, sempre in vista della qualificazione della rappresentanza europea, trasformarle in incandidabilità onde evitare che le elezioni europee siano una competizione tra i *leader* nazionali e diventino un referendum sulla popolarità del Governo. La previsione di incandidabilità per coloro che rivestono cariche politiche impedirebbe il fenomeno delle candidature di facciata di soggetti che poi non andranno in Parlamento e che lasceranno il posto ai subentranti; un fenomeno accentuato, a discapito della trasparenza, dalla possibilità di candidature multiple.

Mauro LIBÈ (UdC) non reputa convincente la tesi sostenuta dal relatore nella seduta di ieri, secondo cui la semplificazione del sistema politico italiano sarebbe riconducibile alla legge elettorale, ritenendo invece che siano stati gli italiani, e non la legge elettorale, a semplificare il sistema, con le loro scelte di voto. La sua parte politica è favorevole alla semplificazione del sistema, e non intende quindi porre pregiudiziali sull'esi-

stenza di una soglia di sbarramento, di cui riconosce l'utilità; ritiene però che non possa pensarsi di spingere la semplificazione oltre un limite di ragionevolezza e di equilibrio, tentando di imporre al Paese un bipartitismo che non corrisponde alla sua attuale strutturazione politica. Per contro, la sua parte politica è del tutto contraria all'abolizione della preferenza, ritenendo giusto che i cittadini possano scegliere il più possibile i propri rappresentanti e considerando il sistema «a liste bloccate» attualmente vigente per le elezioni politiche nazionali una indiscutibile limitazione della democrazia. Il relatore sostiene che l'istituto della preferenza crea distorsioni nel sistema, suscitando inopportune competizioni tra candidati della medesima lista e producendo costi aggiuntivi: in ogni caso, tali distorsioni non possono essere rimosse a scapito della democrazia, senza contare che l'abolizione delle preferenze porta con sé altre, non meno problematiche distorsioni. È d'altra parte insostenibile che soltanto i partiti, o addirittura solo i loro *leader*, siano in condizione di selezionare le personalità più adatte e preparate in vista della rappresentanza, a meno che si voglia affermare che i cittadini comuni non siano in grado di scegliere il meglio per sé e debbano essere posti sotto tutela.

Sandro GOZI (PD) prende atto con soddisfazione del fatto che, a differenza della passata legislatura, nella quale la principale preoccupazione dei gruppi, in relazione alla riforma della legge elettorale europea, era di risolvere il problema della inadeguata rappresentanza della Sardegna, nella corrente legislatura tutte le forze politiche concordano sulla necessità di rivedere profondamente la legge. A suo avviso, però, la riforma della legge elettorale europea non va perseguita unicamente in vista delle implicazioni sul sistema politico nazionale, bensì innanzitutto al fine di adeguare la rappresentanza italiana all'evoluzione del Parlamento europeo. Ricorda infatti che, dalla prima elezione del Parlamento europeo

ad oggi, sono intervenuti ben cinque trattati — l'Atto unico europeo, i trattati di Maastricht, di Amsterdam, di Nizza e di Lisbona — i quali hanno progressivamente accresciuto il potere legislativo del Parlamento europeo, modificando sostanzialmente il sistema istituzionale europeo. Il Parlamento europeo tende sempre più ad assumere un ruolo centrale nel processo legislativo europeo, il quale, a sua volta, tende, pur tra battute di arresto, a riguardare materie sempre più ampie. Per questo è essenziale porsi il problema delle modalità di selezione della rappresentanza politica in seno al Parlamento europeo. Nel dibattito parlamentare in occasione dell'autorizzazione alla ratifica del trattato di Lisbona, c'è stato generale consenso tra le forze politiche sull'esigenza di avvicinare le istituzioni europee ai cittadini italiani, che le sentono troppo lontane. A questo fine è fondamentale rivedere il rapporto tra la rappresentanza italiana al Parlamento europeo e l'elettorato. C'è inoltre da considerare che l'attuale sistema non assicura la competitività della delegazione italiana nel Parlamento europeo, e questo per due motivi: a causa della sua frammentazione politica e a causa della sua incostanza, legata ad un utilizzo improprio delle candidature multiple e ai continui subentri nella carica. Frammentazione politica e subentri danneggiano i parlamentari italiani in Europa perché diventano un ostacolo alla elezione ad incarichi di rilievo (nessun italiano è mai stato presidente del Parlamento europeo) o alla nomina a relatore su provvedimenti importanti.

Quanto alla preferenza, rileva che, in vista del ravvicinamento tra cittadini ed eletti, non è sufficiente un ridimensionamento delle circoscrizioni elettorali che le mantenga comunque come circoscrizioni sovra-regionali: liste più corte, ma comunque bloccate, non risolvono il problema. A meno, quindi, di immaginare circoscrizioni piccole, con liste davvero corte, l'unico strumento per assicurare il controllo dei cittadini sugli eletti è la preferenza.

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri rispetto al progetto di legge di cui è presentatore (C. 1449), chiarisce che la soglia di sbarramento ivi proposta è da applicarsi al riparto nazionale, a cui partecipano solo le liste che abbiano superato il 3 per cento dei voti validamente espressi a livello nazionale; quanto al correttivo di ponderazione, l'8 per cento è da calcolare in riferimento ai voti validamente espressi, nella circoscrizione, per la lista nella quale si è candidati.

Quanto poi al pericolo paventato dal relatore di un'Europa delle piccole comunità, frammentata e dispersa, ritiene che si tratti di un pericolo astratto, dal momento che la campagna elettorale è comunque nazionale e si svolge su programmi di respiro ampio.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare il relatore per l'ampia relazione svolta, dichiara tuttavia il proprio radicale dissenso rispetto ad alcune delle tesi da lui sostenute, auspicando che egli intenda comunque elaborare un testo nel quale i gruppi possano riconoscersi ampiamente, in vista di una buona legge elettorale, che tolga alle consultazioni elettorali europee l'attuale carattere di rito vuoto e ipocrita, mero sondaggio sul consenso del Governo in carica, e che riconosca dignità alla rappresentanza italiana al Parlamento europeo, oggi spesso considerato un cimitero degli elefanti o un parcheggio temporaneo in attesa di incarichi migliori, in base all'odiosa prassi di dimettersi alla migliore occasione. A suo avviso, una legge elettorale dovrebbe ispirarsi al principio della centralità del cittadino, ossia tenere conto del fatto che in democrazia la sovranità appartiene al popolo e che i partiti sono pertanto un mezzo e non un fine. Il relatore si ispira, invece, ad una visione caratterizzata dalla centralità del partito, se non addirittura del suo *leader*, al punto da individuare nella preferenza, che è espressione della volontà del cittadino, un ostacolo alla realizzazione del partito personalistico, incentrato sul suo *leader* unico: come se

il partito fosse appunto il fine e non il mezzo.

Quanto al numero delle circoscrizioni, ritiene evidente che vada aumentato al fine di avvicinare cittadini ed eletti e di rendere possibile un rapporto effettivo tra classe politica e società, anche se a questo scopo l'intervento sulle circoscrizioni certamente non basta.

Si dice quindi d'accordo sulla trasformazione delle incompatibilità in incandidabilità, al fine di evitare candidature di richiamo da parte di soggetti che non intendono svolgere il ruolo per cui si candidano e che si dimetteranno subito: si tratta di prassi gravemente offensive della dignità dell'elettore.

Infine, ritiene indispensabile riflettere anche sui tempi di presentazione delle candidature, in modo da renderli congrui con l'esigenza che il candidato si faccia conoscere dagli elettori della circoscrizione in cui si presenta.

Per quanto riguarda le preferenze, si dichiara favorevole anche al sistema delle preferenze multiple e ritiene che quanto sostenuto dal relatore circa gli effetti negativi della preferenza sia frutto di una concezione ideologica: è irragionevole sostenere, come fa il relatore, che la preferenza, in quanto impone un rapporto col territorio, sia incompatibile con le esigenze di presenza a Strasburgo connesse al ruolo di parlamentare europeo o che indebolisca la rappresentanza nazionale. Sarebbe come dire che per i rappresentanti del popolo il rapporto con i rappresentati è un ostacolo allo svolgimento del mandato. Né si può sostenere, a suo avviso, che la selezione dei candidati debba essere fatta dai partiti perché l'elettore non è in grado di scegliere personalità dotate delle competenze necessarie in Europa: tra l'altro, la rappresentanza politica non si fonda su valutazioni tecniche e può ben investire soggetti che non abbiano, o non pienamente, la preparazione tecnica necessaria. In altre parole, la competenza non deve essere costruita a scapito della rappresentanza.

In conclusione, ciò che va perseguito, a suo avviso, è la centralità del cittadino nella scelta della classe politica, anche a livello europeo.

Luca VOLONTÈ (UdC), premesso di essere in disaccordo con il relatore su molti punti essenziali, ritiene che sia in corso un tentativo di fare della riforma della legge elettorale europea un mezzo per consolidare il sistema politico italiano uscito dalle elezioni del 2008, se non per peggiorarlo. A suo avviso, si tratta di un tentativo inaccettabile e insensato, dal momento che non si può pensare di semplificare ulteriormente lo scenario politico forzando i partiti a coalizzarsi per le elezioni europee. Le regole elettorali non possono essere lo strumento per porre rimedio ad un problema che è politico.

Parimenti, è a suo avviso sbagliato abolire la preferenza. La prossima legislatura europea potrebbe essere la più determinante della storia comunitaria dopo la prima – si tratterà infatti di decidere la posizione dell'Europa nello scacchiere internazionale – ed è quindi essenziale coinvolgere i cittadini ed impegnarsi per far maturare in loro un maggiore senso di appartenenza alle istituzioni europee. Ma questo non può farsi se si aboliscono le preferenze in un sistema, come quello italiano, che non prevede un obbligo di consultazioni primarie né garanzie della democrazia interna dei partiti e che ammette l'esistenza di partiti fondati esclusivamente sul leader. Non si può quindi essere favorevoli ad una legge che porti alla formazione di Parlamenti composti di membri designati dal partito o addirittura solo dal suo leader, per ragioni di benevolenza spesso poco trasparenti o comunque lontane dalle ragioni dell'interesse pubblico. L'abolizione della preferenza è del resto fortemente contestata anche nel sistema elettorale nazionale: impedisce infatti il ricambio della classe politica e la selezione di una classe politica effettivamente rappresentativa ed attenta agli interessi pubblici.

Invita pertanto il relatore e la maggioranza ad una maggiore trasparenza: dicano chiaramente se intendono mettere anche la rappresentanza europea nelle mani di due sole persone, i due leader delle principali forze politiche del Paese. Il relatore dica chiaramente quale soglia di sbarramento intende introdurre e non si nasconda dietro la pretesa di risolvere problemi che non esistono, come quello della frammentazione della rappresentanza europea: un problema che non esiste, atteso che la maggior parte dei deputati italiani al Parlamento europeo di fatto non vanno mai in Parlamento e che, in ogni caso, sono organizzati nei gruppi parlamentari europei, che non sono numerosi.

In conclusione, nel ribadire che il suo gruppo non pone una questione di principio in relazione alla soglia di sbarramento, ma si batterà in ogni modo per il mantenimento della preferenza, chiede di conoscere se le posizioni espresse dal relatore siano condivise da tutta la maggioranza.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.

Emendamenti C. 1417 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, rilevato che l'articolo aggiuntivo 7.0100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati e dell'Organismo unitario dell'avvocatura, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali 105

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 settembre 2008.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati e dell'Organismo unitario dell'avvocatura, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 11.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 settembre 2008.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 14.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
INTERROGAZIONI:	
5-00009 Tommaso Foti: sulla razionalizzazione, l'accorpamento, la riduzione e l'ammodernamento del patrimonio in uso al Ministero della difesa	107
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	114
5-00231 Raisi: sull'eventuale assenso delle autorità militari al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Bologna	108
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	116
RISOLUZIONI:	
7-00032 Villecco Calipari: sulla caserma « Mezzacapo » di Reggio Calabria (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	108
ALLEGATO 3 (Nuovo testo approvato della Commissione)	118
7-00035 Cirielli: sull'accesso alle Accademie militari dei diplomatici presso le Scuole militari (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	110
ALLEGATO 4 (Nuovo testo approvato della Commissione)	119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

5-00009 Tommaso Foti: sulla razionalizzazione, l'accorpamento, la riduzione e l'ammodernamento del patrimonio in uso al Ministero della difesa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (PdL), replicando, pur dichiarandosi soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la complementarietà degli interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni, si riserva una valutazione definitiva sugli interventi di razionalizzazione in corso all'atto della definizione dell'Accordo di programma con cui saranno concretamente individuati gli immobili oggetto di cessione e quelli da

realizzare per consentire la riallocazione delle relative funzioni.

5-00231 Raisi: sull'eventuale assenso delle autorità militari al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Bologna.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enzo RAISI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto degli elementi di risposta forniti dal Governo che confermano la fondatezza delle preoccupazioni espresse nella interrogazione da lui sottoscritta ed esprime apprezzamento circa la necessità rilevata dal Governo di procedere tempestivamente ad una revisione del progetto di ampliamento dell'aerostazione civile di Bologna al fine di evitare un grave impedimento all'operatività del Reparto militare dell'Esercito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00032 Villecco Calipari: sulla caserma « Mezzacapo » di Reggio Calabria.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, chiede preliminarmente al Governo di fare luce sulla vicenda relativa alla dismissione della caserma Mezzacapo di Reggio Calabria e sulle sorti del relativo personale, nonché un impegno del Governo stesso ad aprire un tavolo tecnico, al fine di individuare una collocazione adeguata del personale che al momento risulta assegnato a tale struttura.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel proporre una riformulazione della risoluzione in oggetto (*vedi allegato 3*), sottolinea come da quest'ultima risultino sia gli elementi di chiarimento sia l'impegno richiesto dalla deputata Villecco Calipari. In particolare, ricorda che negli ultimi anni si è reso necessario uno sforzo di adeguamento strutturale delle Forze Armate, volto a realizzare uno strumento operativo moderno e sostenibile, rispondente ai compiti assegnati in relazione alle esigenze di sicurezza e di difesa nazionale ed internazionale. Tale processo di radicale ristrutturazione e snellimento dell'organizzazione militare, attraverso provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, già avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, è stato impostato in attuazione di una serie di atti normativi per meglio modulare l'organizzazione militare alle nuove esigenze, anche al fine di adeguarla alle riduzioni dei livelli organici (190.000 unità) stabilite dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. In buona sostanza, è in atto un processo finalizzato ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze armate – ossia quelle di vertice e delle aree operative, territoriale, della formazione, nonché della logistica – e a razionalizzare anche settori non propriamente *combat* in senso stretto, con conseguenti recuperi di risorse a vantaggio dell'operatività. Si intende, dunque, realizzare soluzioni finalizzate ad un migliore rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture ormai superflue e non rispondenti alle vigenti necessità – come, ad esempio nel caso degli organi precedentemente deputati alle

operazioni della leva obbligatoria – nonché la ridefinizione delle missioni di comandi/enti ed il loro accorpamento, in quanto possibile, in chiave interforze e comunque di non sovrapposibilità funzionale e territoriale. L'obiettivo finale, in sintesi, è quello di calibrare per missioni probabili e sostenibili uno strumento militare di ridotta entità, ma di più elevato profilo qualitativo in termini di capacità di proiezione, flessibilità e supporto logistico-amministrativo, ad un tempo pienamente integrabile ed interoperabile dal punto di vista interforze e multinazionale.

In tale quadro, anche l'Esercito ha provveduto, coerentemente con le linee guida di tale processo di radicale trasformazione dell'intero strumento militare, a razionalizzare le proprie componenti. Quanto sopra è valso anche per la Calabria, laddove è stata fatta coincidere la sede del CME Calabria con il Capoluogo di Regione Amministrativa, e ha consentito – agli stessi Comandi – di assumere le funzioni residue degli *ex* distretti militari senza muovere la massa documentale ivi custodita evitando di creare situazioni di disagio per il pubblico. È, dunque, in questo ambito che va collocata la questione riguardante la caserma «Mezzacapo», e più in particolare l'esigenza di reimpiego del personale civile, che è stata oggetto, come noto, di diversi articoli di stampa. Al riguardo precisa, preliminarmente, che la procedura di ricollocazione di tale personale è una tematica da tempo all'attenzione del Dicastero. Ricorda, in particolare, che l'indagine tecnica avviata a suo tempo dall'Esercito, in collaborazione con il locale Ufficio Territoriale del Governo, finalizzata ad acquisire la disponibilità delle altre Amministrazioni Pubbliche presenti sul territorio ad assorbire il personale coinvolto, aveva evidenziato l'esistenza di alcune posizioni vacanti nei ruoli della locale Prefettura, del Ministero della giustizia, del Ministero dei trasporti e dell'INPS. Tuttavia, le iniziative adottate dal Dicastero, volte a verificare la concreta praticabilità del reimpiego presso le altre pubbliche amministrazioni, hanno avuto esito negativo. In tale contesto, si inserisce

l'interesse manifestato dalla Prefettura di Reggio Calabria di acquisire la caserma «Mezzacapo», per risolvere le esigenze infrastrutturali della locale sede, assorbendo, nel contempo il personale civile ancora in servizio. Tale iniziale disponibilità della predetta Prefettura ad acquisire tutto il personale civile coinvolto, tuttavia, non veniva confermata successivamente dal Ministero dell'interno, che, invece, manifestava l'intenzione di assorbire quattro collaboratori di amministrazione e sei operatori di amministrazione nelle sole sedi di Catanzaro, Cosenza e Crotona. Alla luce, dunque, dell'accertata impossibilità di un reimpiego soddisfacente del personale sul territorio presso altre amministrazioni e tenuto conto dei predetti profili di criticità con possibile danno erariale, l'Amministrazione ha provveduto ad esperire le opportune indagini, ai fini di un piano di reimpiego interforze in ambito difesa in sedi vicine a quella di Reggio Calabria. A tal fine, da un lato, è stato dato incarico al competente Stato Maggiore della Difesa che, a sua volta, ha provveduto a sensibilizzare anche il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ai fini di una ricollocazione di parte del personale presso la locale Scuola Allievi Carabinieri e dall'altro, è stata valutata la possibilità di reimpiegare utilmente il restante personale presso Enti e Comandi dell'Esercito di stanza a Messina. Di tale iniziativa è stata data opportuna informazione alle organizzazioni sindacali in data 27 maggio 2008. Ad ogni modo, sottolinea che, secondo tale soluzione, la ricollocazione del personale non potrà che avvenire in esubero in Enti che già registrano situazioni di sovraorganico. Nel contempo, nel quadro delle attività dirette al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione fissati dall'articolo 1, comma 320, della legge finanziaria 2008 come modificato dall'articolo 14-*bis* comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, la caserma «Mezzacapo», poiché non più utile per finalità istituzionali, potrebbe essere inserita nell'elenco degli immobili declassificabili e valorizzabili. L'ipotesi di dismissione dell'infrastruttura in esame, pertanto, è

strettamente connessa con l'esigenza di ricollocare le diciannove unità di personale civile ivi impiegate, nell'ottica di un eventuale accordo (Difesa, Interni/Agenzia del Demanio) sul trasferimento della medesima alla prefettura citata.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), fermo restando che undici unità, come affermato dal rappresentante del Governo, potrebbero essere utilmente ricollocate presso il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria, sottolinea come la ricollocazione delle restanti otto unità in enti e strutture siti a Messina possa condurre ad uno svilimento delle relative mansioni, in quanto tale personale verrebbe assegnato in esubero. Pertanto, nel ribadire la necessità dell'istituzione di un tavolo tecnico, chiede al Governo di chiarire se tra le aree territoriali di interesse debba essere compresa anche la città di Messina.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA precisa che l'espressione « soluzione condivisa », risultante dalla proposta di riformulazione dell'impegno al Governo, equivale a tutti gli effetti all'istituzione di un tavolo tecnico e che tra le aree di interesse deve intendersi ricompresa anche la città di Messina, che offre comunque una possibilità di reimpiego per il personale.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), preso atto dei chiarimenti del sottosegretario Cossiga, riformula la risoluzione in oggetto nei termini indicati dal rappresentante del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00032 Villecco Calipari nel testo riformulato, che assume il numero 8-00007 (*vedi allegato 3*).

7-00035 Cirielli: sull'accesso alle Accademie militari dei diplomatici presso le Scuole militari.

(*Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, illustra la risoluzione in titolo ricordando che le scuole militari sono scuole superiori ad ordinamento militare comprendenti percorsi formativi di Liceo Classico, Scientifico e Scientifico Europeo. Tali scuole sono frequentate da quei giovani che, dopo avere svolto i primi due anni del liceo, manifestino interesse per la vita militare ed intendano quindi ultimare gli ultimi tre anni del liceo presso una specifica scuola che fornisca loro, oltre ad una completa preparazione culturale di carattere generale, anche un patrimonio iniziale di nozioni militari di carattere tecnico ed operativo.

Le scuole militari svolgono dunque una preziosa funzione di formazione e di orientamento professionale ed appare pertanto importante valorizzare pienamente l'eccellenza di questa iniziale istruzione militare assicurando, anche da un punto di vista normativo, che i diplomati presso le scuole militari proseguano i propri studi presso le Accademie militari che, com'è noto, sono le istituzioni formative degli Ufficiali di carriera delle diverse Forze Armate.

Al riguardo, ricorda che l'ordinamento delle scuole militari è retto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956 il quale reca, tra l'altro, le disposizioni fondamentali riguardanti i corsi di studio, i titoli per la partecipazione ai concorsi di ammissione alle scuole, le relative graduatorie e i criteri di valutazione degli iscritti.

In particolare, l'articolo 16 del citato Decreto del Presidente della Repubblica stabilisce il principio secondo il quale gli allievi delle scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino la prova orale di matematica dell'apposito concorso sono ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso.

In tempi più recenti, sempre a livello di normativa secondaria, l'articolo 13 del

Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000, n. 302, recante il Regolamento della scuola navale militare Francesco Morosini, ha previsto che gli allievi della citata scuola che concorrono per l'ammissione all'Accademia navale hanno precedenza, a parità di punteggio, sugli altri concorrenti, mentre l'articolo 15 del Decreto Ministeriale del 5 maggio 2006, n. 212, recante il Regolamento della scuola militare aeronautica Giulio Douhet, prevede che gli allievi che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica presso tale scuola militare e che partecipino al concorso per l'accesso all'Accademia aeronautica hanno preferenza in graduatoria, a parità di merito.

Nessuna specifica riserva di posti o preferenza a parità di merito è invece prevista in favore dei diplomati presso le scuole militari nei bandi di concorso per l'accesso ai corsi dell'Accademia della guardia di finanza.

In proposito, la risoluzione in esame è volta a prevedere un intervento del Governo sulla materia, finalizzato non solo a rivedere i programmi scolastici delle scuole militari alla luce della necessità di formare professionalità militari altamente addestrate e specializzate, ma anche a rivedere la normativa concernente la disciplina della riserva di posti nei bandi di concorso per l'accesso alle Accademie militari in maniera tale da non disperdere l'impegno, anche economico, sostenuto dall'Amministrazione della difesa nelle Scuole militari e favorendo, quindi, anche per questo motivo, che i diplomati presso le Scuole militari proseguano gli studi e la preparazione militare frequentando i corsi delle Accademie militari. Ricorda, peraltro, che negli ultimi anni, le accademie hanno registrato una sensibile riduzione del numero di allievi provenienti dalle scuole militari e un conseguente incremento di quelli provenienti da altri istituti scolastici.

Nello specifico, con la risoluzione in esame, si intende impegnare il Governo a far sì che, fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, sia assicurata la

riserva di posti in favore dei diplomati presso le scuole militari, prevista dall'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956, secondo la seguente ripartizione e fermo restando che l'eventuale parte dei posti non coperta è destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso:

presso l'Accademia militare dell'esercito e dell'Arma dei Carabinieri, il 35 per cento dei posti messi a concorso è riservata ai diplomati presso i collegi militari dell'esercito e il 15 per cento in favore dei diplomati presso le altre scuole militari;

presso l'Accademia militare dell'Aeronautica e l'Accademia militare della Marina il 35 per cento dei posti messi a concorso è riservata ai diplomati presso le rispettive scuole militari e il 15 per cento dei posti in favore dei diplomati presso le scuole militari dell'esercito;

presso l'Accademia della Guardia di finanza, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservata ai diplomati presso le scuole militari.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel ricordare che il tema oggetto dell'atto di indirizzo in discussione è stato ampiamente dibattuto in seno al Ministero della difesa, propone una riformulazione della risoluzione in titolo, al fine di meglio precisarne alcuni profili di carattere tecnico (*vedi allegato 4*).

Ciò posto, ricorda preliminarmente che tra le attività poste in essere dall'Amministrazione militare assume importanza preminente quella diretta alla preparazione del personale, alla sua formazione militare e tecnico professionale.

Al riguardo, ai fini di una migliore comprensione delle procedure sottese alla problematica in argomento, sottolinea che la disposizione legislativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956 n. 950, richiamata nella risoluzione, non sancisce inequivocabilmente una riserva di posti ma bensì «una precedenza», recitando testual-

mente: « gli allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino la prova orale di matematica dell'apposito concorso sono ammessi all'accademia Militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso ».

Al riguardo, evidenzia che l'entità della riserva è oggi differenziata tra le diverse Accademie militari, in quanto determinata dalla singola Forza armata in base alle proprie esigenze di reclutamento.

Ritiene quindi che il ricorso all'istituto della « riserva dei posti » previsto dalla risoluzione in argomento sia condivisibile, anche in considerazione del fatto che potrebbe incentivare le domande di iscrizione alle Scuole Militari.

Ritiene altresì opportuno coordinare gli Stati Maggiori di Forza armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al fine di omogeneizzare il ricorso all'istituto della « riserva di posti » in misura tendenzialmente pari alla « precedenza » di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956 n. 950, richiamata nella risoluzione, al fine di evitare sperequazioni tra le diverse Forze Armate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in relazione alla nuova formulazione proposta dal Governo, chiede al sottosegretario Cossiga se nei posti messi a concorso dall'accademia militare dell'Esercito ai sensi del punto 1 lettera *a*) della parte dispositiva della risoluzione in oggetto, debbano intendersi ricompresi anche quelli relativi all'Arma dei Carabinieri.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA conferma la correttezza dell'interpretazione data dal presidente Cirielli.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, tenuto conto del chiarimento del Sottosegretario Cossiga, riformula la risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Luciano ROSSI (PdL), nel condividere le argomentazioni del presidente Cirielli e

del rappresentante del Governo, appone la sua firma alla risoluzione come riformulata.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) sottolinea un'evidente contraddizione tra l'indirizzo programmatico del Governo volto ad assicurare una migliore selezione ed una maggiore competitività tra gli studenti, rispetto all'orientamento della risoluzione in discussione.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) invita ad un'ulteriore riflessione sull'effettiva opportunità dell'introduzione di un meccanismo di riserva di posti che rischia di « ingessare » le procedure di selezione degli allievi dell'accademia.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ricorda che in diverse occasioni la Corte Costituzionale si è espressa negativamente in ordine alla previsione di riserve di posti nell'ambito delle procedure di concorso del pubblico impiego. Ritiene piuttosto che, ai fini di una rivalutazione delle scuole militari, sarebbe più opportuno rivedere il relativo percorso formativo.

Giovanna PETRENGA (PdL), nel replicare alle osservazioni della deputata Villecco Calipari, sottolinea come il meccanismo della riserva dei posti sia volto a dare un adeguato riconoscimento alla professionalità maturata nelle scuole militari.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) ribadisce di non condividere la scelta culturale sottesa all'impianto della risoluzione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che il meccanismo della riserva dei posti è già previsto dalla legislazione vigente e che la risoluzione in oggetto ha soltanto lo scopo di meglio precisarne le modalità applicative.

Salvatore CICU (PdL), nel concordare con le osservazioni del presidente, osserva che, come risulta dalla nuova formulazione del Governo, l'obiettivo principale

della risoluzione è quello di garantire un'omogenea applicazione della disciplina vigente da parte delle singole Forze armate.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sulla risoluzione in oggetto, dichiara di condividere l'obiettivo di riqualificazione delle scuole militari, ma giudica contraddittorio lo strumento della riserva dei posti.

Marco BELTRANDI (PD), nel dichiarare il suo voto contrario sulla risoluzione in titolo, ribadisce che il meccanismo della riserva dei posti non appare idoneo a colmare le eventuali carenze formative delle scuole militari.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00035 Cirielli nel testo riformulato, che assume il numero 8-00008 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00009 Tommaso Foti: sulla razionalizzazione, l'accorpamento, la riduzione e l'ammodernamento del patrimonio in uso al Ministero della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro della Difesa voglia intraprendere « al fine di impedire che si svuotino dei contenuti essenziali norme che, come quelle introdotte dalla finanziaria 2008, paiono volte a dare un senso logico all'attività di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio in uso al Ministero della Difesa ».

Al riguardo, per una miglior comprensione della complessa problematica, appare opportuno premettere un breve quadro di riferimento delle disposizioni normative regolanti la materia.

L'articolo 1 comma 262 della Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), che integra quanto previsto dal decreto-legge n. 351 del 2001 (convertito in legge n. 410 del 2001), prevede l'inserimento del comma 15-ter, secondo il quale il Ministero della Difesa può individuare immobili di proprietà dello Stato, mantenuti in uso per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali e che le relative procedure sono effettuate dall'Agenzia del Demanio d'intesa con il Ministero della Difesa.

L'articolo 1 comma 320 della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha invece modificato ed integrato quanto previsto dalla Legge n. 269 del 2003 in materia di dismissione degli immobili in uso al Ministero della Difesa.

In particolare tale disposto normativo, relativamente agli immobili in uso all'Amministrazione Difesa che si renderanno disponibili a seguito dell'adozione di un

programma di razionalizzazione, riduzione e ammodernamento del patrimonio immobiliare, prevede che l'Agenzia del Demanio provveda alla loro valorizzazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001.

Al riguardo, tenuto conto che la Finanziaria 2008 non ha abrogato le previsioni del succitato comma 262, si opera nel senso che entrambi gli strumenti, le cui finalità sono volte ad ammodernare il parco infrastrutturale della Difesa, possano e debbano essere utilizzati contemporaneamente in quanto complementari e sinergici tra loro.

Nello specifico, relativamente al Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Comune di Piacenza il 3 aprile 2008, si osserva che la proposta di stipulare un Accordo di Programma era pervenuta dal Comune stesso.

Tale Protocollo, in concreto, prevede la permuta di alcuni immobili in uso al Polo Mantenimento Pesante Nord con infrastrutture sostitutive, pronte all'uso, richieste dall'Amministrazione Difesa, da realizzarsi a carico del Comune su area di proprietà dello stesso, volte a preservare ed implementare la funzione industriale dell'Ente militare con la conseguente tutela delle maestranze civili impiegate.

Pertanto, si ritiene che lo strumento giuridico legittimamente individuato sia strettamente coerente con gli obiettivi della Difesa nello specifico settore, anche in considerazione del fatto che l'onere economico relativo alle nuove realizza-

zioni risulta, da una prima analisi, equivalente al valore degli immobili di prevista cessione e che, in ogni caso, in sede di stipula del relativo Accordo di Programma sarà ricercato l'equilibrio economico tra i beni da cedere e quelli da realizzare per le specifiche funzioni ivi riallocate.

L'iniziativa in argomento, quindi, non pregiudica ma affianca il processo di razionalizzazione previsto dalle disposizioni contenute nella Finanziaria 2008, atteso che la stessa tende alla riduzione, accor-

pamento, ammodernamento ed efficientamento delle strutture in uso alla Difesa.

Peraltro, nella città di Piacenza esistono altre infrastrutture in uso alla Difesa che saranno inserite nel programma di razionalizzazione previsto dal novellato articolo 263 della citata legge finanziaria 2007, ed ora ulteriormente ampliato e rafforzato con le previsioni dell'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00231 Raisi: sull'eventuale assenso delle autorità militari al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Bologna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Occorre sottolineare, in premessa, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che la società di gestione dell'aeroporto di Bologna non ha ancora inoltrato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) il Piano di sviluppo dell'aeroporto di Bologna, ovvero l'ipotesi progettuale richiamata dall'Onorevole interrogante.

Ciò, a causa del protrarsi della concertazione promossa dalla società di gestione con gli Enti territoriali, conclusasi con un accordo il 25 luglio scorso, di cui, tuttavia, non è stata trasmessa copia all'ENAC, il quale, peraltro, potrà procedere alla prevista approvazione del citato Piano non appena sarà sottoposto alla sua visione.

Per quanto, invece, di competenza della Difesa, si rappresenta che la struttura del 2° Reggimento di Sostegno AVES « Orione » — con annesso Polo Tecnico Logistico Nazionale (P.T.L.N.) e magazzino centrale per gli elicotteri AB205 e AB412, che costituisce il residuale nucleo del già Aeroporto militare « F. Pesci » — insiste su di un sedime strettamente connesso alla struttura aeroportuale civile « G. Marconi » di Bologna.

Detto Ente militare manterrà la propria operatività anche nei prossimi anni, in quanto su tale sedime verrà dislocato un ben più importante Polo Tecnico Logistico Nazionale, cioè quello relativo al nuovo elicottero NH-90, i cui primi esemplari sono già in dotazione all'Esercito Italiano.

Va detto, inoltre, che a seguito dell'acquisizione della documentazione relativa all'intervento svolto dalla Società Aeroporto di Bologna (S.A.B.) nel mese di febbraio scorso nell'ambito della presentazione del piano industriale di sviluppo dell'aerostazione civile, i tecnici della competente Direzione Generale dei Lavori e del Demanio hanno effettuato, in data 5 giugno scorso, un sopralluogo nell'area interessata, rilevando l'incompatibilità del progetto di espansione dell'aeroporto « Marconi » con le esigenze operative del 2° Reggimento di Sostegno.

Peraltro, in merito al richiamato accordo del 15 luglio scorso, si ritiene doveroso evidenziare che il progetto per il potenziamento dello scalo civile è avvenuto in assenza di un coinvolgimento formale della Amministrazione Difesa.

Infatti, dall'esame del suddetto accordo si evince che lo stesso, pur prevedendo la disciplina di ogni possibile aspetto del progetto, dall'edificabilità alle problematiche connesse all'ambiente, tiene conto solo marginalmente della presenza di un Reparto militare nell'ambito del complesso aeroportuale, di cui semplicemente « si prende atto » (articolo 7 comma 2).

In particolare, il progettato ampliamento dell'aerostazione civile impedirebbe l'accesso alla pista di volo, utilizzata per le operazioni di decollo ed atterraggio strumentale dei velivoli dell'Esercito, interrompendo l'unica via di rullaggio che collega le infrastrutture dell'aeroporto con il piazzale di sosta dei velivoli militari del 2° Reggimento di Sostegno.

In tale quadro, la realizzazione dell'ampliamento dell'aerostazione civile, così come attualmente configurato, non può trovare la condivisione della Difesa, in quanto costituirebbe un grave impedimento alla operatività del Reparto militare

in argomento ed induce a ritenere necessaria una revisione del progetto o una proposizione di differenti alternative, linea d'azione lungo la quale sono stati prontamente avviati formali contatti con le Amministrazioni interessate.

ALLEGATO 3

**Risoluzione n. 7-00032 Villecco Calipari: sulla caserma « Mezzacapo »
di Reggio Calabria.**

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

premesso che:

in esito al riordino dell'area tecnico-operativa del Ministero della Difesa di cui al decreto legislativo n. 253 del 2005, il Comando Reclutamento e Forze di completamento Regionale « Calabria », con sede nella caserma « Mezzacapo » di Reggio Calabria, è stato soppresso e riconfigurato come Comando Militare Esercito, da dislocare in Catanzaro;

all'interno della caserma « Mezzacapo » sono tuttora in servizio 19 dipendenti civili, in attesa di essere reimpiegati;

la Prefettura di Reggio Calabria ha manifestato l'interesse all'acquisizione della caserma per far fronte a proprie esigenze infrastrutturali, con l'intenzione di sistemarvi alcune attività;

allo stato attuale, non è in atto alcun procedimento di dismissione della caserma stessa;

nel quadro delle attività dirette al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione fissati dall'articolo 1, comma 320,

della legge finanziaria 2008, la caserma « Mezzacapo » non essendo più utile ai fini istituzionali, potrebbe essere inserita nell'elenco dei beni da consegnare all'Agenzia del Demanio;

l'ipotesi di dismissione della caserma « Mezzacapo » è strettamente connessa con l'esigenza di ricollocazione delle predette 19 unità di personale civile, ai fini di un eventuale accordo sul trasferimento della struttura alla citata Prefettura,

impegna il Governo

ad individuare, di concerto con tutti i soggetti istituzionali interessati, una soluzione condivisa per un proficuo utilizzo della caserma « Mezzacapo », previa collocazione adeguata del personale civile ivi impiegato, nell'ambito dei Comandi ed Enti delle Forze armate presenti nell'area territoriale d'interesse.

(8-00007) « Villecco Calipari, Vico, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci ».

ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00035 Cirielli: sull'accesso alle Accademie militari dei diplomatici presso le Scuole militari.**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premessi che:

le Scuole militari sono scuole superiori ad ordinamento militare, comprendenti percorsi formativi di liceo classico, scientifico e scientifico europeo, cui possono accedere i ragazzi a partire dai 15 anni (ovvero dal I liceo per il classico e dal III per lo scientifico), con lo scopo di prepararli per l'accesso alle Accademie Militari;

dopo la seconda guerra mondiale la tradizione delle Scuole militari si è sviluppata con la Scuola Militare Nunziatella di Napoli e con l'ex Collegio militare Francesco Morosini di Venezia (ora Scuola militare); in anni recenti, è stata riaperta la Scuola Militare Teuliè di Milano e la Scuola Militare Aeronautica Douhet di Firenze;

l'ordinamento delle Scuole militari è retto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956 il quale reca, tra l'altro, le disposizioni fondamentali riguardanti i corsi di studio, i titoli per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai collegi, le relative graduatorie e i criteri di valutazione degli iscritti;

in particolare, l'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce il principio secondo il quale gli allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino la prova orale di matematica dell'apposito concorso sono ammessi all'Accademia militare con pre-

cedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso;

andrebbe considerata l'opportunità di rivedere la citata normativa in considerazione delle profonde modifiche che nel corso degli ultimi anni sono intervenute nel settore della difesa con particolare riferimento al nuovo « Modello Professionale » delle Forze armate basato totalmente sul reclutamento di volontari e su alti livelli di efficienza, preparazione e professionalità di tutte le qualifiche funzionali;

rispetto al passato, va, inoltre, rilevato, che lo scenario mondiale è profondamente mutato, richiedendo, da un lato, più puntuali ed articolate azioni di contrasto della criminalità e, dall'altro lato, professionalità militari altamente addestrate e specializzate per la lotta alla criminalità organizzata che opera su scala transnazionale e per la partecipazione a missioni internazionali;

in questo nuovo contesto le Scuole militari assolvono una preziosa funzione di formazione dei giovani che intendono intraprendere la carriera militare fornendo loro, oltre ad una eccellente preparazione culturale di carattere generale, anche un patrimonio di conoscenze militari, tecniche, linguistiche ed operative fondamentali per l'adempimento di successivi incarichi militari;

appare, quindi, necessario valorizzare pienamente l'eccellenza di questa iniziale preparazione militare ed assicurare, anche da un punto di vista normativo, che

i diplomati presso le Scuole militari che intendano intraprendere la carriera militare proseguano i propri studi presso le Accademie militari;

appare, infine, opportuno che l'impegno, anche economico, sostenuto dall'Amministrazione della difesa nelle Scuole militari non venga disperso ed occorre, quindi, favorire, anche per questo motivo, che i diplomati presso le Scuole militari proseguano gli studi e la preparazione militare frequentando i corsi delle Accademie militari;

nei bandi di concorso per l'ammissione ai corsi delle Accademie militari la riserva di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari non sempre è presente;

il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, recante « Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza », al capo II, concernente i Concorsi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia della Guardia di finanza, stabilisce che per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai citati corsi occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali, senza prevedere riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari,

impegna il Governo:

1) ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche sul piano normativo,

affinché, fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, siano previste omogenee riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari, in misura tendenzialmente pari alla « precedenza » prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956, secondo la seguente ripartizione:

a) presso l'Accademia militare dell'esercito, l'Accademia militare della Marina e l'Accademia militare dell'Aeronautica il 35 per cento dei posti messi a concorso è riservata ai diplomati presso le rispettive Scuole militari e il 15 per cento dei posti in favore dei diplomati presso le rimanenti Scuole militari;

b) presso l'Accademia della Guardia di finanza, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservata ai diplomati presso le Scuole militari;

2) a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956 al fine di assicurare, per quanto di propria competenza, una più ampia valorizzazione della formazione fornita dalle Scuole militari;

3) a modificare il ciclo formativo delle scuole militari in considerazione della loro funzione di bacino prioritario per la formazione dei futuri ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

(8-00008) « Cirielli, Fava, Cicu, Rossi Luciano ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE	121
-------------------------	-----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 settembre 2008.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
12.55 alle 13.10 e dalle 15.20 alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	122
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Giulio TREMONTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD), Maurizio LEO (PdL), Marco CAUSI (PD), Alberto FLUVI (PD), Giorgio JANNONE (PdL), Gian Luca GALLETTI (UdC), Ignazio MESSINA (IdV), Massimo MARCHIGNOLI (PD), e Sergio Antonio D'ANTONI (PD), ai quali risponde il Ministro Giulio TREMONTI.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA, indi del vice presidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

C. 1634 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2008.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della scorsa settimana si era concordato di concentrare

l'esame del provvedimento nella seduta di ieri e in quella di oggi in considerazione del fatto che il Ministro aveva dato disponibilità ad essere presente in Commissione nella seduta di ieri e in quella odierna. Sottolinea che proprio per rispettare questo calendario dei lavori, le audizioni informali riguardanti il provvedimento in esame, sono state concentrate tutte nella giornata di ieri. Rileva pertanto che l'assenza del Governo nella giornata odierna rappresenta la violazione di un patto che era intervenuto tra maggioranza ed opposizione.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, pur riconoscendo che erano stati presi accordi effettivamente nei termini indicati dalla collega Ghizzoni, sottolinea che dopo tali accordi è stata indetta una conferenza stampa per la giornata odierna riguardante alcune novità tecnologiche da introdurre nella scuola, alla quale secondo le informazioni in suo possesso, è stata chiamata a partecipare il Ministro Gelmini.

Pina PICIERNO (PD) evidenzia che alla conferenza stampa potuto partecipare il sottosegretario Pizza, ciò che avrebbe consentito al Ministro di essere presente in seduta.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA sottolinea che non è escluso che il Ministro

possa effettivamente essere presente in seduta nella giornata odierna e ricorda che in ogni caso vi è una situazione di emergenza al Ministero in questo momento e che quindi non è facile garantire la presenza a tutti gli impegni, considerando che solo due persone devono dividersi una mole notevole di impegni.

Dario GINEFRA (PD) ricorda che il provvedimento non si pone nella scia dell'audizione sulle linee programmatiche svolta dal Ministro Gelmini, audizione durante la quale il Ministro aveva segnalato che i provvedimenti adottati sarebbero stati la conseguenza di un confronto con le altre parti politiche ed i soggetti interessati.

Contesta la visione del Governo riguardo la configurazione attuale del sistema scolastico italiano, in quanto tale visione ritiene che la scuola abbia avuto finora esclusivamente la funzione di operare alla stregua di un ammortizzatore sociale. Ricorda, inoltre, che nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri, sono state sollevati molteplici rilievi critici nei confronti del provvedimento.

Sottolinea, inoltre che con l'adozione del decreto in esame il Governo evidenzia la volontà di occuparsi della scuola solo pensando agli aspetti economici e di cassa e senza considerare l'importanza di preservare i livelli qualitativi esistenti.

Segnala quindi che il decreto sembra essere il frutto del lavoro di un Ministro diverso da quello competente in materia.

Ricorda che nel corso delle audizioni di ieri sono stati fatti riferimenti a dati oggettivi, che attestano che il segmento della scuola primaria è un punto di eccellenza per l'Italia.

Giudica negativa la reintroduzione del maestro unico, perché ciò riporta il sistema scolastico indietro di vent'anni.

Ricorda, a tal proposito, che anche nel corso delle audizioni di ieri, è stato sottolineato che con la reintroduzione del maestro unico si crea una spaccatura con l'università e con gli altri livelli d'insegnamento e considera quindi il provvedimento fuori da ogni logica di sistema.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento verrà probabilmente imposto con il voto di fiducia, sottolineando quindi che all'interno della maggioranza vi è una spaccatura per quel che riguarda le politiche da seguire in materia scolastica.

Giudica opportuno il « salvataggio » dell'Alitalia, ricordando che si tratta di un servizio pubblico essenziale, ma giudica altrettanto importante difendere il mondo della scuola e i lavoratori che vi operano.

Stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, che tende a svalutare i rilievi e le osservazioni dell'opposizione, che sono fondati su un disagio reale, che si sta evidenziando nell'ambito della società.

Auspica quindi la soppressione dell'articolo 4, ricordando infine che occorrerebbe tagliare altre spese come quelle relative al mantenimento in essere delle province.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (Udc) ricorda che il Ministro nel corso della sua audizione programmatica aveva sottolineato che non era necessario attuare riforme radicali per la scuola e che questa affermazione è invece smentita dal fatto che è stato approvato il provvedimento in esame.

Evidenzia che il provvedimento in esame non ha carattere di urgenza, ricordando inoltre che le riforme richiedono tempi di riflessione meditata.

Esprime inoltre la convinzione che il decreto intervenga in vari settori, senza contribuire realmente ad accrescere la qualità dell'offerta formativa.

Contesta l'idea che si debba operare con tagli per riformare la scuola, ricordando che non è razionale intervenire sulla scuola primaria, che è l'unico settore della scuola in Italia che funziona realmente.

Esprime una posizione favorevole sul voto di condotta, ritenendo, inoltre, importante evidenziare in cosa consiste la novità per quel che riguarda l'educazione civica, visto che già è previsto l'insegnamento della materia in questione.

Per quel che riguarda le durata dell'orario scolastico ricorda che sarebbe im-

portante dare alle famiglie la possibilità di continuare a scegliere il modello che è più aderente rispetto alle singole esigenze.

Per quel che riguarda il maestro unico, ricorda che si tratta di una questione non fondamentale, in quanto l'importante è che venga impartita un'istruzione adeguata, a prescindere dal numero di insegnanti che sono chiamati a svolgere tale compito per ciascuna classe.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea l'atteggiamento non corretto della televisione pubblica, che nella giornata di ieri non ha riportato esattamente i fatti, dando l'impressione che vi sia stata una protesta generalizzata nelle scuole nei confronti del provvedimento in esame.

Rileva che le affermazioni del Ministro Bossi sul maestro unico sono state male interpretate, in quanto con le stesse non c'era l'intenzione di considerare sempre e in ogni caso negativo il fatto che i bambini vengano seguiti dal maestro unico.

Ricorda che l'articolo 1 del provvedimento aiuta a formare cittadini responsabili, che conoscono i loro diritti e i loro doveri.

Sottolinea che il voto in condotta è fondamentale al fine di porre dei limiti ai bambini, ricordando che proprio la mancanza di disciplina causa i problemi legati al « bullismo ».

Ricorda peraltro l'importanza che nella scuola venga introdotto anche lo studio degli statuti regionali oltre che della Costituzione.

Auspica inoltre che le norme previste dal decreto non sottraggono spazio alla storia.

Sottolinea peraltro che occorre dare dignità ai docenti, in modo che gli studenti li rispettino.

Esprime un giudizio positivo sul voto numerico, perché dà maggiore chiarezza alle famiglie sul rendimento degli studenti.

Sottolinea peraltro che occorrerebbe introdurre maggiore uniformità nelle valutazioni degli insegnanti delle varie parti d'Italia.

Riconosce alla norma sul maestro unico la possibilità di essere lo strumento

per dare allo studente un unico importante punto di riferimento, ricordando che vari studi hanno evidenziato la mancanza di un modello di riferimento crea problemi per i ragazzi.

Ritiene che l'eliminazione del tempo pieno nella scuola elementare sarebbe qualcosa di negativo, ricordando inoltre che non si prevedono tagli agli stipendi del personale della scuola, che i tagli alla scuola effettuati dal Governo non sono così diversi da quelli fatti dal Governo precedente, e sottolineando che in ogni caso l'organico attuale può garantire il mantenimento dei livelli di insegnamento in vigore.

Ritiene peraltro opportuno che il Ministro prenda in considerazione e intervenga su alcuni « sprechi di risorse » non sempre adeguatamente tenuti in considerazione dall'opinione pubblica, ricordando ad esempio che sono state pagate al Sud ore per il tempo pieno non svolte effettivamente e che sono stati pagati in questi ultimi anni interessi ingenti sui ritardi nei pagamenti delle supplenze.

Considera inoltre fondamentale per risanare il bilancio scolastico l'introduzione del federalismo fiscale. Ricorda inoltre che la mancanza di persone al nord che vogliono insegnare dipende dal fatto che vi è una presenza troppo massiccia di insegnanti del sud nelle sedi del nord.

Considera importante la norma sui libri di testo, poiché le famiglie spendono troppo anche se il sistema previsto dall'articolo 5 dovrebbe essere congegnato in un modo più flessibile.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) sottolinea che la scuola va rifondata, perché è importante promuovere il merito e che al di là delle ristrettezze di bilancio, è importante che la scuola possa tornare a essere portatrice di quei valori che sono alla base del vivere civile e democratico.

Sottolinea infatti che la società e l'opinione pubblica richiedono che i meritevoli devono essere messi in condizione di studiare e che è importante inoltre che ciascuno abbia i propri diritti e i propri doveri. Al riguardo, sottolinea che è giusto

che gli insegnanti abbiano stipendi più alti, ma che è anche giusto che gli insegnanti fungano da esempio.

Ricorda che sulle norme proposte con il provvedimento si registra un consenso diffuso anche presso gli organi di stampa e che occorre dare atto al ministro Gelmini di avere svolto un lavoro molto efficace nei pochi mesi finora avuti a disposizione per lavorare.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea preliminarmente l'atteggiamento di scorrettezza del Ministro Gelmini nei confronti della Commissione, dato che non è stato rispettato l'impegno da parte del ministro ad essere presente alla seduta odierna.

Non giudica inoltre sussistenti i presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto in questione.

Segnala, inoltre, che l'esame del decreto-legge, fatto disgiuntamente dall'esame del piano programmatico per la scuola, previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008, costituisce solo una interessante discussione di principi, che non serve a nulla.

Ritiene che il provvedimento non chiarisce se si potrà scegliere tra le 24 ore e le altre modalità previste dall'ordinamento vigente.

Concorda con l'importanza di studiare gli statuti regionali nelle scuole, statuti che peraltro devono rispettare la Costituzione e quindi devono essere sempre studiati congiuntamente alla Costituzione, che è l'unico vero punto di riferimento.

Sottolinea l'importanza di valorizzare il merito, ricordando però che non deve essere il mercato a determinare chi è più meritevole, ricordando che le modalità di introduzione delle fondazioni nel mondo della scuola sembra ispirato a tale ultima finalità.

Ricorda che con i tagli nella scuola fatti dal Governo in carica si è operata un'operazione di restaurazione simbolica, un ritorno al passato che non risolve i tanti problemi della scuola italiana.

Per quel che riguarda il voto in condotta ritiene, che le famiglie devono giocare un ruolo importante per contrastare il « bullismo ».

Ricorda inoltre che la norma sul maestro unico contrasta con l'impostazione di una scuola che voglia diffondere il sapere a trecentosessanta gradi.

Esprime la preoccupazione che le riforme portate avanti dal Governo nelle scuole completeranno un sistema scolastico basato sul censo, sottolineando molto che dando maggiore risalto all'autonomia delle scuole e al federalismo si potrebbe creare maggiore flessibilità di modello.

Sottolinea che la norma sui libri di testo non è chiara, in quanto non si comprende se si applica solo alle nuove edizioni e se si applica anche ai libri in formato elettronico e prevede un graduale sviluppo del libro elettronico, coronato, nel 2010 o 2011, dall'obbligo – non la sola preferenza – di adottare libri scaricabili o misti: e che questo cammino sarebbe in grande parte vanificato dalla norma in esame perché nel 2011 non ci sarebbero adozioni; si dovrebbe aspettare il 2014.

Giudica inoltre carenti le norme del decreto-legge 112/2008 e l'intero articolo 5 del provvedimento in esame che introducono le norme sui libri di testo scaricabili da Internet senza precisare il loro ambito di applicazione e senza chiarire se la scuola abbia l'obbligo di stampare direttamente i libri da *Internet*.

Specifica che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato aveva recentemente inviato una segnalazione al Governo per quel riguarda i libri scaricabili da *Internet* e che le norme approvate dal Governo in materia contenute nel decreto-legge in esame e nel decreto-legge n. 112 del 2008 non rispondono esaurientemente alle questioni poste in quel documento.

Renato FARINA (PdL) ricorda che la discussione sul provvedimento in esame è fortemente influenzata dai sindacati, che non accettano cambiamenti per quel che riguarda la scuola. Contesta l'atteggiamento dell'opposizione, che tende a svalutare continuamente l'operato dei ministri del Governo e attribuisce eccessivi meriti all'operato dei propri ex ministri. Rileva che la maggioranza non ha mai affermato che gli alunni italiani non sono

competitivi, anche se ci sono obiettivamente dei problemi al sud. Ritiene inoltre che non appare opportuno attaccare continuamente il Ministro Gelmini. Ricorda che spendere di più non significa migliore qualità e che inoltre l'introduzione di più maestri non era funzionale ad un miglioramento dell'insegnamento, ma a un ampliamento dell'organico al fine di dare altre opportunità di impiego.

Evidenzia inoltre che ci sono dati che rivelano che studenti che hanno avuto il maestro unico hanno fatto poi un'ottima carriera. Giudica importante il maestro unico perché dà la possibilità ai bambini un punto di riferimento unico. Auspica inoltre che l'opposizione mostri un maggiore spirito di collaborazione, evidenziando inoltre che le proteste dell'opposizione sono pretestuose, anche perché le norme del provvedimento sono urgenti, in quanto era necessario riportare un po' di disciplina nelle scuole. Ritiene quindi che il decreto sia importante, dato che se non si interveniva non si sarebbero affrontati problemi importanti, sottolineando che il nostro sistema scolastico è troppo arretrato e conservatore. Sostiene che l'Italia occupa sicuramente una buona posizione a livello mondiale per quel che riguarda il livello della scuola elementare, ritenendo peraltro che ciò non significa che tale situazione non possa essere ulteriormente migliorata.

Pina PICIERNO (PD) ritiene che le critiche formulate al ministro Gelmini siano giustificate, in quanto le politiche di incentivazione del merito non coincidono con l'atteggiamento personale del Ministro. Giudica inoltre scorretto l'atteggiamento del ministro Gelmini, che non ha rispettato gli accordi fatti con la maggioranza, non presentandosi in seduta oggi. Ritiene che con il decreto-legge si travestano da riforma una serie di tagli che costituiscono un ritorno al passato, influenzando pesantemente sul futuro dei bambini italiani. Ricorda che non investire sufficienti risorse sulla scuola comporterà problemi per la società italiana in particolare. Per quel che riguarda il voto in condotta,

ricorda che si tratta di norme superflue, perché vi sono già misure sufficienti per garantire la disciplina nelle classi, considerando inoltre improbabile che la minaccia di una cattiva nota in condotta possa dissuadere dal commettere atti di « bullismo ». Sostiene, invece, che per reprimere fenomeni di bullismo occorrerebbe introdurre forme di volontariato, ricordando che è necessaria una forma più « partecipata » di educazione dei bambini nelle scuole.

Sostiene che per aumentare la qualità della scuola occorre orientare meglio l'uso delle risorse e non semplicemente tagliarle. Auspica quindi che vi sia un ripensamento complessivo delle politiche del Governo in materia scolastica.

Paolo GRIMOLDI (PdL) esprime il convincimento che i provvedimenti del Governo sono opportuni ed efficaci; ricordando che il precedente Governo aveva assicurato all'Unione europea che nel 2011 l'Italia avrebbe conseguito il pareggio di bilancio e che i tagli alle spese fatte dal Governo in carica sono funzionali al raggiungimento di questo obiettivo.

Considera non giusto che studenti del Nord devono andare al Sud per passare l'esame di avvocato, ricordando che occorrerebbe maggiore uniformità nella valutazione degli studenti tra Nord e Sud al fine di evitare ciò e ritenendo assolutamente non opportuni i giudizi espressi al riguardo dalla collega Picierno sul Ministro Gelmini.

Giudica inoltre sterile l'opposizione della minoranza, non riuscendo a comprendere come si possano mettere in discussione delle norme che oggettivamente portano dei benefici come quelle che riguardano i libri di testo scaricabili da *Internet*, sottolineando inoltre che scaricare un libro di testo non significa stamparlo.

Riconosce che il modello attuale funziona, ma che quando vi era il maestro unico la scuola elementare andava ancora meglio.

Esprime il convincimento che il provvedimento non comporterà licenziamenti nel mondo della scuola.

Non crede che il voto in condotta possa risolvere tutti i problemi, che possa comunque contribuire a migliorare la situazione.

Ricorda per quel che riguarda le assunzioni attraverso i concorsi pubblici che le persone del Nord sono svantaggiate perché hanno maggiori difficoltà nell'acquisire titoli validi per accedere al concorso stesso.

Ricorda infine l'importanza dell'articolo 1 del provvedimento e dello studio degli Statuti regionali.

Renato FARINA (Pdl) ritiene che alcune espressioni utilizzate da alcuni componenti dell'opposizione siano eccessivamente pesanti e irrispettose nei confronti dell'operato del Governo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) riterrebbe opportuno che si evitasse in Commissione di esprimere giudizi personali nei confronti degli altri colleghi, come ha fatto il collega Grimoldi nei confronti della collega Picierno.

Valentina APREA, *presidente*, invita tutti i colleghi a evitare di formulare giudizi personali, rimanendo nell'ambito di un sereno svolgimento dei lavori.

Luigi NICOLAIS (PD) richiama sull'importanza di evitare di fare troppe discriminazioni e distinzioni tra Nord e Sud.

Non crede che sia stato opportuno fare ricorso al decreto-legge, ricordando inoltre che intervenire sulla scuola costituisce qualcosa di estremamente delicato, perché la competitività del Paese si basa sull'efficienza della scuola e che sarebbe stato quindi opportuno coinvolgere i soggetti interessati, prima di adottare qualunque tipo di provvedimento.

Sottolinea, inoltre, che occorre fornire alla scuola docenti e studenti motivati, riconoscendo stipendi adeguati agli insegnanti e che occorre anche impiegare fondi per le infrastrutture delle scuole.

Ricorda che la scuola primaria è un punto di forza del sistema italiano e che lo stesso non va quindi smantellato.

Giudica insufficiente intervenire sul comportamento degli studenti con il voto in condotta, perché ciò deriva da una visione parziale del problema del « bullismo ».

Sottolinea, inoltre, che la votazione numerica non dà la possibilità di valutare le reali esperienze degli studenti.

Per quanto riguarda il maestro unico, ricorda che la pluralità di docenti, caratteristica che è presente negli altri livelli scolastici, consente di formare gli studenti in modo adeguato.

Ricorda inoltre che la scuola elementare ha consentito di migliorare notevolmente la società italiana e che occorre tagliare le spese dove è veramente necessario. Sostiene, infine che occorre intervenire con una vera riforma per migliorare la qualità del sistema nel complesso.

Emanuela GHIZZONI (PD) segnala che da notizie in suo possesso risulta che il ministro Gelmini questa mattina non si trovava alla conferenza stampa per la presentazione delle novità tecnologiche introdotte nella scuola, ma alla assemblea costituente del Pdl. Stigmatizza quindi nuovamente il comportamento del ministro, rilevando che lo stesso configuri una violazione degli accordi assunti dal Ministro con la Commissione.

Walter TOCCI (PD) chiede al il Presidente se era a conoscenza dell'impegno del Ministro Gelmini al quale ha fatto riferimento la collega Ghizzoni.

Valentina APREA, *presidente*, fa presente di aver chiesto al Ministro di essere sempre presente e che apprende solo in questo momento che il Ministro sarebbe impegnato all'assemblea costituente del Pdl.

Elena MACCANTI (LNP) stigmatizza l'atteggiamento della sinistra nei confronti del decreto, ritenendo inopportuno che si facciano strumentalizzazioni. Sostiene che

la scuola è stata utilizzata come ammortizzatore sociale, ricordando inoltre che gli insegnanti sono mal pagati e che la scuola italiana non valorizza la tradizione del nostro paese. Sottolinea inoltre l'importanza di valorizzare anche gli statuti regionali, ricordando che i problemi dell'eccessiva spesa in ambito scolastico possono essere risolti con un federalismo vero. Condivide l'introduzione del voto espresso in numeri e del voto in condotta, ricordando peraltro che il regolamento attuativo dovrebbe meglio precisare la norma sul voto in condotta. Segnala l'importanza del « tempo pieno » nella scuola elementare, ricordando che non c'è nessuna intenzione del Governo di smantellarlo. Esprime infine apprezzamento per le norme in materia di libri di testo.

Alessandra SIRAGUSA (PD) non concorda con l'atteggiamento dei colleghi che hanno svalutato il valore del lavoro svolto dai docenti del sud.

Giudica il provvedimento negativamente in quanto punta al taglio della spesa senza considerare l'importanza del livello di qualità dell'istruzione. Ritiene inoltre che non si capisce come sarà attuata la norma sull'educazione civica. Ricorda, inoltre, che esistono già varie leggi che prevedono l'educazione sulla legalità civile, anche in Sicilia e che basta quindi applicare le norme per ottenere dei risultati concreti.

Paventa il rischio che introdurre l'educazione civica possa sottrarre ore ad altri insegnamenti e non considera che il voto in condotta possa essere determinante per debellare il fenomeno del bullismo. Inoltre, dopo aver ritenuto non determinante l'introduzione del voto numerico, considera fondamentale capire meglio come si applicano le norme sul libro di testo, considerando anche che il termine di cinque anni non si può applicare ai cicli scolastici che hanno durata diversa dei cinque anni.

Giudica negativamente la reintroduzione del maestro unico, ricordando che la sovrabbondanza degli insegnanti non riguarda la scuola elementare ma altri set-

tori della scuola e fa notare che quando vi era il maestro unico la dispersione scolastica in Sicilia era più alta di oggi.

Chiede quindi il riconoscimento dei meriti degli insegnanti italiani, anche se sottolinea che occorre comunque lavorare sulla qualità degli insegnanti.

Giovanni Battista BACHELET (PD) si dissocia dagli attacchi personali al Ministro Gelmini da parte della collega Picierno. Ricorda che, dopo un'attenta analisi delle norme e considerando le critiche che sono state avanzate al provvedimento nel corso delle audizioni di ieri, ha maturato un'opinione molto negativa sul provvedimento.

Sottolinea che tutte le associazioni e gli enti auditi si sono lamentati di non essere stati ascoltati dal Governo.

Ricorda che il provvedimento costituisce un ritorno al passato e che il punto fondamentale è l'articolo 4, che ha l'obiettivo di effettuare tagli alle spese. L'unico obiettivo del provvedimento è quello di tagliare le spese. Sostiene inoltre che fare i tagli nella scuola è una politica facile per la maggioranza.

Contesta l'opinione della maggioranza in base alla quale tutti gli insegnanti sono comunisti, anche perché le riforme principali delle scuole sono state fatte dal partito della democrazia cristiana.

Ricorda che nelle audizioni sono state fatte critiche da parte di tutti gli enti, in particolare con riferimento all'articolo 4, sottolineando che anche associazioni vicine al centro-destra hanno criticato il provvedimento.

Segnala che l'obiettivo della norma sul maestro unico è quello di ridurre l'orario alle elementari, riducendo quantità e qualità dell'insegnamento. Ricorda peraltro che la norma sul maestro unico è inutile, perché già esiste la possibilità di utilizzare la figura del maestro prevalente.

Sottolinea inoltre che gli studenti italiani sono bravi a prescindere dal censo e auspica quindi che questo sistema sia mantenuto e che il Governo sostenga gli insegnanti assunti in estate e ritiri la parte più contestate del provvedimento.

Erica RIVOLTA (LNP) sottolinea l'importanza dell'educazione civica e che occorre accrescere molto di più la coscienza civica da parte dei bambini italiani.

Giudica importante che vi sia un'integrazione tra famiglie e scuola per educare i bambini, ricordando che il fenomeno del bullismo deriva non solo dalle lacune della scuola, ma anche dalle carenze delle famiglie per quel che riguarda l'educazione impartita.

Ricorda che il ricorso al maestro unico è fondamentale perché può costituire una figura molto importante per l'educazione dei bambini.

Dopo aver segnalato l'importanza del voto in condotta, perché consente di riportare maggiore ordine nelle scuole, ricorda che il « tempo pieno » risponde alle esigenze delle famiglie e che si tratta quindi di un istituto importante, da conservare.

Per quel che riguarda i libri di testo, sottolinea che si tratta di una norma importante, ma che bisogna graduare la portata della norma a seconda della durata dei cicli.

Considera inopportuna la « campagna » della sinistra, che sta creando un clima di sfiducia non giustificato.

Sottolinea infine l'importanza di introdurre il federalismo anche per quel che riguarda le politiche scolastiche.

Walter TOCCI (PD) sottolinea che il Ministro ha mancato di rispetto nei confronti del Parlamento, non partecipando alla seduta odierna.

Richiede inoltre che il presidente dovrebbe protestare con il Ministro per questo atteggiamento e che sarebbe stato opportuno che anche i componenti della maggioranza lo facessero.

Ricorda che il comunicato stampa sul decreto-legge non prevedeva l'introduzione del maestro unico, che invece è comparso dopo. Invita pertanto il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti al riguardo.

Sottolinea che il provvedimento produce una riduzione importante dell'offerta

pubblica, che sarebbe giustificabile se fosse stata accompagnata da una riduzione delle tasse.

Ritiene invece inaccettabile tagliare le spese nella scuola per ripianare la crisi dell'Alitalia.

Dubita inoltre che si possa mantenere lo stesso livello qualitativo a seguito della riduzione dell'orario scolastico a 24 ore.

Ricorda inoltre che il modello scolastico attuale è adeguato alla situazione sociale attuale e modificarlo non ha grande senso.

Sottolinea infine che il Ministro Moratti aveva posto mano a una riforma che, seppure criticabile, era stata fatta con un atteggiamento di approfondimento dei temi di merito, mentre invece la riforma proposta dall'attuale Ministro è priva di contenuti.

Caterina PES (PD) non crede che si possano risolvere i problemi con la decretazione d'urgenza, ricordando che i problemi della scuola richiedono inoltre un approfondimento con i soggetti interessati.

Non contesta l'idea che occorre fare riforme, ma occorre discuterle con i soggetti interessati.

Non considera positiva la reintroduzione del maestro unico, in quanto la previsione di più insegnanti è stata funzionale alle esigenze della società, che si faceva sempre più complessa, e ricorda che il modello attuale dà inoltre la possibilità di adeguarsi alle necessità dei vari studenti.

Invita infine il Governo a eliminare la valutazione numerica, anche perché l'Unione europea richiede di valutare le capacità dello studente nella sua globalità, ricordando che i voti numerici non possono non essere accompagnati dai giudizi.

Maria COSCIA (PD) sottolinea che il Partito democratico ha cercato di portare avanti una discussione di merito, evidenziando che all'interno della maggioranza vi sono divisioni.

Stigmatizza l'atteggiamento del Ministro che non ha rispettato gli accordi con la Commissione.

Evidenza che con il decreto n. 112 si opera un taglio del 20 per cento delle risorse della scuola, che si tratta di un taglio molto consistente, che potrebbe creare dei danni irreparabili al sistema italiano.

Ricorda che l'orario scolastico in base al provvedimento si ridurrà a 24 ore e che quindi nonostante le dichiarazioni contraddittorie del Ministro sul punto, occorre capire bene la situazione.

Preannuncia la presentazione di emendamenti, ricordando che andrebbe previsto un patto tra famiglie e scuole per arginare il fenomeno del bullismo.

Sottolinea inoltre l'importanza di sostenere gli enti locali e di valorizzare le loro competenze per quel che riguarda le politiche scolastiche.

Sottolinea inoltre che la questione cruciale del provvedimento è contenuta nell'articolo 4 del provvedimento, norma che peraltro non sembrava essere inserita nel decreto-legge, in base al comunicato stampa successivo all'adozione del decreto-legge.

Invita infine il Governo a riflettere sull'articolo 4, accantonando la questione, al fine di discuterla nell'ambito dell'esame del piano programmatico per la scuola.

Valentina APREA, *presidente*, intervenendo in sede di replica, ringrazia tutti i gruppi per la serietà e completezza del dibattito.

Ricorda che le scelte del Governo sono comunque funzionali all'approvazione del piano programmatico e che nel decreto-legge sono contenute esclusivamente le scelte che non potevano essere rinviate.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo in sede di replica, sottolinea che i tagli della scuola sono pesanti, ma che sono necessari in quanto ci sono troppi sprechi. Ricorda che il Ministro ha moltissimi impegni e che non è facile poterli seguire tutti. Ricorda che il provvedimento è urgente, poiché sta iniziando

l'anno scolastico ed era necessario prendere alcuni provvedimenti urgenti.

Ricorda che l'articolo 1 è fondamentale per aiutare ad accrescere la coscienza civica degli studenti e viene incontro anche a richieste del Presidente della Repubblica.

Sottolinea che l'articolo 2 può contribuire a risolvere i problemi del bullismo.

Ricorda che l'articolo 3 affianca al giudizio il voto di carattere numerico al fine di eliminare i problemi di valutazione degli studenti.

Ricorda che l'articolo 4 è fondamentale perché non ci sono più risorse, sottolineando altresì che anche in Francia si sta operando nel senso di snellire la spesa per le politiche scolastiche.

Sottolinea che l'articolo 5 viene incontro all'esigenza di ridurre le spese per le famiglie.

Ricorda infine che occorre considerare congiuntamente le esigenze del contenimento della spesa pubblica e della qualità dell'insegnamento.

Ricardo Franco LEVI (PD), a nome del gruppo del Partito democratico, rileva l'insufficienza della replica del rappresentante del Governo, ritenendo opportuno che il Presidente non dichiari chiuso l'esame del provvedimento nella giornata odierna e inviti il Governo a fornire una replica esauriente in un'altra seduta.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro . 132

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani e C. 438 Lupi (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 132

Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 133

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 134

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base*) 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 settembre 2008.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2008. — *Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*
— *Intervengono i sottosegretari di Stato per*

le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani, e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.10.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani e C. 438 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 luglio 2008.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nel ricordare che nelle precedenti sedute ha avuto luogo un dibattito di carattere generale sui provvedimenti in titolo e preso atto che non vi sono ulteriori richieste di

intervento, invita il relatore a prospettare alla Commissione le modalità per la prosecuzione dell'*iter*.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, dichiara di avere molto apprezzato il dibattito svolto prima della pausa dei lavori parlamentari, che ha visto lo svolgimento di interventi condivisibili sotto il profilo dell'individuazione delle principali questioni esistenti nella materia del governo del territorio. Considerata, peraltro, l'esigenza di avviare una più approfondita istruttoria sui provvedimenti in titolo, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, nel cui ambito potranno avere luogo le opportune audizioni informali dei soggetti interessati e potrà essere avviato un lavoro di sintesi delle proposte di legge in esame, ivi incluse quelle che altri gruppi intenderanno presentare, secondo quanto preannunciato nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI dichiara di condividere la proposta testé formulata dal relatore, facendo presente che l'argomento trattato dalle proposte di legge in esame interessa fortemente il Governo, il quale – prima di formalizzare specifiche osservazioni al riguardo – attende di verificare l'opera di sintesi dei testi in discussione che la Commissione effettuerà nel prosieguo dell'*iter*.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di procedere – conformemente a quanto prospettato dal relatore – alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 luglio 2008.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta, in cui è proseguito il dibattito di carattere generale sui provvedimenti in titolo, si è convenuto di concludere nella seduta odierna l'esame preliminare.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) rileva che le proposte di legge in esame investono un tema di forte interesse parlamentare, riprendendo peraltro il contenuto di provvedimenti che avevano avuto un *iter* particolarmente approfondito nelle precedenti legislature. In tal senso, dichiara preliminarmente di apprezzare il fatto che i centri storici possano essere difesi dal pericolo di spopolamento, anche con interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio urbanistico. Dopo avere sottolineato in termini positivi il contenuto delle proposte di legge abbinata, preannuncia quindi l'intenzione di svolgere talune osservazioni su alcuni specifici punti da queste trattati.

In primo luogo, con riferimento alle dimensioni dei comuni interessati dall'intervento normativo, ritiene opportuno tenere ferma la soglia di 200.000 abitanti già fissata nella precedente legislatura, giudicando eccessivamente penalizzanti eventuali interventi di abbassamento di tale tetto, che rischierebbero di escludere parti rilevanti del territorio nazionale. Al tempo stesso, invita il relatore a evitare l'inserimento della nozione di « centri commerciali naturali », la cui natura non appare ben definita e potrebbe più efficacemente essere rimessa ad altri provvedimenti legislativi.

Esprime, altresì, le proprie perplessità sulla previsione – contenuta in alcune delle proposte di legge abbinata – di

correlare gli interventi alla pianificazione urbanistica esistente, giudicando semmai preferibile l'introduzione della facoltà di apportare varianti ai piani regolatori. Al contempo, auspica che la piena partecipazione delle regioni ai procedimenti decisionali sia consentita solo quando le regioni stesse contribuiscono al co-finanziamento degli interventi urbanistici; in caso contrario, infatti, risulterebbe sufficiente un coinvolgimento della Conferenza unificata.

Nell'invitare la Commissione ad assicurare una adeguata copertura finanziaria del provvedimento che essa andrà ad adottare in materia, formula inoltre talune perplessità sulle modalità di ripartizione del Fondo, auspicando che il vincolo del 50 per cento delle risorse da destinare ai piccoli comuni sia eliminato o, quanto meno, ridotto in misura sensibile. Quanto ai borghi antichi, infine, ritiene che per tali realtà si debba puntare su altri finanziamenti, destinati prevalentemente alla promozione turistica e culturale, evitando di ricorrere agli interventi recati dal provvedimento in esame.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, giudica apprezzabile lo sforzo di approfondimento compiuto con l'intervento testé svolto, oltre che i contributi resi dai deputati intervenuti nelle precedenti sedute, che hanno sollevato temi degni della massima attenzione. Proprio al fine di approfondire l'istruttoria sui provvedimenti in titolo alla luce dei suggerimenti anticipati nel corso del dibattito di carattere generale, ritiene pertanto utile procedere alla nomina di un Comitato ristretto, nel cui ambito potrebbe anche svolgersi un ristretto ciclo di audizioni informali, che – a differenza dei provvedimenti relativi al governo del territorio – dovrebbe riguardare un novero molto ristretto di soggetti, eventualmente da limitare ai soli rappresentanti delle regioni.

Gianpiero BOCCI (PD) dichiara di condividere la proposta di contenimento delle audizioni da svolgere nell'ambito del Comitato ristretto, testé formulata dal rela-

tore, auspicando tuttavia che la Commissione possa utilizzare il lavoro istruttorio svolto nella precedente legislatura sull'analogo provvedimento in materia di riqualificazione e recupero dei centri storici, con particolare riferimento alla documentazione prodotta dai soggetti interessati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, giudica estremamente utili i contributi forniti al dibattito nel corso della odierna seduta, auspicando che essi possano sostenere il lavoro istruttorio che la Commissione sarà chiamata ad affrontare nel prosieguo dell'*iter*.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI fa presente che il Governo è molto interessato alla materia trattata dalle proposte di legge in esame, sulle quali si riserva di fornire una più articolata posizione una volta che la Commissione sarà prevenuta alla sintesi dei testi in discussione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di procedere – conformemente a quanto prospettato dal relatore – alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 luglio 2008.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge nn. 152, 1182 e 1239 – recante il seguente nuovo titolo: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti» – che il relatore propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, rileva che i lavori del Comitato ristretto, conclusi in modo positivo e agevole nella mattinata di oggi, hanno portato all'elaborazione di un testo unificato che appare condiviso da tutti i gruppi rappresentati in Commissione. Illustra, quindi, i punti principali del provvedimento, soffermandosi su talune delle modifiche apportate in seno al Comitato ristretto, che riguardano l'esigenza di indirizzare in modo chiaro i poteri di inchiesta della istituenda Commissione parlamentare verso le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, piuttosto che nei confronti del ciclo dei rifiuti in generale, circoscrivendo in modo puntuale le competenze della Commissione stessa. Fa presente, inoltre, che il testo unificato ha inteso recepire alcune norme inserite nella legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni mafiosi, recentemente approvata dalle Camere, orientandosi peraltro su una dotazione finanziaria ancor più ridotta e contenuta e prevedendo che essa non potrà subire incrementi nel corso della legislatura.

In conclusione, propone che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto sia adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Mauro LIBÈ (UdC) osserva che il suo gruppo condivide il contenuto del testo unificato in esame, sottolineando l'esigenza che esso mantenga – anche nel seguito dell'*iter* – l'impostazione bicamerale della Commissione d'inchiesta e ma-

nifestando forti perplessità rispetto ad una eventuale soluzione di tipo monocamerale, che potrebbe emergere qualora – come paventato da taluni deputati nel corso dei lavori del Comitato ristretto – si registrino possibili difformità di valutazione politica da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Roberto TORTOLI, *presidente*, segnala che è intenzione della presidenza della Commissione lavorare per giungere alla definizione di un'inchiesta di natura bicamerale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Libè, avvertendo che il suo gruppo non riterrebbe utile sostenere l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale.

Carmen MOTTA (PD) fa presente che il suo gruppo – anche nel corso dei lavori del Comitato ristretto – ha sostenuto con chiarezza la natura bicamerale della Commissione d'inchiesta, invitando i gruppi di maggioranza ad esplicitare l'eventuale sussistenza, anche nei rapporti con il Senato, di possibili problemi di tipo politico. Ritiene, pertanto, che – qualora tali problemi fossero concreti – essi debbano essere risolti in via preventiva, restando ferma la più ampia disponibilità del suo gruppo a confrontarsi su eventuali modifiche di natura tecnica. In questo quadro, in particolare, giudica praticabile anche una riflessione sulla riduzione del numero dei componenti della istituenda Commissione bicamerale, soprattutto se tale riduzione potesse contribuire a semplificare il confronto con l'altro ramo del Parlamento.

In conclusione, nel ringraziare il relatore per l'impegno con cui ha sinora svolto il suo compito, preannuncia che il suo gruppo condivide l'adozione come testo base del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nel giudicare plausibile che un intervento sul numero dei componenti della Commis-

sione parlamentare possa facilitare il raggiungimento di una soluzione condivisa, osserva tuttavia che alcuni problemi di natura tecnica possono riguardare anche il profilo della sovrapposizione di funzioni e compiti tra la stessa Commissione bicamerale e le competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato.

Alessandro BRATTI (PD) si domanda se la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, circoscriva l'intervento della Commissione d'inchiesta alle sole strutture ministeriali statali competenti nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, precisa che l'intenzione della norma testé richiamata è di rendere possibile un intervento della Commissione parlamentare nei confronti degli organismi che sovrintendono al ciclo dei rifiuti a tutti i livelli amministrativi, inclusi quelli locali.

Il sottosegretario Roberto MENIA comunica che il Governo guarda con interesse al testo unificato delle proposte di legge in esame, che sembra ampiamente condiviso dai gruppi rappresentati in Commissione. Nel rilevare, peraltro, che l'ipotesi di riduzione del numero dei componenti potrebbe essere utile all'individuazione di soluzioni condivise con l'altro ramo del Parlamento, si rimette alle valutazioni che la Commissione riterrà di assumere sull'argomento, che rientra nelle tradizionali attribuzioni riservate all'autonomia delle Camere.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 152, 1182 e 1239, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base, sarà stabilito nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi; di conseguenza, la seduta della Commissione prevista per domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

**ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE
ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CI-
CLO DEI RIFIUTI**

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali ed ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati sul territorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parla-

mentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti

e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informa-

zione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria

e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Wind (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Vodafone Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Wind.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi GUBITOSI, *amministratore delegato di Wind*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Deborah

BERGAMINI a più riprese, Andrea SARUBBI, Settimo NIZZI, Alessandro MONTAGNOLI, Luca Giorgio BARBARESCHI e Jonny CROSIO.

Luigi GUBITOSI, *amministratore delegato di Wind*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia l'amministratore delegato di Wind per il suo intervento, autorizzando la pubblicazione del testo integrale della sua relazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.20.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Vodafone Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo BERTOLUZZO, *amministratore delegato di Vodafone Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario TULLO, Sandro BIASOTTI, Enzo CARRA, Jonny CROSIO, Luca Giorgio BARBARE-SCHI, Beatrice LORENZIN, Maurizio IAPICCA e Michele Pompeo META.

Paolo BERTOLUZZO, *amministratore delegato di Vodafone Italia*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia l'amministratore delegato di Vodafone Italia per il suo intervento, autorizzando la pubblicazione del testo integrale della sua relazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Considerato che stanno per avere luogo votazioni in Assemblea e che le questioni sollevate dai deputati intervenuti sono numerose e complesse, avverte, d'intesa con l'amministratore delegato di Vodafone Italia, che quest'ultimo completerà successivamente le risposte ai quesiti posti, per iscritto. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 142

COMITATO RISTRETTO:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi 146

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la seduta odierna della Commissione sarà sospesa alle ore 11 e riprenderà alle 13.30 per consentire ai deputati del Popolo della libertà di partecipare ad una riunione del loro gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che in questo primo intervento concentrerà la propria attenzione sugli articoli

15, 16, 17 e 18 del provvedimento volti a riavviare l'attività di produzione di energia elettrica nucleare in Italia. Ricorda che le disposizioni in materia di nucleare recentemente approvate con la conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, prevedono la riunione nel 2009 di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente che dovrà definire le strategie energetiche nazionali. Osserva che il disegno di legge dovrebbe recare misure sui seguenti quattro punti, indispensabili per ricostituire il sistema nucleare dotandolo delle adeguate competenze di gestione: individuazione di un'autorità di sicurezza per tutte le diverse fasi di realizzazione e di gestione degli impianti nucleari; affidamento di compiti di supporto al Governo nell'elaborazione delle scelte sul nucleare ad uno o più soggetti tecnico-scientifici, quali l'Enea e altri enti di ricerca; trattamento e deposito delle scorie mediante l'uso di tecnologie avanzate; iniziative di formazione specifica di laureati per il rilancio dell'attività nucleare.

Con riferimento all'articolo 15, recante delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere

alle popolazioni interessate, ricorda le numerose problematiche degli enti locali interessati dalla costruzione di impianti energia elettrica nucleare e dalla localizzazione di sistemi di stoccaggio di materiale radioattivo e ritiene che sarebbe opportuno prevedere in loro favore misure specifiche.

Con riferimento all'articolo 16, osserva che l'attribuzione al Governo della definizione delle tipologie di impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati sul territorio nazionale contrasta con i principi di giusta concorrenza sul mercato. Ricordato che negli Stati Uniti il Governo individua i criteri cui devono attenersi tutti gli impianti nucleari, mentre la NCC esercita funzioni di controllo sui sistemi, ritiene che nel provvedimento in esame si dovrebbero più opportunamente individuare i criteri di corretto funzionamento degli impianti.

Con riferimento all'articolo 17, richiama l'attenzione sul ruolo anomalo che sembra assumere l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti che affianca a competenze per realizzazione degli impianti nucleari in termini prossimi, funzioni di ricerca e sviluppo e incentivazioni per questo tipo di sistemi. Ritiene eccessiva questa sovrapposizione di competenze in capo all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti.

Infine, relativamente all'articolo 18, giudica incongruo attribuire tutte le controversie concernenti il settore dell'energia al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) sottolinea l'importanza del coinvolgimento delle università e degli enti di ricerca, quali l'Enea, in un'attività di monitoraggio costante di questa fase di rilancio del nucleare in Italia, anche al fine di richiamare in patria numerosi valenti ricercatori attualmente impegnati all'estero. Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative in questo senso.

Matteo COLANINNO (PD), preannuncia un intervento focalizzato sul tema dell'in-

ternazionalizzazione del sistema produttivo, argomento particolarmente sentito dalle imprese e denso di criticità. Rileva anzitutto che negli ultimi anni, pur con una percentuale di crescita del PIL prossima allo zero, e nonostante le voci che davano il sistema delle imprese italiane per spacciato di fronte alla concorrenza globale, esso ha nel concreto mostrato una capacità di resistenza notevole; tra il 1999 e il 2005 – pur perdendo quote di mercato nel commercio internazionale – le imprese italiane sono riuscite a crescere in valore assoluto più delle imprese di ogni altro Paese dell'UE. Questo dato testimonia di un grande potenziale del sistema imprenditoriale, in particolare in termini di *export*.

Il dato che ritiene importante focalizzare è che le imprese hanno realizzato questa importante *performance* in totale solitudine, senza alcun aiuto dal sistema-Paese, né dalla politica.

Oggi, di fronte a quella che può essere definita la seconda era della globalizzazione, caratterizzata da una feroce difesa dei singoli sistemi nazionali, diviene necessario invece che la politica guidi a medio termine il processo, intervenendo sui grandi snodi strategici: permane infatti in Italia un certo provincialismo, un diffuso approccio « fai da te » che punta sulle capacità e sull'inventiva del singolo imprenditore più che sulla capacità espansiva del sistema complessivo. Da questo punto di vista, riterrebbe opportuno prevedere una incentivazione di carattere fiscale per le piccole imprese che si aggregano, per raggiungere una « massa critica ».

Infine, ritiene opportuno segnalare alcune criticità di sistema: le risorse destinate agli investimenti sono disperse in una serie di interventi frammentari e che si sovrappongono; per quanto concerne l'internazionalizzazione, le rappresentanze diplomatiche italiane sono fortemente concentrate nei Paesi europei e sono del tutto assenti ad esempio in Asia, laddove esistono potenzialità importanti di mercati in espansione.

Santo Domenico VERSACE (PdL), esprime anzitutto condivisione su buona parte dell'intervento effettuato dal collega Colaninno: in particolare ritiene che l'ultima notazione metta in luce la tendenza, tutta italiana, a continuare a considerare « estero » anche i Paesi europei, che al contrario dovrebbero essere considerati quali regioni di un'unica nazione europea, permettendo di concentrare le rappresentanze diplomatiche in Paesi realmente stranieri, in particolare laddove è in atto – si riferisce ai Paesi asiatici – uno sviluppo tumultuoso. Già nell'intervento di ieri aveva messo in luce, e ora lo ribadisce, che i vari enti e strutture che si occupano di promozione industriale all'estero (Ministeri, rappresentanze diplomatiche, ICE, camere di commercio, SIMEST, eccetera) finiscono con il sovrapporsi e ostacolarsi, mentre sarebbe di gran lunga preferibile e più funzionale, oltre che meno oneroso, l'esistenza di un unico organismo con capacità di coordinare i vari interventi.

Riterrebbe, inoltre, necessario intervenire decisamente con la leva fiscale per favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo, defiscalizzando, sul modello danese, i prodotti, o gli utili sui prodotti, che l'impresa esporta; questo consentirebbe di dare davvero respiro all'imprenditoria italiana più genuina, quella che compete globalmente sul mercato, con la creatività e con l'innovazione, e che non è seconda a nessuno nel mondo, ed ha, a suo parere, solo bisogno di un sistema razionalizzato e funzionale, ove sia attuata ad esempio una seria lotta all'evasione fiscale e alla corruzione.

La seduta, sospesa alle 10.55, riprende alle 13.30.

Giovanni SANGA (PD) osserva che all'articolo 3, relativo ai distretti produttivi e alle reti di impresa – articolo tra l'altro già approvato in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 – vi è al comma 3, un generico riferimento alla semplificazione che dovrebbe essere applicata mediante regolamenti di delegificazione. Ritiene che, al riguardo, si pongano

almeno tre questioni: il disegno di legge reca una serie di deleghe che potrebbero comportare una notevole dilatazione dei tempi; sul tema delle reti d'impresa e dei distretti produttivi sarebbe opportuno un maggiore confronto delle regioni e delle realtà territoriali all'interno del processo di riforma federale dello Stato; infine, non sono previste risorse per l'attuazione delle disposizioni relative alle reti d'impresa e ai distretti produttivi. Potrebbe quindi rivelarsi opportuno intervenire con apposite modifiche all'articolo 6-bis del richiamato decreto-legge n. 112 del 2008.

Per quanto riguarda gli interventi di reindustrializzazione previsti all'articolo 5, sottolinea che nella maggior parte delle regioni italiane il settore di offerta dei servizi ha superato quello della produzione industriale e che gli interventi del Governo dovrebbero essere orientati prevalentemente, o comunque anche, all'ambito dei servizi. Esprime altresì preoccupazione per il notevole ampliamento delle competenze dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia) che appare l'unico interlocutore del Governo per gli interventi di reindustrializzazione a favore dei quali, peraltro, non sono previste risorse finanziarie nel provvedimento in esame.

Ludovico VICO (PD) osserva preliminarmente che l'originario disegno di legge n. 1441, con particolare riferimento agli articoli 1, 2 e 75 (stralciati nel disegno di legge 1441-bis, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e V), è stato dotato di finanziamenti ingenti, anche se al momento non è possibile quantificarli. Sottolinea che gli articoli 1 e 2 rappresentano le scelte che il Governo in carica ha inteso fare per la concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate e per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, prevedendo la centralizzazione delle risorse del CIPE non utilizzate al 31 dicembre 2008. Rilevato che l'articolo 75 prevede una nuova *mission* – a suo giudizio, impropria – per l'Agenzia per l'attrazione

degli investimenti, sottolinea che le risorse previste dagli articoli in commento sono destinate per il 98 per cento al Mezzogiorno.

Con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge n. 1441-ter, ritiene che si dovrebbe attribuire maggiore importanza alle aree interessate da crisi di settore e che le iniziative di riqualificazione con impatti significativi per la politica industriale nazionale, di cui alla lettera c) del comma 1, dovrebbero essere prevalentemente indirizzate al Mezzogiorno.

Sugli articoli 15, 16 e 17, rileva che non si fa alcun riferimento al *decommissioning* degli impianti nucleari né al sito nazionale di deposito delle scorie esistenti, argomenti di primaria importanza per il riavvio della produzione di energia elettrica nucleare. Esprime, infine, preoccupazione per l'eccessivo ampliamento delle competenze, soprattutto in materia di energia, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene opportuno modificare l'articolo 18 del provvedimento che accentra nel tribunale amministrativo regionale del Lazio le competenze di tutte le controversie attinenti al settore dell'energia, limitando l'accentramento al settore dell'energia nucleare. Ritiene che nel settore delle imprese l'Italia dovrebbe prendere a riferimento il modello tedesco di sviluppo del prodotto riducendo la distanza tra la fase di progettazione e quella di produzione. Sottolinea, quindi, che in Italia sono carenti gli investimenti sui sistemi di misurazione e di collaudo e che si dovrebbero introdurre incentivi e adeguati percorsi formativi di manodopera specializzata, soprattutto attraverso un efficace collegamento tra scuole professionali e mondo produttivo. Ritiene, infine, che si dovrebbero prevedere misure di tutela delle imprese italiane da operazioni di *dumping* sociale e ambientale, con particolare riferimento ai prodotti provenienti dalla Cina.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), sottolinea che la struttura generale del disegno di legge all'esame della Commissione rivela un'impronta unitaria caratterizzata da una sorta di regressione centralizzatrice che contrasta con le politiche – sia di politica industriale che di politica energetica – dell'ultimo quindicennio. Questa tendenza all'accentramento, verso le strutture ministeriali, verso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, e perfino, per le controversie di carattere giurisdizionale, verso il TAR del Lazio, rivela un atteggiamento burocratico e poco produttivo, poiché non coinvolge né i soggetti destinatari delle politiche, né le regioni e gli enti locali. Sottolinea che tale mancanza di interlocuzione appare una vera forzatura, in particolare in relazione alle disposizioni in materia di politica energetica finalizzata alla reintroduzione del nucleare, anche in considerazione della totale assenza di una Agenzia autonoma per la sicurezza: non sembra davvero questo il modo migliore per reintrodurre una politica del nucleare civile nel Paese! Ritiene che il Governo faccia una forzatura demagogica sulla materia, ipotizzando che entro il 2020 l'energia nucleare possa fornire il 25 per cento del fabbisogno energetico nel Paese, mentre è sua opinione che, a quella data, non una sola centrale sarà realizzata; mentre si proclama la necessità del nucleare non si tiene conto che non si è costruito da anni in Italia neppure un nuovo rigassificatore e che, in caso di emergenze di qualche tipo, il paese non sarà attrezzato. Le vere priorità, quindi, non sono affrontate mentre gli obiettivi riposti nel nucleare sono irraggiungibili: occorre almeno puntare sulle energie rinnovabili, perlomeno in una fase transitoria, anche in considerazione degli obblighi dell'Italia nei confronti dell'Europa. Questa confusione di intenti non riuscirà nemmeno ad indirizzare con univocità il mondo produttivo verso settori definiti; inoltre, riscontra nel complesso del testo una totale mancanza di progettualità in materia di liberalizzazioni.

In relazione ai rilievi formulati preannuncia la sua forte opposizione al disegno di legge in esame.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 settembre 2008.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> (<i>Esame e rinvio</i>)	147
Sull'ordine dei lavori	157

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi	158
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 11.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*.

(Esame e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento in esame, derivante dallo stralcio di alcuni articoli del disegno di legge C. 1441, deve essere concluso dall'Assemblea – secondo quanto

convenuto nella Conferenza dei Presidenti di gruppo del 4 agosto scorso – entro il 9 ottobre prossimo.

Ricorda poi che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'11 settembre scorso è stata convenuta la seguente organizzazione dei lavori in Commissione: mercoledì 17 settembre, relazione introduttiva e avvio della discussione generale; giovedì 18 settembre, conclusione della discussione generale; venerdì 19 settembre, ore 12, termine per la presentazione di emendamenti; martedì 23 settembre, pronuncia sul vaglio di ammissibilità degli emendamenti e avvio dell'esame degli emendamenti; mercoledì 24 settembre e giovedì 25 settembre, esame degli emendamenti; martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre, esame del provvedimento

da parte delle Commissioni in sede consultiva, giovedì 2 ottobre, esame dei pareri e deliberazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Invita quindi il relatore a riferire sul provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, rileva che il disegno di legge C.1441-*quater* all'esame della XI Commissione risulta dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge C. 1441, deliberato dall'Assemblea in data 5 agosto 2008. Il disegno di legge C. 1441, e conseguentemente il disegno di legge C. 1441-*quater* derivante dallo stralcio del primo, hanno natura di provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, secondo quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziario 2009-2013 e dalla risoluzione con cui la Camera ha approvato il suddetto Documento.

Nell'illustrare l'articolato del provvedimento, precisa che il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e di previdenza.

L'articolo 23 prevede una delega legislativa, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psico-fisico (cosiddette « attività usuranti »), che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità, su domanda, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico. Fa notare come in pratica si tratti di una riapertura dei termini per l'esercizio della delega spirata il 30 maggio scorso.

Allo scopo di riassumere i termini generali della vicenda, ricorda che la legge n. 247 del 2007, all'articolo 1, comma 3, aveva previsto una delega legislativa, da esercitare entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psico-fisico, che maturano i requisiti pensionistici a decor-

rere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

In attuazione della menzionata delega di cui alla legge n. 247 del 2007, venne predisposto e trasmesso alla Camera e al Senato, ai fini dell'espressione del parere, lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti » (atto n. 238), volto appunto a consentire ai lavoratori subordinati addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (cosiddette « attività usuranti ») di accedere anticipatamente al pensionamento, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Su tale schema di decreto legislativo la XI Commissione (Lavoro) della Camera espresse un parere favorevole con osservazioni in data 1° aprile 2008, mentre la 11^a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, pur avendo avviato l'esame del provvedimento, non ha espresso il parere entro la scadenza del termine.

Tuttavia il termine finale per l'esercizio della delega (30 maggio 2008) è scaduto senza che tale decreto legislativo venisse definitivamente emanato.

Ciò premesso, fa presente che i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 23 del provvedimento in esame vengono indicati *per relationem*. Si dispone infatti che, ai fini dell'attuazione della delega, si faccia riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)*, della legge n. 247 del 2007. L'articolo in esame richiama la disciplina della menzionata delega in materia di lavori usuranti di cui alla legge n. 247 del 2007 anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi in questione (disponendo che si applicano al riguardo i commi 90 e 91 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007), nonché la clausola di copertura finanziaria, disponendo che rimane valida la norma di copertura di cui al comma 92 del citato articolo 1. Pertanto alla coper-

tura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della delega in esame si provvede a valere sulle risorse stanziare nell'apposito Fondo per il finanziamento previsto nel Protocollo sul *welfare* del 23 luglio 2007 ed istituito dall'articolo 2, comma 508, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Infine ricorda – in materia di lavori usuranti – che sono già all'esame della XI Commissione (Lavoro) le abbinare proposte di legge C. 1297 (Damiano ed altri) e C. 1367 (Cazzola ed altri), volte anch'esse a prevedere una disciplina in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti. Richiama l'attenzione della Commissione sul dato di fatto derivante dall'intrecciarsi di due diversi vettori legislativi: quello predisposto con l'abbinamento delle due proposte di legge e quello che sarà approvato nell'ambito del disegno di legge 1441 *quater*. La particolare sottolineatura del problema è rivolta a sollecitare una discussione sulla linea di condotta da seguire allo scopo di favorire il più possibile la conclusione del processo legislativo in materia.

Proseguendo nell'illustrazione dell'articolo, constata che l'articolo 24 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti. Si tratta, in particolare: dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa.

La delega deve essere esercitata sulla base, in particolare, dei seguenti criteri e principi direttivi: semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura

amministrativa dei suddetti enti, prevenendo anche la trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nel medesimo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto per gli affari sociali; razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, attraverso la riorganizzazione dei centri di spesa e l'adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti vigilati ai principi di razionalizzazione di cui alla legge finanziaria 2007. L'articolo 24 prevede inoltre l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, nel rispetto dei seguenti criteri: *a)* eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; *b)* razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; *c)* limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; *d)* diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

L'articolo 32 modifica la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 relativa alle sanzioni amministrative e civili previste per il caso di utilizzo di lavoro irregolare. Il comma 1 modifica, tramite novella, la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, relativa alle sanzioni amministrative e civili previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. In particolare, la lettera *a)* del comma in esame provvede a sostituire il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002. In primo luogo al menzionato comma 3, così come sostituito dalla disposizione in esame, per individuare l'oggetto della violazione, si fa riferimento non più all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, bensì all'impiego di la-

voratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo (da parte del datore di lavoro privato). Inoltre si escludono dai soggetti passibili delle sanzioni i datori di lavoro domestico. Inoltre, viene introdotta una sanzione amministrativa meno onerosa per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato. Difatti, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente impiegato per un periodo lavorativo successivo. Un'altra modifica riguarda l'entità della sanzioni civili applicate, prevedendosi che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente è aumentato del 50 per cento. Il vigente comma 3 prevede che tale importo non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

La lettera *b)* del comma in esame, invece, sostituendo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, introduce una norma volta ad escludere dall'applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all'impiego di lavoro sommerso coloro che non abbiano dolosamente occultato il rapporto di lavoro. In particolare si prevede che le menzionate sanzioni non si applichino nel caso in cui, dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'ispezione oppure da altri adempimenti obbligatori in precedenza assolti, si rilevi comunque l'intenzione di non occultare il rapporto lavorativo, anche se al medesimo è stata attribuita una diversa qualificazione.

La lettera *c)* del comma in esame, novellando il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, è volta a modificare le norme relative alla competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare. La formulazione del menzionato comma 5 introdotta dalla disposizione in

esame attribuisce la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare agli organi ispettivi che effettuano controlli in materia di lavoro, fisco e previdenza. Viene altresì precisato che l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Infine, il comma 2 dell'articolo 32 è volto a novellare il comma *7-bis* dell'articolo *36-bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 247 del 2007, recante attuazione del Protocollo sul *Welfare* del 23 luglio 2007. In particolare, a seguito della modifica in esame, si dispone che rimane di competenza dell'Agenzia delle entrate l'adozione dei suddetti provvedimenti sanzionatori amministrativi relativi alle violazioni « commesse » (anziché « constatate ») prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006. Pertanto, la disposizione in esame è volta ad ampliare, sul piano temporale, la residua competenza « ad esaurimento » dell'Agenzia delle entrate all'adozione dei summenzionati provvedimenti sanzionatori amministrativi, estendendo tale competenza a tutte le violazioni commesse in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, a prescindere dal momento in cui avviene la constatazione di tali sanzioni da parte degli organi ispettivi. Invece, ai sensi della normativa vigente, è necessario, a tali fini, che la violazione sia stata non solo commessa ma anche constatata prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006.

L'articolo 37 reca alcune modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare: 1) si sostituisce il comma 1 del citato articolo 35, al fine di evidenziare il principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall'esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità (comma 1); 2) si modifica il comma 4 del medesimo articolo 35, al fine di precisare che, in ma-

niera funzionale rispetto alle determinazioni sull'avvio di procedure di reclutamento, le dotazioni organiche devono essere articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica (comma 2); 3) modificando il comma 5 del più volte richiamato articolo 35, si dispone l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale (comma 3); 4) novellando il successivo comma 5-*bis*, si stabilisce l'obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni, e si considera titolo di preferenza nelle stesse procedure la permanenza in sedi carenti di organico (comma 4).

L'articolo 38 reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 1 dispone che, se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ai sensi del comma 2, inoltre, il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento – la cui parola andrebbe aggiunta alla parola « rifiuto » – per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero e viene conseguentemente collocato in disponibilità secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infine, il comma 3 è volto a novellare l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante disposizioni in materia di mobilità volontaria di personale tra pubbliche amministrazioni, aggiungendo al menzionato articolo il comma 2-*sexies*, a

norma del quale le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

L'articolo 39 reca disposizioni in materia di aspettativa. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'amministrazione di appartenenza decide la concessione dell'aspettativa tenendo conto delle esigenze organizzative, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall'interessato. Il successivo comma 2 prevede che nel periodo di aspettativa non trovino applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 3, infine, fa salva la disciplina specifica di cui all'articolo 23-*bis* del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di collocamento in aspettativa senza assegni del personale con qualifica dirigenziale, degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, per lo svolgimento di attività presso soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza.

L'articolo 65 reca disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle « clausole generali » contenute nelle leggi, nonché sulla certificazione dei contratti di lavoro. In particolare il comma 1 è volto a delimitare il potere di controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle « clausole generali » contenute nelle disposizioni di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato privato e agli altri rapporti di lavoro (sostanzialmente di carattere « parasubordinato ») di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, nonché ai rapporti di lavoro alle dipen-

denze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A titolo esemplificativo, il comma in esame indica alcune ipotesi di « clausole generali », quali le norme in materia di instaurazione del rapporto di lavoro e recesso dal medesimo rapporto, esercizio dei poteri del datore di lavoro, trasferimento di azienda.

Precisa che dalla relazione illustrativa al disegno di legge C. 1441, si desume che per « clausole generali » si intendono quelle disposizioni legislative che, al fine di definire l'ambito di legittimità del ricorso a particolari tipologie di lavoro o a decisioni delle parti, non fanno riferimento a specifiche causali tipizzate, bensì stabiliscono requisiti di carattere generale e quindi flessibili, seppur effettivi e verificabili. Segnala a tale proposito l'opportunità di specificare meglio, nel testo del comma 1 in esame, al fine di evitare dubbi interpretativi, cosa si intende per « clausole generali ».

Con riferimento alle predette « clausole generali », nelle menzionate materie, pertanto, il comma in esame dispone che il controllo giudiziale deve limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente.

I commi 2 e 3, invece, al fine di promuovere e incentivare l'istituto della certificazione dei contratti di lavoro, recano disposizioni volte a rafforzare il valore vincolante (anche nei confronti del giudice) dell'accertamento effettuato in tale sede. In particolare, il comma 2 interviene sulla possibilità per il giudice di discostarsi da quanto previsto in sede di certificazione del contratto di lavoro. Con la disposizione in esame si prevede che il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle clausole in esso contenute, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse nell'ambito della certificazione dei contratti di lavoro, salvo nei casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra la previsione

negoziale certificata e la sua attuazione. Invece, il comma 3 reca disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro di cui il giudice deve tener conto nei contenzioni relativi ai licenziamenti individuali. In particolare, si dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, deve far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l'assistenza delle summenzionate commissioni di certificazione. Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire « le conseguenze da riconnettere al licenziamento ». A tal fine, inoltre, il giudice deve comunque tener conto di una serie di elementi di fatto: dimensioni e condizioni dell'attività del datore di lavoro; situazione del mercato del lavoro locale; anzianità e condizioni del lavoratore; comportamento delle parti contrattuali anche nel periodo precedente al licenziamento.

A tale proposito ritiene che sarebbe opportuno chiarire nel testo che « le conseguenze da riconnettere al licenziamento », per definire le quali il giudice deve tener conto di determinati elementi e parametri indicati dalla norma, sono quelle previste dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, che, per i casi di licenziamento illegittimo non rientranti nell'ambito di applicazione della « tutela reale » di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di riassumere il lavoratore oppure di risarcirlo con un'indennità da stabilirsi, tra un minimo e un massimo indicato dalla legge, sulla base di determinati parametri simili ma non del tutto coincidenti con quelli indicati dalla norma in esame.

Il comma 4 dell'articolo 65 provvede a riformulare l'articolo 75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che individua la finalità della procedura di certificazione. A parte differenze di carattere pretta-

mente formale, la formulazione prevista dalla disposizione in esame sembrerebbe voler ampliare, anche sul piano definitivo, l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al « contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro », la disposizione in esame in maniera più generale si riferisce al « contenzioso in materia di lavoro ».

Infine il comma 5 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile disponendo, in particolare, in materia di conciliazione ed arbitrato. La novella, che interessa gli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di rito, mira ad introdurre, nei contenziosi di lavoro, una nuova disciplina della procedura del tentativo di conciliazione, da tenere presso le apposite commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro. Gli articoli 410 e 411 dettano specifiche disposizioni sul procedimento e sul processo verbale di conciliazione, mentre l'articolo 412 prevede la possibile risoluzione arbitrale della controversia (devoluta alla citata commissione dalle stesse parti in qualunque momento del tentativo di conciliazione in corso) e gli effetti esecutivi del lodo raggiunto. Gli articoli 412-ter e 412-quater, prevedono, rispettivamente, che i tentativi di conciliazione possono essere svolti anche nelle forme previste dalla contrattazione collettiva (412-ter) nonché la possibile proposizione delle liti in oggetto davanti ad appositi collegi di conciliazione e arbitrato irrituale, in relazione ai cui giudizi sono dettati specifici passaggi procedurali (articolo 412-quater).

Il comma 6 dell'articolo 66 prevede che, in deroga al nuovo articolo 412-quater, i contratti collettivi nazionali possano prevedere clausole compromissorie relative alla devoluzione al collegio arbitrale anche sulla base di « forme di adesione tacita » alla procedura arbitrale. Il commi 7, 8 e 9 estendono ulteriormente la possibilità di

arbitrato, rituale e irrituale. L'arbitrato sarà, infatti, possibile anche quando il contratto di lavoro e la clausola compromissoria siano « certificati » in conformità delle previsioni del decreto legislativo n. 276 del 2003 ovvero siano validati dalle apposite commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del citato decreto legislativo. Gli stessi organi di certificazione possono istituire camere arbitrali « irrituali », presso le quali può anche essere esperito, preliminarmente, il tentativo di conciliazione. Il comma 10 estende a tutte le commissioni di certificazione la competenza a certificare – a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse – tutte le rinunce e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e da contratti e accordi collettivi (di cui all'articolo 2113 del codice civile). Il comma 11 abroga il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede che la certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative (riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o da attuare con i soci lavoratori), depositato presso la competente direzione provinciale del lavoro, debba essere espletata da specifiche commissioni istituite nelle sole sedi di certificazione presso le stesse direzioni provinciali. Il comma 12 novella il quarto comma dell'articolo 2113 del codice civile prevedendo l'inapplicabilità della disciplina ivi contenuta in materia di rinunzie e transazioni anche alle conciliazioni intervenute presso le commissioni di conciliazione. Il comma 13 in coerenza con le novelle introdotte, abroga l'articolo 412-bis del codice di procedura civile, relativo al tentativo di conciliazione nel processo del lavoro come condizione di procedibilità della domanda. Per coordinamento, è abrogato anche il secondo comma dell'articolo 410-bis che fa riferimento all'articolo 412-bis.

L'articolo 67 è volto a modificare le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. In particolare il comma 1, sostituendo l'articolo 6, primo comma,

della legge n. 604 del 1966, allunga da 60 giorni a 120 giorni dal ricevimento della sua comunicazione (ovvero della comunicazione dei motivi se non contestuale) il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento. Tuttavia, allo stesso tempo, si dispone che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro depositato nella relativa cancelleria, facendo quindi venir meno la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a far conoscere la volontà del lavoratore. La formulazione della disposizione in esame sembrerebbe voler prevedere che il termine per l'impugnazione si intende rispettato se il ricorso viene depositato entro tale termine presso la cancelleria, non occorrendo altresì la notifica al datore di lavoro. Invece la dottrina e la giurisprudenza prevalenti interpretano la normativa vigente nel senso della necessità della notifica entro il termine, considerando l'impugnazione un atto recettizio. Il comma 2 precisa che il termine previsto a pena di decadenza dal precedente comma per l'impugnazione del licenziamento, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace. In base all'interpretazione prevalente della normativa vigente, il termine di decadenza in questione si applica, oltre che al licenziamento ingiustificato (in assenza della giusta causa o del giustificato motivo), anche al licenziamento nullo in quanto discriminatorio ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 604 del 1966 ed al licenziamento disciplinare illegittimo per violazione del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). Al contrario, secondo tale prevalente orientamento interpretativo, lo stesso termine di decadenza non è applicabile al licenziamento inefficace per mancanza della forma scritta o per omessa tempestiva comunicazione dei motivi richiesti dal lavoratore (non potendosi far carico al lavoratore di rispettare il termine per l'impugnazione se il datore di lavoro non abbia preventiva-

mente assolto ai propri oneri di comunicazione), né al licenziamento nullo disposto nel periodo di interdizione per matrimonio o maternità ed al licenziamento nullo per motivo illecito o frode alla legge (dal momento che la disposizione relativa al termine di decadenza è contenuta nella legge n. 604 del 1966 che non si applica alle predette fattispecie). Pertanto, il provvedimento in esame sembrerebbe voler estendere l'ambito di applicabilità del termine di decadenza per l'impugnazione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 ad ulteriori casi di licenziamento illegittimo, comprendendovi anche tutti i casi di nullità (quindi anche quelli che ai sensi dell'interpretazione prevalente della normativa vigente rimangono esclusi) nonché i casi di inefficacia per vizio di forma o per omessa tempestiva comunicazione dei motivi richiesti. Il comma 3 estende ulteriormente l'ambito di applicazione del termine di decadenza per l'impugnazione di cui al menzionato articolo 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966. In primo luogo, viene precisato che tale termine si applica anche ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto. Inoltre, si prevede l'applicazione del termine anche al di fuori dei casi di licenziamento e, in particolare, alle seguenti fattispecie: recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra.

Giuseppe BERRETTA (PD) esprime perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento all'esame della Commissione, ravvisando in esso un intento del legislatore teso a sovvertire le tutele e le garanzie, anche di rilievo costituzionale, che assistono il lavoratore nel suo rapporto, di per sé non paritario, con il datore di lavoro. Fa notare infatti che dal tenore di diverse disposizioni del provvedimento, che in alcuni casi risultano a suo avviso volutamente ambigue e di dubbia

interpretazione, si può facilmente desumere la volontà di operare una vera e propria deregolamentazione del mercato del lavoro, che sembra attuarsi anche attraverso la delimitazione del campo di attività dei giudici volta, a suo avviso, a mettere al riparo i datori di lavoro dalle rivendicazioni legittime dei propri dipendenti. Ritiene pertanto che l'attuazione della riforma Biagi risulta ad oggi incompleta, non essendo seguita, all'entrata in vigore di norme volte ad introdurre maggiore flessibilità nel mondo del lavoro, la predisposizione di misure, come quelle sugli ammortizzatori sociali, volte a tutelare i lavoratori nel mercato del lavoro.

Entrando nel merito delle disposizioni del disegno di legge in esame, pur prendendo atto positivamente della riapertura dei termini per l'esercizio della delega in materia di lavori usuranti contenuta di fatto nell'articolo 23 del provvedimento in discussione, esprime preoccupazione in ordine ai tempi necessari per l'approvazione della presente proposta normativa e per l'adozione dei conseguenti decreti legislativi da parte del Governo. Ritiene infatti che esista il rischio concreto di far ritardare notevolmente l'entrata in vigore di norme che conferiscono invece a determinate categorie di lavoratori la possibilità di accedere ad un trattamento pensionistico anticipatamente.

Con riferimento all'articolo 24, pur condividendo la *ratio* della norma, tesa ad operare una razionalizzazione dell'organizzazione di una serie di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, anche al fine di realizzare una ottimizzazione dei costi di funzionamento, esprime perplessità circa il coinvolgimento in tale operazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, la cui riorganizzazione ritiene sia opportuno far rientrare nell'ambito di quella più complessiva degli enti previdenziali. Ritiene inoltre che le misure contenute in tale articolo mal si conciliano con la sfera di autonomia che dovrebbe essere invece garantita ad un Istituto come quello per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Aggiunge che andrebbe poi

attentamente valutata l'ipotesi di incorporare l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro all'interno dell'INAIL.

Quanto all'articolo 32, relativo alle misure contro il lavoro sommerso, osserva che la riduzione delle sanzioni amministrative e civili in esso contenuto favorisca, più che combattere, l'affermazione di diverse forme di elusione delle normative tese a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. In particolare, esprime perplessità in ordine al comma 1, lettera *b*), del succitato articolo 32, che esclude l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro nei casi in cui si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro. Osserva come una simile disposizione possa contribuire sensibilmente ad incrementare il livello di precarietà dei lavoratori con riferimento all'utilizzo di tipologie contrattuali flessibili. Ritiene invece che, laddove venga dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro formalmente atipico, come per esempio quello a progetto, che si è svolto di fatto però con le modalità proprie del lavoro subordinato, vada considerata implicita la volontà del datore di lavoro di eludere le garanzie previste dalla legislazione vigente in favore dei lavoratori dipendenti.

Dopo aver dichiarato di ritenere in parte condivisibili le disposizioni dell'articolo 37, in materia di territorializzazione delle procedure concorsuali, sulle quali comunque si riserva ulteriori approfondimenti, si sofferma su alcuni aspetti dell'articolo 39 in materia di aspettativa dei dipendenti pubblici, esprimendo preoccupazione in ordine al rischio che gli impiegati esercitino la loro nuova attività imprenditoriale o professionale pur conservando il proprio impiego pubblico.

Esprime poi perplessità in ordine all'articolo 65, comma 1, del disegno di legge in esame, nella parte in cui delimita il potere di controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle clausole generali contenute nelle disposizioni di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato privato e agli altri rapporti di

lavoro di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, nonché ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ritiene inoltre inutile la precisazione contenuta in tale norma, sulla base della quale il controllo giudiziale dovrebbe limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità senza estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro, dal momento che, a suo avviso, ciò già avviene in virtù della normativa vigente. Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 65, secondo il quale il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole, non può discostarsi dalle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione dei contratti di lavoro, evidenzia la volontà del legislatore di ridurre l'attività di verifica del giudice ad un semplice e superficiale accertamento circa la effettiva corrispondenza delle dichiarazioni delle parti in causa al concreto svolgimento del rapporto di lavoro. Anche relativamente al comma 3 dello stesso articolo, in base al quale il giudice, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, deve far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione, ritiene di individuare il tentativo di circoscrivere il raggio di azione del magistrato e di ridurre il sistema di tutele previsto in favore dei lavoratori. Sempre in relazione a quest'ultima disposizione, osserva come la previsione di alcuni precisi elementi di fatto a cui il giudice dovrebbe attenersi nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento risulti ultronea, dal momento che la materia del licenziamento illegittimo è già disciplinata dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, nonché dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 per i casi non

rientranti nell'ambito di applicazione della tutela reale offerta dalla suddetta norma dello Statuto dei lavoratori. Dopo aver espresso perplessità sul comma 4 dell'articolo 65, che estende, anche sul piano definitorio, l'ambito di intervento della certificazione dei contratti di lavoro, si sofferma sull'articolo 66, comma 1, del provvedimento in esame, volto a modificare l'articolo 410 del codice di procedura civile nel senso di rendere eventuale e facoltativo il tentativo di conciliazione oggi invece previsto dalla normativa vigente come condizione di procedibilità della domanda volta ad instaurare il processo dinanzi al giudice. Fa notare che tale disposizione tende a scoraggiare il ricorso ad un importante strumento che era stato introdotto in passato proprio al fine di ridurre il contenzioso in sede giudiziale e, sempre con riferimento alla necessità di contenere i processi in materia di lavoro, sottolinea il ruolo di grande rilevanza che potrebbe essere svolto a tal fine dalle commissioni di certificazione. Esprime inoltre perplessità sulle disposizioni del medesimo articolo 66 che tendono ad ampliare la possibilità di ricorrere a forme di giustizia privata, quali l'arbitrato, a suo avviso caratterizzate da costi elevati e non in grado di offrire sufficienti garanzie per i lavoratori. A tale riguardo, ritiene particolarmente lesiva delle prerogative dei lavoratori la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 66, secondo la quale i contratti collettivi possono prevedere clausole compromissorie relative alla devoluzione al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita alla procedura arbitrale.

Osserva come le disposizioni dell'articolo 67 in materia di decadenze limitino considerevolmente la possibilità del lavoratore di opporsi all'atto di licenziamento, dal momento che si fa venir meno la possibilità di ricorrere a qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a far conoscere la volontà del lavoratore, nonostante si allunghi il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento. Sempre con riferimento al termine di decadenza,

considera poi inaccettabile l'estensione del suo ambito di applicazione anche ai contratti di lavoro atipici nonché ad alcune fattispecie al di fuori dei casi di licenziamento.

Nel concludere, ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione contenga disposizioni gravemente lesive dei diritti dei lavoratori, che testimoniano che è in atto un forte attacco al sistema di tutele giurisdizionali previste dal nostro ordinamento giuridico a favore della parte più debole del rapporto di lavoro.

Giovanni PALADINI (IdV), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal collega Berretta sul provvedimento in esame, entrando nel merito delle singole disposizioni, osserva come l'articolo 23 del presente disegno di legge nei fatti non preveda altro che una riapertura dei termini per l'esercizio della delega già approvata nella precedente legislatura e spirata il 30 maggio 2008. Relativamente all'articolo 32 in materia di contrasto al lavoro sommerso, esprime perplessità in ordine alla previsione di sanzioni civili e amministrative più lievi, sottolineando inoltre la propria contrarietà al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo, che esclude l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro laddove si evidenzia comunque la loro volontà di non occultare il rapporto di lavoro. Con riferimento all'articolo 37, comma 1, rileva che la previsione del rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni, chiamate a coprire i propri fabbisogni di organico, del principio del prevalente accesso dall'esterno tramite concorso pubblico incide profondamente e negativamente sul sistema dei concorsi interni. Esprime poi perplessità sul comma 1 dell'articolo 38, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, sulla base del quale, a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi, al personale adibito a tali fun-

zioni risultante in eccedenza si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dopo aver espresso preoccupazione in ordine al contenuto dell'articolo 39 in materia di aspettativa dei dipendenti pubblici, ritiene fortemente lesive della sfera di autonomia del giudice le disposizioni contenute nell'articolo 65, soprattutto nella parte in cui si fa riferimento all'attività di valutazione delle motivazioni poste a base del licenziamento e nella parte che fa riferimento alle conseguenze da riconnettere al licenziamento, che ritiene mal si coordini con l'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Chiede poi che il Governo venga a fornire chiarimenti in Commissione in merito al contenuto dell'articolo 66 che fa venir meno l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione e impone di fatto al lavoratore, che intenda opporsi all'atto di licenziamento, di ricorrere ad onerose forme di giustizia privata.

Esprime infine perplessità sul comma 2 dell'articolo 67 laddove si estende il campo di applicazione del termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento, a tutti i casi di nullità nonché ad alcune fattispecie al di fuori dei casi di licenziamento, quali il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e il trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Stefano SAGLIA, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di procedere all'esame in Comitato ristretto delle proposte di legge C. 82 e abbinate recanti norme in favore di lavoratori con familiari disabili, al termine delle previste audizioni nell'ambito dell'indagine cono-

scitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 12.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico della seduta, anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Cesare FUMAGALLI, *rappresentante di Confartigianato*, e Enrico AMADEI, *rappresentante della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente Stefano SAGLIA, i deputati Cesare DAMIANO (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Nedo Lorenzo POLI (UdC) e Giuseppe BERRETTA (PD).

Cesare FUMAGALLI, *rappresentante di Confartigianato*, e Enrico AMADEI, *rappresentante della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)*, forniscono ulteriori chiarimenti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 16.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani	159
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo	159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 settembre 2008.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 settembre 2008.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	160
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	160

Mercoledì 17 settembre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata

per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Come già preannunciato, la Commissione potrebbe tornare a riunirsi domani, giovedì 18 settembre.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Associazione Penelope, Elisa Pozza Tasca, su problematiche concernenti la scomparsa dei minori	162
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione <i>Save the children</i> , sui minori presenti nei centri di accoglienza per gli immigrati	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

Mercoledì 17 Settembre 2008.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del presidente dell'Associazione Penelope, Elisa Pozza Tasca, su problematiche concernenti la scomparsa dei minori.

L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 15.05.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione *Save the children*, sui minori presenti nei centri di accoglienza per gli immigrati.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.05 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.55 alle 16.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia istruzione e università. C. 1634 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta	9
Per una inversione dell'ordine del giorno	10
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	10
Verifica dei poteri della I Circoscrizione (Piemonte 1)	10
Verifica dei poteri della XIII Circoscrizione (Umbria)	11
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	11
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	13

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente	14
Discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare (<i>Seguito e rinvio</i>)	15

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Carlo Giovanardi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 33729/05 RGNR) (doc. IV-ter, n. 5) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Monza (proc. n. 8283/07 RGNR) (doc. IV-ter, n. 6) (<i>Esame e rinvio</i>)	16

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII Camera e 3^a e 9^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma, 3-5 giugno 2008).	
Audizione del Direttore generale della FAO, Jacques Diouf (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	17

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008) (<i>Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma</i>)	97
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008. Emendamenti C. 1417 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	98
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione del « Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace ». C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008. Emendamenti C. 1417 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	104
---	-----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati e dell'Organismo unitario dell'avvocatura, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali	105
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00009 Tommaso Foti: sulla razionalizzazione, l'accorpamento, la riduzione e l'ammodernamento del patrimonio in uso al Ministero della difesa	107
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	114
5-00231 Raisi: sull'eventuale assenso delle autorità militari al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Bologna	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	116

RISOLUZIONI:

7-00032 Villecco Calipari: sulla caserma « Mezzacapo » di Reggio Calabria (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	108
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo testo approvato della Commissione)</i>	118
7-00035 Cirielli: sull'accesso alle Accademie militari dei diplomatici presso le Scuole militari (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	110
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo testo approvato della Commissione)</i>	119

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE	121
-------------------------	-----

VI Finanze**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	122
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE REFERENTE:**

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**COMITATO RISTRETTO:**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro .	132
---	-----

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani e C. 438 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	132
Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	133
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	134
<i>ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base)</i>	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Wind (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Vodafone Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi	146
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater (<i>Esame e rinvio</i>)	147
Sull'ordine dei lavori	157

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi	158
---	-----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani	159
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo	159
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	160
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	160

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Associazione Penelope, Elisa Pozza Tasca, su problematiche concernenti la scomparsa dei minori	162
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione <i>Save the children</i> , sui minori presenti nei centri di accoglienza per gli immigrati	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,42



16SMC000550